



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2185

Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

06/07/2022 - 13:39

Indice

1. DDL S. 2185 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2185	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	12
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 272 (pom.) del 07/09/2021	13
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (pom.) del 24/11/2021	23
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 174 (ant.) del 25/11/2021	24
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 300 (pom.) del 30/11/2021	25
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 175 (pom.) del 02/12/2021	29
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021	30
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 310 (pom.) del 18/01/2022	34
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom.) del 16/02/2022	39
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 318 (pom.) del 16/02/2022	40
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 323 (pom.) del 01/03/2022	43
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 324 (pom.) del 02/03/2022	60
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 325 (pom.) dell'08/03/2022	66
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 326 (pom.) del 15/03/2022	88
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 330 (pom.) del 29/03/2022	93
1.3.2.1.15. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 331 (pom.) del 05/04/2022	103
1.3.2.1.16. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 337 (pom.) del 26/04/2022	109
1.3.2.1.17. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 338 (pom.) del 27/04/2022	113
1.3.2.1.18. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom.) del 04/05/2022	115
1.3.2.1.19. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 341 (pom.) del 04/05/2022	116
1.3.2.1.20. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 342 (pom.) del 10/05/2022	120
1.3.2.1.21. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 352 (pom.) del 21/06/2022	126
1.3.2.1.22. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 353 (pom.) del 28/06/2022	130
1.3.2.1.23. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 355 (pom.) del 05/07/2022	136
1.4. Trattazione in consultiva	138
1.4.1. Sedute	139

1.4.2. Resoconti sommari	140
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	141
1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 522 (pom.) del 09/03/2022	142
1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 10/05/2022	158
1.4.2.1.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 554 (pom.) dell'11/05/2022	164
1.4.2.1.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 580 (pom.) del 05/07/2022	169
1.4.2.2. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	181
1.4.2.2.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 260 (ant.) del 15/09/2021	182

1. DDL S. 2185 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2185
XVIII Legislatura

Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

Titolo breve: *modifica disciplina Corte dei conti*

Iter

21 giugno 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2185

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Stefano Candiani](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Luciano D'Alfonso](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 6 maggio 2021)

[Lucio Malan](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 6 maggio 2021)

[Nazario Pagano](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 19 maggio 2021)

[Giovanbattista Fazzolari](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 19 maggio 2021)

[Loredana De Petris](#) ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#)) (aggiunge firma in data 25 maggio 2021)

[Massimiliano Romeo](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 25 maggio 2021)

[Riccardo Nencini](#) ([IV-PSI](#)) (aggiunge firma in data 23 settembre 2021)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 9 marzo 2022

Presentazione

Presentato in data **22 aprile 2021**; annunciato nella seduta n. 319 del 22 aprile 2021.

Classificazione TESEO

CORTE DEI CONTI

Articoli

CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.1), CONTROLLI CONTABILI (Art.1),
CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.2), CONTROLLO SUL GOVERNO (Art.3),
PARLAMENTARI (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianclaudio Bressa](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)) (dato conto della nomina il 7 settembre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede redigente il 26 maggio 2021. Annuncio nella seduta n. 331 del 26 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 11^a (Lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2185

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2185

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANDIANI**, **D'ALFONSO**, **MALAN**, **PAGANO**, **FAZZOLARI**, **DE PETRIS** e **ROMEO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2021

Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

Onorevoli Senatori. - A norma dell'articolo 100, secondo comma, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, inoltre essa partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti. La Costituzione, che assicura l'indipendenza della Corte e dei suoi componenti di fronte al Governo, prevede un diretto collegamento fra la Corte ed il Parlamento, al quale essa è tenuta a riferire sul risultato del riscontro eseguito.

Una complessiva riforma delle funzioni giurisdizionali e di controllo della Corte aveva formato oggetto di diversi progetti di legge, nessuno dei quali era mai riuscito a conseguire l'approvazione del Parlamento. La riforma è stata infine realizzata fra il 1993 ed i primi mesi del 1994 con una serie di decreti-legge e, poi, con le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e n. 20.

Il presente disegno di legge si rende necessario a tutela del corretto riavvio del paese a seguito del periodo pandemico che stiamo tutt'oggi vivendo, sulla base del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare l'articolo 1 introduce lo sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, prevedendo che le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendano pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurino la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con la finalità di razionalizzare il controllo preventivo.

L'articolo 3 introduce il rafforzamento del controllo concomitante, prevedendo che su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicuri l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

L'articolo 4, infine, introduce una riorganizzazione interna della Corte dei conti prevedendo che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotti, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, mediante i quali saranno organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. Prevede altresì che i rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possano essere confermati una sola volta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo)

1. Le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

Art. 2.

(Razionalizzazione del controllo preventivo)

1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera g), le parole: « di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; » sono sostituite dalle seguenti: « di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; »;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-quater. Le regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-ter ».

Art. 3.

(Rafforzamento del controllo concomitante)

1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario *ad acta*, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.

Art. 4.

(Riorganizzazione interna della Corte dei conti)

1. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto

- legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione.
2. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta.
 3. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
 4. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2185
XVIII Legislatura

Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

Titolo breve: *modifica disciplina Corte dei conti*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 272 \(pom.\)](#)

7 settembre 2021

[N. 173 \(pom.\)](#)

24 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 174 \(ant.\)](#)

25 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 300 \(pom.\)](#)

30 novembre 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 175 \(pom.\)](#)

2 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 307 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 310 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

[N. 1 \(pom.\)](#)

16 febbraio 2022

Comitato Ristretto

[N. 318 \(pom.\)](#)

16 febbraio 2022

[N. 323 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 324 \(pom.\)](#)

2 marzo 2022

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 325 \(pom.\)](#)

8 marzo 2022

[N. 326 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

[N. 330 \(pom.\)](#)

29 marzo 2022

[N. 331 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

[N. 337 \(pom.\)](#)

26 aprile 2022

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 338 \(pom.\)](#)

27 aprile 2022

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 2 \(pom.\)](#)

4 maggio 2022

Comitato Ristretto

[N. 341 \(pom.\)](#)

4 maggio 2022

[N. 342 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

[N. 352 \(pom.\)](#)

21 giugno 2022

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 353 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

[N. 355 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 272 (pom.) del 07/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021
272ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

AFFARI ASSEGNATI

Affare in materia di declassificazione di documenti coperti dal segreto di Stato ([n. 915](#))
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#), avverte di aver richiesto alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sulla declassificazione di ulteriori documenti coperti dal segreto di Stato, come convenuto nella prima seduta pomeridiana del 3 agosto.

La Presidenza ha assegnato l'affare alla Commissione affari costituzionali il 5 agosto scorso. Esprime, a tale riguardo, particolare soddisfazione per la tempestiva risposta della Presidenza, che ha consentito di avviare l'esame dell'affare alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva su un tema così rilevante.

Informa, inoltre, che il 4 agosto, facendo seguito a quanto preannunciato, il Presidente del Consiglio ha comunicato alla Presidenza del Senato di aver adottato una direttiva per la declassifica e il versamento anticipato agli Archivi di Stato della documentazione concernente l'organizzazione Gladio e la Loggia P2, precisando che sono da considerare declassificati anche i documenti relativi agli argomenti oggetto di tale direttiva, a suo tempo acquisiti dalle Commissioni parlamentari di inchiesta presso le pubbliche amministrazioni.

Ritiene opportuno lo svolgimento di audizioni, in modo da acquisire informazioni e adottare una risoluzione in cui sia esplicitato l'orientamento della Commissione nel merito, per poi eventualmente predisporre un disegno di legge, come già avvenuto per la questione delle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata.

Propone pertanto di fissare un termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione per le ore 10 di lunedì 13 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ([n. 284](#))

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n.53 e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

La direttiva, il cui termine per il recepimento è scaduto il 17 luglio 2021, intende promuovere l'utilizzo di dati aperti e agevolare il riutilizzo, a fini commerciali e non commerciali, delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, da organismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche da imprese pubbliche, per esempio nel settore dei servizi come energia elettrica, gas e trasporti. Lo schema, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, consente di aggiornare la normativa e regolamentare l'utilizzo degli open data, prevedendo altresì se questi devono essere disponibili gratuitamente o a tariffa. La nuova normativa risulterà particolarmente utile per il futuro, in quanto i dati prodotti ed elaborati in modo automatizzato possono creare servizi per i cittadini, sia per lo sviluppo di nuove conoscenze sia per eventuali ricadute economiche.

Illustra quindi nel dettaglio il provvedimento, che si compone di tre articoli.

L'articolo 1 reca numerose novelle al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Nello specifico, il comma 1 ne modifica il titolo in: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE».

Il comma 2 estende l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2006 alle imprese pubbliche che si trovino in determinate condizioni e ai dati della ricerca.

Il comma 3 interviene sulle definizioni del decreto, aggiornandone alcune e introducendone di nuove. Il comma 4 disciplina quali tipologie di documenti pubblici non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo.

Il comma 5, intervenendo sulle norme di salvaguardia, prevede che il decreto legislativo trovi applicazione anche in coerenza con il Trattato sul diritto d'autore adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.

Il comma 6 reca la disciplina del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di riutilizzo dei documenti da parte di persone fisiche o giuridiche.

Il comma 7 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente e, laddove possibile, insieme ai rispettivi metadati e dati dinamici per il loro riutilizzo. In particolare, i soggetti pubblici non sono tenuti ad adeguare i documenti o a crearne nuovi o fornire estratti per soddisfare la richiesta se ciò comporti difficoltà sproporzionate e attività eccedenti la semplice manipolazione né a continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo. Con apposita disposizione, inoltre, si prevede che nei casi in cui l'espletamento delle attività ecceda le capacità finanziarie e tecniche delle amministrazioni e degli organismi pubblici, i dati dinamici per il riutilizzo siano resi disponibili entro un termine definito e con

temporanee restrizioni tecniche, da attuare con apposito provvedimento dei titolari dei suddetti dati. Il comma 8 interviene in materia di tariffazione. In primo luogo, si introduce il principio secondo cui le informazioni del settore pubblico sono rese disponibili per il riutilizzo in modo gratuito, salvo la copertura dei costi effettivi sostenuti per la riproduzione. Tale disposizione non si applica alle biblioteche, alle imprese pubbliche e agli enti pubblici che devono generare autonomamente proventi per coprire i costi relativi ai compiti di servizio pubblico. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche richiedano tariffe, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non possa superare i costi effettivi del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Si dispone che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico siano individuati in un apposito elenco definito e aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si stabilisce altresì il riutilizzo gratuito delle serie di dati di elevato valore, salvo le ipotesi in cui tali dati siano nella disponibilità delle biblioteche o delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati. Infine, si prevede che le tariffe per il riutilizzo, laddove applicate dagli enti pubblici, siano comunicate all'AgID e sui rispettivi siti siano pubblicate le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe. Il comma 9 reca disposizioni relative alle licenze standard per il riutilizzo per finalità economiche o non economiche dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli organismi di diritto pubblico e dalle imprese pubbliche. Il comma 10 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche siano tenuti a individuare gli strumenti per rendere più facile la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti da essi detenuti, ove possibile accessibili *on-line* e in formati leggibili meccanicamente. Inoltre, chiarisce che il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall' AgID costituisce il punto di accesso unico alle serie di dati. Il comma 11 introduce la disciplina sul riutilizzo dei dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e quando i dati sono resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, mediante archivi gestiti a livello istituzionale o su base tematica. Il comma 12 prevede l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2006. Il comma 13 è relativo al divieto di accordi di esclusiva. Il comma 14 prevede che le Linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto legislativo siano adottate dall'AgID con le modalità previste dall'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale. L'articolo 2, rubricato "Disposizioni finali", prevede l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102. L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice a predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione per eventuali osservazioni.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) assicura la propria disponibilità ad accogliere le proposte dei componenti della Commissione, da inserire nello schema di parere, che Le saranno inoltrate informalmente anche prima della predisposizione del testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(Discussione del disegno di legge n. 2266, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2310 e rinvio)

Il presidente **PARRINI** (PD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 2310, finalizzato a valorizzare i sindaci, primi referenti politici delle comunità di appartenenza, alle cui funzioni e al cui impegno, diventato sempre più gravoso e rischioso sia in termini di funzioni che di responsabilità giuridica per gli atti adottati (o non adottati), corrisponde un trattamento economico ormai del tutto inadeguato.

A fronte dell'incremento delle responsabilità, l'indennità di funzione è ferma al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, ridotta del 10 per cento, a decorrere dal 2006, a seguito di una disposizione dalla legge finanziaria dell'epoca. Per restituire dignità all'esercizio di funzioni tanto strategiche e mettere in evidenza il valore che la Repubblica riconosce ai suoi sindaci, il disegno di legge propone di parametrare le relative indennità - ferma restando la loro concreta definizione attraverso un decreto ministeriale - a quelle dei consiglieri regionali e, per quanto riguarda i sindaci metropolitani, a quelle dei presidenti di Regione.

L'articolo 1 del disegno di legge, che modifica l'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che:

- a) l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani sia pari al trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali;
- b) l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo di Regione sia pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali;
- c) l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia sia pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;
- d) l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni delle varie classi demografiche sia pari a una percentuale - a scalare, dall'80 al 25 per cento - del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali.

Il trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali e dei consiglieri regionali, cui il disegno di legge si riferisce, è quello determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 30 ottobre 2012, sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Si tratta di una cifra pari, rispettivamente, a 13.800 euro per il presidente della giunta regionale e per il presidente del consiglio regionale e a 11.200 euro per i consiglieri regionali, determinata a suo tempo - sulla base dell'esperienza della Regione più virtuosa - come limite massimo onnicomprensiva per indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato. Sebbene ogni Regione possa stabilire autonomamente - entro tali limiti - l'ammontare delle indennità di carica e di funzione e dei rimborsi spettanti al proprio presidente, agli assessori e ai consiglieri regionali, e perciò il quadro sia in concreto abbastanza differenziato, l'adozione del parametro citato consente una uniforme determinazione dell'indennità dei sindaci e degli altri amministratori locali per tutto il territorio nazionale.

L'aumento dell'importo dell'indennità di funzione dei sindaci comporterà anche l'aumento dell'importo dell'indennità di funzione dei vice sindaci e degli assessori, che è stabilito in rapporto a quello dei sindaci.

Evidenzia che l'indennità dei sindaci e degli amministratori locali è interamente assoggettata a tassazione sul reddito, quindi, a differenza di quanto accade per le cariche regionali adottate come riferimento, cui sono corrisposte sia voci indennitarie, tassate, sia voci di rimborso, non tassate, l'importo che viene a determinarsi è da intendersi come lordo.

Per fare alcuni esempi concreti, se oggi un sindaco di un Comune fino a 3.000 abitanti percepisce 1.659,38 lordi per dodici mensilità (a seguito dell'incremento disposto, per questi soli Comuni, dal decreto-legge n. 8 del 2017) e un sindaco di un Comune fino a 5.000 abitanti percepisce 1.952,21 lordi, a seguito della riparametrazione proposta la retribuzione sarà pari, per entrambi, a 2.800 euro lordi. Per i Comuni da 10.001 e 30.000 abitanti si passerebbe dagli attuali 2.788,87 euro a 3.920 euro. Per i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia l'indennità viene fissata, indipendentemente dalla popolazione, a 10.080 euro lordi, mentre per i Comuni capoluogo di Regione si prevedono 12.420 euro lordi. Da notare che, secondo la disciplina attuale, il sindaco di un Comune superiore ai 500.000 abitanti percepisce 7.018,65 lordi mensili.

L'articolo 2 quantifica i maggiori oneri in 220 milioni di euro annui, e vi provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Anche il disegno di legge n. 2266, d'iniziativa del senatore La Russa, condivide lo spirito e le finalità del testo già illustrato e interviene del pari sull'articolo 82 del testo unico degli enti locali. Se ne differenzia invece per i parametri utilizzati per incrementare l'indennità dei sindaci. Da un lato, propone l'introduzione di un criterio di equiparazione tra le indennità spettanti ai sindaci delle città metropolitane e quelle dei membri del Parlamento. Dall'altro, prevede un incremento generalizzato, nella misura del 20 per cento, delle indennità spettanti ai sindaci degli altri Comuni italiani.

L'articolo 1 modifica l'articolo 82 del TUEL nel senso appena indicato.

L'articolo 2 ha ad oggetto la copertura finanziaria e istituisce, presso il Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui.

Alla luce dell'identità di oggetto, propone di esaminare congiuntamente i due disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala che anche il Gruppo della Lega, che peraltro ha sollecitato la calendarizzazione dei provvedimenti su tale argomento prima dell'estate, ha presentato, in materia, il disegno di legge n. 2361. Tuttavia, il testo è ancora all'esame del Servizio per la qualità degli atti normativi. Chiede pertanto che l'esame non prosegua prima della congiunzione di tale proposta.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, data l'importanza della materia, sulla quale peraltro vi è un'attenzione trasversale di tutti i Gruppi, si provvederà alla congiunzione dell'esame di ulteriori disegni di legge, non appena questi saranno assegnati alla Commissione. Ovviamente, qualora dovessero svolgersi eventuali audizioni, queste riguarderebbero tutti i disegni di legge presentati sul medesimo argomento. Nel ritenere necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, propone di fissare un termine per l'indicazione dei nominativi di soggetti da audire per le ore 10 di lunedì 13 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese
(Discussione e rinvio)

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce sul disegno di legge in titolo, sottolineando che è stato sottoscritto da senatori appartenenti a cinque diversi Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, ed è finalizzato a sviluppare la funzione consultiva della Corte dei conti, a razionalizzare il controllo preventivo e a rafforzare il controllo concomitante sugli atti di attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza.

Inoltre, intervenendo indirettamente anche sul tema della responsabilità amministrativo-contabile di funzionari e amministratori, la proposta intende creare i presupposti per l'adozione di atti legittimi, in modo da favorire il buon andamento della pubblica amministrazione e ridurre così il fenomeno della "paura della firma", che sempre più spesso finisce per rallentare il buon andamento delle amministrazioni.

Si sofferma, quindi, sul merito del disegno di legge, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede che le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendano pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurino la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. Prevede altresì che, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, analoghi pareri siano resi anche dalle sezioni regionali di controllo. Lo stesso articolo inoltre esclude, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 in materia di controllo preventivo della Corte dei conti.

Innanzitutto, si propone di aggiornare la definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge novellata, per estendere il controllo preventivo di legittimità a tutti i contratti di appalto delle amministrazioni dello Stato, siano essi di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 35 del codice dei contratti pubblici.

Vengono poi inseriti tre commi aggiuntivi allo stesso articolo della legge n. 20 del 1994. Il primo dimezza i termini per il controllo preventivo sui contratti delle amministrazioni dello Stato, prevede che questi abbiano carattere perentorio e che la procedura di controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione. Il secondo e il terzo comma aggiuntivo introducono invece la possibilità, per le Regioni e gli enti locali, in presenza di un'apposita norma di legge regionale o statutaria (da adottare previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti), di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto. Anche in questi casi, i termini per la procedura di controllo sono dimezzati.

L'articolo 3 ha ad oggetto il rafforzamento del controllo concomitante, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni), e prevede che la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, ne assicuri l'immediato svolgimento su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal PNRR. Stabilisce inoltre che, in caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, informandone contestualmente il Ministro competente, possa nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione.

L'articolo 4, infine, interviene in materia di riorganizzazione interna della Corte dei conti.

Al comma 1, il disegno di legge prevede che il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotti, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 20 del 1994, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1999. I primi sono quelli concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese, mentre i secondi hanno ad oggetto il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge. Si precisa inoltre che mediante tali atti sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 (funzioni di controllo) e 103 (funzioni giurisdizionali) della Costituzione.

Lo stesso articolo interviene, al comma 2, anche sulla composizione del consiglio di presidenza della Corte dei conti, prevedendo che i quattro rappresentanti del Parlamento che ne fanno parte (eletti ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15), possano essere confermati una sola volta.

Il comma 3 applica inoltre al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge n. 111 del 2007. Si tratta dell'estensione di disposizioni concernenti il Consiglio superiore della magistratura, il quale, con proprio regolamento, disciplina il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, nonché le indennità del personale non appartenente al proprio ruolo organico che vi svolga attività correlate a specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

Infine, il comma 4 stabilisce che le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti siano pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

Nel ritenere particolarmente rilevante la materia trattata, auspica che si possa svolgere un ciclo di audizioni approfondite ed estese non solo al presidente e al consiglio di presidenza della Corte dei conti, ma anche a professori di diritto ed esperti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione per le ore 12 di venerdì 10 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(862) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali
(Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Gaudiano, che si compone di otto articoli recanti una serie di interventi normativi in materia di processo elettorale, volti a superare alcune distorsioni del voto e possibili rallentamenti procedurali. L'articolo 1 modifica il testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In particolare, dispone il sorteggio dei presidenti di seggio e degli scrutatori tra i soggetti iscritti nell'apposito albo che non abbiano fatto parte dell'ufficio elettorale della medesima sezione nella consultazione elettorale o referendaria immediatamente precedente. Delinea, al contempo, la procedura di voto dei rappresentanti di lista, prevedendo che il rappresentante di ogni lista di candidati voti, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercita le proprie funzioni purché sia elettore del collegio plurinominale. In particolare, ciascun rappresentante di lista indica al momento della nomina, pena la decadenza delle proprie funzioni e la immediata sostituzione, il seggio presso il quale esercitare il proprio diritto di voto, attraverso un'autodichiarazione sottoscritta anche dal presidente del seggio di residenza e dal presidente del seggio presso il quale il rappresentante esercita la propria mansione.

Un'analoga previsione è introdotta dall'articolo 2 anche nel testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993.

L'articolo 3 introduce la disposizione nella legge n. 53 del 1990, in tema di misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

L'articolo 4 introduce invece la disposizione sul voto dei rappresentanti di lista anche nel testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

Gli articoli 3 e 5, inoltre, definiscono i criteri di ammissione, rispettivamente, all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale e all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. In particolare, si prevede la frequenza dell'ultima edizione di un corso annuale di formazione sulle procedure elettorali per i cittadini iscritti ai relativi albi, tenuto dal personale dell'ufficio elettorale municipale.

L'articolo 6 novella il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, modificando i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni. In particolare, prevede che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 2.400, né inferiore a 1.000 (in luogo dei limiti vigenti di 1.200 e 500 iscritti).

Infine, l'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 8 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento.

Segnala, quindi, l'opportunità di costituire un comitato ristretto, per agevolare l'individuazione di un percorso condiviso, come già fatto su provvedimenti relativi alla materia elettorale.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno valutare prima se sia necessario svolgere audizioni per eventuali approfondimenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di fissare comunque un termine, entro il quale i Gruppi potranno eventualmente indicare i nominativi di soggetti da audire, qualora lo ritengano necessario.

Acquisito il consenso dei rappresentanti di tutti i Gruppi, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare tale termine per le ore 12 di venerdì 10 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Discussione e rinvio)

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la particolare importanza che annette al tema oggetto del disegno di legge in esame, in quanto - al di là delle innovazioni introdotte negli anni a livello normativo - i fatti di cronaca dimostrano ancora oggi la gravità del problema derivante dall'utilizzo dell'amianto, soprattutto in alcune zone del Paese, come Monfalcone e Casale Monferrato, dove a causa del mesotelioma pleurico muoiono tutt'ora circa 1.500 persone all'anno.

Anche se la legge n. 257 del 1992 ha messo al bando in Italia tutti i prodotti contenenti amianto, per una bonifica completa serviranno ancora 30-40 anni. Sarà quindi necessario prevedere incentivi per il settore dell'edilizia, affinché provvedano alla eliminazione di questo pericoloso materiale dalle costruzioni e dai cantieri, oltre a ristori economici per le famiglie delle persone colpite da questa gravissima malattia.

Il disegno di legge in esame, d'iniziativa della senatrice Marin e altri, prevede, all'articolo 1, il riconoscimento del 28 aprile quale Giornata in memoria delle vittime dell'amianto, al fine di conservare e di rinnovare la memoria della tragedia di tutte le persone che sono decedute a causa di malattie asbesto-correlate, contratte nell'esercizio della loro attività lavorativa o in forma indiretta per esposizione ambientale o familiare. La data corrisponde a quella già individuata dall'Organizzazione

internazionale del lavoro (ILO) come «Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro». La Giornata è considerata solennità civile ai sensi della legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 prevede l'assegnazione di un riconoscimento onorifico ai Comuni, già sede di impianti che hanno prodotto o che hanno utilizzato l'amianto e conseguentemente hanno registrato nella popolazione un numero consistente di decessi causati da malattie asbesto-correlate. Il riconoscimento onorifico consiste in una speciale medaglia che può essere apposta sul gonfalone del Comune, con relativo attestato.

L'articolo 3 fissa le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del riconoscimento: queste devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della deliberazione del consiglio comunale richiedente, contenente una relazione descrittiva delle condizioni che hanno determinato l'esposizione all'amianto e delle attività intraprese dal comune al fine di bonificare, prevenire e sensibilizzare sul tema, nonché da un'apposita documentazione attestante i casi di malattie asbesto-correlate e i conseguenti decessi.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di una commissione per l'esame delle domande. Tale commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione procede anche alla determinazione delle caratteristiche della medaglia, che reca la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché dell'attestato.

L'articolo 5 determina le modalità di conferimento del riconoscimento.

L'articolo 6 stabilisce, infine, gli oneri finanziari.

In questo modo, a fronte di una spesa modesta, si potrebbe dare un segno tangibile non solo come testimonianza e ricordo nei confronti delle vittime, ma come impegno a proseguire l'opera di bonifica e ad aiutare le famiglie delle persone malate o decedute.

Ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali, quanto meno per un confronto con le associazioni che si occupano del problema della diffusione delle malattie asbesto-correlate, in modo da comprendere bene le dimensioni della situazione attuale e valutare la necessità di ulteriori iniziative parlamentari a sostegno delle famiglie coinvolte.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) sottolinea la condivisione convinta degli obiettivi e delle motivazioni del disegno di legge in esame da parte del Gruppo M5S, che ha sempre espresso vicinanza alle persone colpite da questa malattia nonché attenzione alla correlata problematica ambientale.

Chiede pertanto di aggiungere le firme di tutti i componenti del Gruppo al testo.

Ritiene altresì opportuno proseguire l'esame del disegno di legge in sede deliberante, per accelerarne la definizione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che in questa fase non è più possibile sottoscrivere il disegno di legge. Resta tuttavia agli atti l'intenzione manifestata dagli esponenti del Gruppo del Movimento 5 stelle.

Quanto alla proposta di proseguire l'esame in sede deliberante, ricorda che è necessario acquisire il consenso unanime dei Gruppi e quello del Governo.

I senatori [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [ROJC](#) (PD), [VITALI](#) (FIBP-UDC), [RUOTOLO](#) (Misto-LeU-Eco) e [MALAN](#) (FdI), a nome dei rispettivi Gruppi, acconsentono alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), pur anticipando che la Lega è favorevole ad accelerare quanto più possibile l'approvazione definitiva del disegno di legge, ravvisa l'opportunità di una interlocuzione preventiva con la prima firmataria del testo su tale proposta.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, ove acquisito il consenso di tutti i Gruppi, sarà inviata formale richiesta

alla Presidenza del Senato e quindi al Governo affinché possa esprimersi sulla proposta di proseguire la discussione in sede deliberante. Nel frattempo, i lavori potranno proseguire in sede redigente. In ogni caso, anticipa che, dopo le audizioni, potrà essere costituito un comitato ristretto per snellire il più possibile l'iter del provvedimento.

Propone quindi di fissare un termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione per le ore 12 di venerdì 10 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute di domani, mercoledì 8 settembre, già convocate per le ore 9 e 15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (pom.) del 24/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 173
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore alle ore 16,10 alle ore 17,15

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2185
(MODIFICA DISCIPLINA CORTE DEI CONTI)*

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 174 (ant.) del 25/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 174
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,40

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2185
(MODIFICA DISCIPLINA CORTE DEI CONTI)*

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 300 (pom.) del 30/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021
300ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali
(Esame e rinvio)

Il relatore **PAGANO** (*FIBP-UDC*) riferisce sul decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il provvedimento si compone di 10 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 44 del 2021 al fine di modificare la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, e per i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità.

In primo luogo, si specifica che l'adempimento dell'obbligo di vaccinazione comprende, a decorrere dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario. Si sopprime il termine del 31 dicembre 2021, finora vigente per gli obblighi in esame. Resta ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto. Per gli esercenti una professione sanitaria, il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è demandato agli ordini professionali, mediante verifica dei

certificati verdi COVID-19, ed è confermato il principio della sospensione da ogni attività lavorativa per il caso di inadempimento. Per gli altri lavoratori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge. L'articolo 2 reca anch'esso modifiche al decreto-legge n. 44 del 2021. In particolare, prevede che l'obbligo vaccinale sia esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, alle seguenti categorie: personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI); personale delle strutture ospedaliere e degli studi professionali, diverso da quello già interessato da analoghe disposizioni; personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Si dispone che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e che i dirigenti scolastici e gli altri responsabili delle istituzioni in cui presta servizio il suddetto personale assicurino il rispetto dell'obbligo vaccinale. Si rendono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, concernenti i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale.

Si definisce la procedura per i controlli dell'obbligo vaccinale e per l'eventuale conseguente sospensione dell'attività lavorativa, senza retribuzione, per non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per la sostituzione del personale scolastico che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale sono attribuiti contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento nel quale i soggetti sostituiti, avendo adempiuto l'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Infine, sono stabilite le sanzioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali, nonché per i mancati controlli da parte dei soggetti preposti.

Il Capo II riguarda l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

In particolare, l'articolo 3 novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, integrando, a decorrere dal 15 dicembre 2021, la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Inoltre, riduce - sempre con decorrenza dal 15 dicembre 2021 - da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato verde generato dal completamento di un ciclo di vaccinazione o dall'eventuale dose unica prevista e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo.

Anche l'articolo 4 introduce modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021, con decorrenza dal 6 dicembre 2021. Nello specifico, modifica l'articolo 9-bis, relativo all'impiego di certificazioni verdi COVID-19, inserendo gli alberghi e le altre strutture ricettive tra le attività per usufruire delle quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi. Conseguentemente, non fanno più eccezione all'obbligo di certificazione verde, in zona bianca, i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati. Si prevede, inoltre, la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere, in zona bianca, tranne per l'accesso alle predette strutture da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

Ulteriori novelle riguardano l'articolo 9-*quater* relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto. In particolare, si sopprime l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde per l'accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e per i collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; si estende l'obbligo di certificazione verde ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale; si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde per l'accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale; si

estende l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Viene poi specificato che sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto, oltre ai soggetti esenti, anche i minori di età inferiore a dodici anni. Si stabilisce, infine, che per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi possano essere svolte secondo modalità a campione.

L'articolo 5 reca ulteriori modifiche all'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021, stabilendo - con decorrenza dal 29 novembre 2021 - il principio secondo cui, nelle zone gialle e arancioni, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, oggetto di sospensione o di limitazione in base alle misure inerenti all'emergenza epidemiologica, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Sono esclusi dall'ambito delle nuove norme i servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché le mense e i servizi di *catering* continuativo su base contrattuale.

L'articolo 6 contiene disposizioni transitorie. Per il periodo che va dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 si prevede che lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali nelle zone gialle siano previste limitazioni siano consentiti nelle zone bianche solo ai soggetti in possesso di un certificato verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, nonché ai minori di età inferiore a dodici anni e ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale. Anche in questo caso, sarà sufficiente una qualunque certificazione verde solo per servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e *catering* continuativo su base contrattuale.

Nell'ambito del Capo III, concernente i controlli e le campagne d'informazione, l'articolo 7 demanda ai prefetti l'adozione di un piano per effettuare i controlli del rispetto del possesso delle certificazioni verdi. Tale piano è adottato dal prefetto entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previa consultazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I controlli sono effettuati dalle forze di polizia e dal personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in maniera costante e anche a campione. Si prevede che il prefetto trasmetta al Ministro dell'interno una relazione, con cadenza settimanale, inerente ai controlli effettuati nell'ambito del territorio di competenza. Si dispone, altresì, che tali attività siano svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 demanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elaborazione di un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il Sars-CoV-2.

L'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione della disciplina transitoria - di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011 - relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 72, comma 3 del decreto legislativo n. 101 del 2020, che ha dettato la nuova disciplina per evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. L'articolo 10, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) chiede se sia previsto lo svolgimento di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, se la Commissione è di questo avviso, si potrebbe fissare per le ore 12 di giovedì 2 dicembre il termine per comunicare i soggetti da audire e svolgere le audizioni martedì 7 e giovedì 9 dicembre.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ritiene che si potrebbe fissare per le ore 12 di martedì 14 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che sarebbe preferibile fissare il termine per mercoledì 15 dicembre, in modo da poter disporre di più tempo, dato che la formulazione degli emendamenti inizierà solo dopo la conclusione delle audizioni, e dedicare la giornata di martedì 14 allo svolgimento della discussione generale.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) concorda con la proposta del senatore Augussori.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) si rimette alla maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 12 di mercoledì 15 dicembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate per domani, mercoledì 1° dicembre, alle ore 9 e alle ore 14, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. [2185](#) (modifica disciplina Corte dei conti) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 175 (pom.) del 02/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 175
GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,55.

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2185
(MODIFICA DISCIPLINA CORTE DEI CONTI)*

1.3.2.1.6. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021
307^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport
(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport
(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport
(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva
(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che si sono svolte le audizioni informali e che nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena concluso è stata convenuta, come preannunciato, l'istituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo base.

La Commissione prende atto.

Il Comitato ristretto sarà composto, oltre che dal presidente Parrini e dal relatore Grimani, dai senatori Augussori, Biti, Bressa, Malan, Pagano, Ruotolo, Sbroolini e Toninelli.

La prima riunione del Comitato sarà convocata domani pomeriggio, alle ore 15.

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.10 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.

Riferisce che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata assunta l'unanime determinazione di chiedere al Governo di non far confluire il contenuto del decreto -legge di proroga dello stato di emergenza, di imminente pubblicazione, tramite un emendamento, nel testo del decreto in esame. Ciò è funzionale sia a una rapida conclusione dell'*iter* alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno, sia, di conseguenza, a evitare i rischi di una decadenza del provvedimento.

Peraltro sono attese per domani ulteriori decisioni del Governo, che inevitabilmente si tradurranno in un terzo decreto - legge, la cui eventuale trasfusione, a sua volta, nel testo in esame, non sarebbe possibile, poiché determinerebbe una compressione dei tempi ancora meno compatibile con il termine di scadenza del 25 gennaio.

Un cammino di conversione autonomo del decreto di proroga dello stato di emergenza, sarebbe l'opzione più rispettosa delle prerogative parlamentari: a quel punto l'ulteriore decreto che sarà emanato potrebbe agevolmente confluirci, qualora il Governo lo ritenesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) rileva criticamente come le Camere siano private di ogni potere decisionale, ormai completamente avvocato dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), al riguardo, nota come lo stesso Parlamento abbia delle responsabilità nella riduzione del proprio prestigio: in tema di legge di bilancio, ricorda infatti come la Commissione abbia dato un parere sugli emendamenti nel quale richiamava, sotto forma di osservazione, la necessità di rispettare quanto disposto dalla legge rinforzata, adottata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, circa il contenuto della legge di bilancio. Tra gli emendamenti approvati, ciò nonostante, ve ne sono numerosi aventi carattere localistico e micro-settoriale, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, e perciò dello stesso articolo 81 della Costituzione. Per il futuro sarà necessario, in casi simili, dare un parere contrario.

Il [PRESIDENTE](#) dà quindi conto delle ulteriori determinazioni dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute che saranno convocate a partire dall'11 gennaio prossimo si è concordato di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 2310 e connessi (indennità di funzione dei sindaci), n. 1642 (*quorum* referendum art. 132 Costituzione), n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), n. 1359 (istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto) e 2185 (modifica disciplina Corte dei conti). Sui disegni di legge n. 270 (tutela minori e donne nella comunicazione), n. 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) e n. 1650 (imprese sociali di comunità) si attendono le proposte dei rispettivi comitati ristretti. Inoltre si avvieranno le audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato. Riguardo i disegni di legge nn. 1900 (Commissione notizie false) e 897 (videosorveglianza), il cui esame è sospeso da tempo, si è ritenuto di svolgere un'interlocuzione tra i

Gruppi per superare gli elementi di divergenza.

Si è convenuto altresì di iscrivere successivamente all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 2479 (riconoscimento del diritto di accesso alla rete *internet*), ove assegnato, il disegno di legge n. 1444 (Osservatorio nazionale sostegno psicologico personale Forze di polizia), e il disegno di legge n. 2410 (Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro).

In ogni caso, alla ripresa dei lavori e sulla base del calendario di gennaio dell'Assemblea nonché del Parlamento in seduta comune, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza per meglio definire la programmazione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) informa che, quanto al disegno di legge n. 1650, ha già predisposto una bozza di testo che sarà inviato ai componenti del Comitato ristretto.

CONVOCAZIONE COMITATO RISTRETTO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 747 e connessi (sport in Costituzione) è convocato domani, 23 dicembre, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata domani, 23 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica altresì che un'ulteriore seduta è convocata domani, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2463](#)

Art. 5

5.6 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.7 (testo 2)

[Vitali](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni

previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.9 (testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.10 (testo 2)

[Quagliariello](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 310 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
310ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile 2021.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame del disegno di legge è stato rimesso alla sede plenaria nella seduta della Sottocommissione per i pareri del 20 aprile.

Avverte che la Commissione di merito ha nel frattempo predisposto un nuovo testo unificato, sul quale la Commissione è chiamata a pronunciarsi.

In qualità di relatore, pertanto, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario sull'emendamento 11.14 e non ostativo sui restanti emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte contrario e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Si passa alla votazione.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, in attesa che in sede referente siano superate le criticità ancora esistenti, in particolare con riferimento ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) ritiene incomprensibile un'astensione, sebbene in sede consultiva, su un provvedimento che mira a incidere sull'economia reale e che non dovrebbe scontentare neanche i datori di lavoro. Infatti, l'aumento del salario minimo consentirebbe loro di avvalersi di collaboratori più qualificati e motivati. La misura appare quanto mai necessaria in una fase così difficile, nella quale - a causa della pandemia - sono aumentate le disuguaglianze, a vantaggio di coloro che si arricchiscono grazie ai mercati finanziari.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che l'intento della Lega è appunto quello di non interferire con i lavori della Commissione referente, impegnata a risolvere alcune questioni complesse, pur considerando apprezzabile l'obiettivo dell'iniziativa legislativa in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo ha chiesto per le vie brevi di fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno prima dell'inizio delle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. A tale proposito, ricorda che l'Esecutivo ha anche manifestato l'intenzione di presentare un emendamento per la rifusione nel provvedimento all'esame del disegno di legge n. 2489.

Propone pertanto la data di venerdì 21 gennaio.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), pur ritenendo particolarmente ristretti i margini di tempo a disposizione, concorda con la proposta del Presidente e formula l'auspicio che il Governo presenti quanto prima l'emendamento per la rifusione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) ritiene che sarebbe preferibile rinviare il termine al primo pomeriggio di lunedì 24 gennaio, considerato che i due decreti-legge in esame sono di recente emanazione.

Il PRESIDENTE sottolinea che l'intento è garantire uno svolgimento ordinato dei lavori, con un'adeguata istruttoria degli emendamenti, sia nel caso che il Presidente della Repubblica sia eletto al primo scrutinio, sia qualora le votazioni si protraggano a lungo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) osserva che, se il Presidente della Repubblica fosse eletto già nella giornata di lunedì, vi sarebbe poi un ampio margine a disposizione per l'esame dei due provvedimenti.

Il PRESIDENTE precisa che, per consentire l'esame in seconda lettura, il Senato dovrà licenziare il provvedimento entro i primi dieci giorni di febbraio. Ritiene, quindi, che l'obiettivo sia evitare eventuali ripercussioni sull'iter di conversione qualora l'elezione del Capo dello Stato determinasse conseguenze sull'assetto del Governo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) nota che, alla Camera dei deputati, il termine emendamenti sulla proposta di legge n. 2847, per la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, è stato fissato proprio per venerdì. Ipotizza, quindi, che si voglia coordinare l'esame dei tre testi, evitando che l'iter del decreto emanato più di recente sopravanzi quello dei provvedimenti di dicembre.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), nel ritenere ragionevoli le considerazioni proposte, conviene sulla data del 21 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2488 per le ore 17 di venerdì 21 gennaio. Propone altresì di fissare il termine per eventuali subemendamenti 72 ore dopo la presentazione dell'emendamento governativo per la rifusione del disegno di legge n. 2489 nel provvedimento in titolo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che, in ogni caso, il termine per i subemendamenti non sia fissato prima del pomeriggio di lunedì 24 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 2488 e 2489 saranno pubblicati, come di consueto, sulla pagina *web* della Commissione.

[\(2489\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione di quanto convenuto in sede di esame del disegno di legge n. 2488, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 settembre.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene opportuno istituire un Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi i Gruppi a indicare i nominativi dei rispettivi componenti del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292, 2997 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, al comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento anche delle province e delle città metropolitane nella composizione dell'architettura istituzionale della rigenerazione urbana;
- all'articolo 4,
 - al comma 1, con riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sarebbe necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere previsto dalla norma;
 - si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione del comma 3, che prevede un possibile aggiornamento annuale con DPCM del Programma, con la previsione del comma 2 che stabilisce l'inserimento del Programma in apposito allegato al Documento di economia e finanza, unificando le disposizioni in un unico comma; si valuti altresì di chiarire se l'adozione del DPCM in senso di aggiornamento implichi comunque il coinvolgimento dei soggetti indicati dal comma 1 della disposizione, con particolare riferimento alla Conferenza unificata;
- all'articolo 8, al comma 1, si segnala che tra gli enti chiamati a disciplinare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana dovrebbero essere contemplate anche le province;
- all'articolo 10, comma 3, nella ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, sarebbe preferibile non introdurre distinzioni tra i comuni capoluogo e le altre realtà urbane;
- in via generale, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia che preveda espressamente l'applicabilità delle norme recate dal provvedimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 11.14 parere contrario, in quanto la formulazione appare introdurre una disparità di trattamento sulla base della residenza dei proprietari o usufruttuari delle unità immobiliari;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom.) del 16/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2185

Riunione n. 1
MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2022

Relatore: [BREZZA \(Aut \(SVP-PATT, UV\)\)](#)
Orario: dalle 15,15 alle 15,35

[\(2185\)](#) CANDIANI ed altri. - *Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese*
(Seguito della discussione e rinvio)

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 318 (pom.) del 16/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2022
318ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport
(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport
(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport
(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva
(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2021.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Comitato ristretto, la cui riunione è appena terminata, ha comunicato dell'adozione di un testo unificato, presentato dal relatore, pubblicato in allegato, che si intende adottato per il seguito dell'esame.

Il termine per presentare eventuali emendamenti è fissato per venerdì 25 febbraio, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario VEZZALI esprime soddisfazione per l'ampia condivisione raggiunta nell'adozione

del testo base, a dimostrazione del fatto che lo sport è un valore universale, che deve essere valorizzato a tutti i livelli. Auspica, quindi, che l'*iter* proceda quanto più possibile speditamente, in modo da approvare la modifica costituzionale prima della fine della legislatura.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Presidente e il relatore per la capacità di sintetizzare efficacemente i testi in esame. Sottolinea che il disegno di legge n. 2478, a sua firma, sottolineava innanzitutto gli effetti positivi della pratica sportiva sul benessere psicofisico dell'individuo e, per questo motivo, proponeva di modificare l'articolo 32 della Costituzione. Ritiene tuttavia condivisibile anche il testo proposto dal Comitato ristretto e, quindi, la modifica dell'articolo 33 della Costituzione.

A suo avviso, l'obiettivo è la valorizzazione dello sport di base, orientato alla crescita e condivisione sociale, nel quale anche il volontariato svolge un ruolo importante. Per questo motivo, auspica che si possa procedere mantenendo l'orientamento comune, per una rapida approvazione del testo.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), nel ringraziare il relatore per l'efficace lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, esprime soddisfazione, a livello personale, per il risultato raggiunto e per l'apprezzamento da parte del Governo del testo base, che sottoporrà quanto prima alla valutazione del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) si associa ai ringraziamenti rivolti al relatore per l'efficace sintesi realizzata dei provvedimenti in esame, che consente di apportare un'altra modifica alla Costituzione, dopo quelle degli articoli 9 e 41 per il riconoscimento della tutela dell'ambiente. Ritiene che il riconoscimento a livello costituzionale del valore dello sport sia un segnale importante a livello politico, sebbene alcuni esperti di diritto costituzionale abbiano espresso perplessità su questa modifica, ritenendo tale principio già ricavabile dalla Costituzione. Nel condividere le considerazioni del senatore Augussori, sottolinea l'importanza della valorizzazione della pratica sportiva agonistica, dilettantistica e amatoriale, in quanto unisce le persone nello svolgimento di un'attività salutare per il benessere psicofisico dell'individuo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) si associa ai ringraziamenti al relatore, anticipando che si riserva di presentare alcune proposte di modifica per migliorare il testo.

Il relatore [GRIMANI](#) (*Misto*) esprime soddisfazione per la condivisione manifestata dal Governo e ringrazia i proponenti dei disegni di legge in titolo, che hanno offerto un valido contributo alla predisposizione di una formulazione concisa dal punto di vista stilistico e condivisa sotto il profilo dei contenuti. Si dichiara disponibile, attraverso gli emendamenti, ad affinare ulteriormente il testo.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ritiene che il testo predisposto dal Comitato ristretto possa essere considerato definitivo, in quanto coerente con lo stile sobrio e sintetico della Carta costituzionale.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) ritiene che nel Comitato ristretto sia stato raggiunto un alto livello di sintesi, con uno spirito di condivisione che è particolarmente importante quando si modifica la Costituzione. Auspica, pertanto, che vi sia la disponibilità a proseguire in questa direzione in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che, al termine della riunione del Comitato ristretto appena conclusa, il relatore ha proposto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 18 di mercoledì 23 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno 2021.

Il **PRESIDENTE** comunica che, nella riunione del Comitato ristretto appena conclusa, la relatrice ha annunciato che predisporrà un nuovo testo, da adottare come base per il seguito dell'esame la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DDL
N. [747, 2262, 2474, 2478, 2480](#)

NT

IL RELATORE

Art. 1.

1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva.».

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 323 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 1 MARZO 2022
323ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il disegno di legge n. **2224** ("Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"), a sua prima firma, già assegnato alla Commissione affari costituzionali, attiene alla materia oggetto del disegno di legge n. 2462 (recante norme su mandato dei sindaci, controllo di gestione e inconfiribilità di incarichi) e quindi dovrebbe essere esaminato congiuntamente.

Il **PRESIDENTE** assicura che si procederà all'incardinamento nella seduta di domani, mercoledì 2 marzo, nel corso della quale era già previsto l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 2462.

IN SEDE REDIGENTE

(1359) *Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti*
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato. Avverte che l'emendamento 2.0.1, a prima firma del senatore Augussori, è stato altresì sottoscritto dai senatori

Bressa, Magorno, Malan, Rojc, Ruotolo, Toninelli e Vitali.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.0.1, a sua prima firma, con il quale si propone che siano promosse campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Infatti, spesso le imprese e i lavoratori non sono consapevoli dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e non conoscono le misure da adottare per eseguire i lavori edili di bonifica o ristrutturazione in sicurezza.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.0.1, che recepisce la proposta - emersa nel corso delle audizioni - di prevedere un riconoscimento anche per i Comuni che si sono distinti per aver intrapreso importanti attività di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto su edifici o aree pubbliche.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 41 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia che potrebbe essere pronto a comunicare i propri pareri già nella seduta convocata per domani ma che occorrerebbe in ogni caso attendere il parere della Commissione bilancio per porli in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti, in attesa del parere della 5ª Commissione, riservandosi, di valutarne, nel frattempo, l'ammissibilità.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge di delegazione europea 2021 - già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati - su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede consultiva, per le parti di propria competenza, ai fini della trasmissione di una relazione alla 14ª Commissione.

Il testo si compone di 20 articoli e di un Allegato contenente l'elenco delle direttive europee da recepire in base alla delega recata dall'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a cinque direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti

europei e a una raccomandazione.

Con riferimento ai profili di competenza della 1a Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 13 che, per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
- b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
- c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
- d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

D'interesse della 1ª Commissione è anche l'articolo 14, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726. Nel dettaglio, oltre ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sono indicati anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;
- b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera precedente ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;
- c) adottare, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e favorire il più efficace perseguimento delle finalità degli atti eurounitari indicati, ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, del casellario giudiziale e dei decreti legislativi emanati in attuazione: della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario; della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI; della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

In conclusione, anticipa che proporrà uno schema di relazione favorevole, che sarà posto ai voti nella seduta già convocata per domani, mercoledì 2 marzo, in modo da consentire un esame più

approfondito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 12 di lunedì 7 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine emendamenti è stato fissato per le ore 12 di giovedì 3 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport

(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport

(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport

(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva

(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva

(2538) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport

(Seguito dell'esame congiunto, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2538 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 11 emendamenti e un ordine del giorno, riferiti al testo base proposto dal Comitato ristretto, pubblicati in allegato.

Avverte che è stato presentato un ulteriore disegno di legge costituzionale, l'Atto Senato 2538, a prima firma della senatrice Gallone.

In sostituzione del relatore Grimani, illustra quindi il disegno di legge n. 2538, recante una modifica all'articolo 32 della Costituzione, volta ad offrire un riconoscimento costituzionale al diritto allo sport. In particolare, aggiunge un comma all'articolo 32, con il quale si dispone che la Repubblica promuova e tuteli il diritto allo sport, nella sua accezione educativa e sociale e garantisca altresì le condizioni per agevolare e rendere effettivo l'accesso alla pratica sportiva e il suo esercizio, sia in forma individuale che in forma associata.

In conclusione, propone che il provvedimento sia trattato congiuntamente a quelli sul medesimo tema già all'esame della Commissione e che il testo unificato adottato come base per il seguito dell'esame nella seduta del 16 febbraio si intenda riferito anche al disegno di legge n. 2538.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#), considerata la convergenza raggiunta sul testo base nel Comitato ristretto, propone di verificare in quella sede la possibilità di una condivisione altrettanto ampia, alla luce degli emendamenti presentati.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente. Sebbene alcuni degli emendamenti presentati ripropongano la modifica dell'articolo 32 della Costituzione, in linea con quanto previsto dal disegno di legge n. 2478 a sua firma, conferma che si atterrà all'impegno assunto in occasione dell'adozione del nuovo testo assunto come base per il seguito dell'esame - con il quale si aggiunge un comma all'articolo 33 della Costituzione - nel Comitato ristretto, anche in segno di riconoscimento del valore di tale sede.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il senatore Augussori, sottolinea l'importanza della sede ristretta per favorire il raggiungimento di un punto di equilibrio tra le varie istanze e garantire così un dibattito più sereno.

Il senatore [BARBARO](#) (*FdI*) illustra complessivamente gli emendamenti presentati dal Gruppo Fratelli d'Italia, che sono volti, da un lato, a inserire la modifica all'articolo 32 della Costituzione e, dall'altro, a introdurre la parola "sport" in luogo dell'espressione "attività sportiva", che non sarebbe a suo avviso esaustiva, in quanto non comprenderebbe le attività sportive non organizzate. Sottolinea che il termine "sport" è stato utilizzato anche nell'articolo 165 del Trattato di Lisbona, a cui si sono conformate le principali legislazioni europee. Paveggia il rischio, infatti, che sia demandato al CONI il compito di stabilire, nell'apposito Registro pubblico, quali siano le attività sportive, come previsto anche dalla legge n. 91 del 1981.

Il [PRESIDENTE](#), nel riconoscere che la questione sia meritevole di approfondimento, propone di convocare una riunione del Comitato ristretto per le ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1359](#)

Art. 1

1.0.1

[Mantovani](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.1-bis

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto)

1. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Le campagne sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 2

2.0.1

[Augussori](#), [Bressa](#), [Magorno](#), [Malan](#), [Rojc](#), [Ruotolo](#), [Toninelli](#), [Vitali](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Elenco dei comuni virtuosi contro l'amianto)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito l' "Elenco dei Comuni virtuosi contro l'amianto", di seguito denominato elenco, per i Comuni che si sono distinti per aver intrapreso importanti attività di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto su edifici o aree pubbliche, ovvero che abbiano favorito e incentivato la bonifica da parte dei privati, o che abbiano intrapreso notevoli azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.

2. L'elenco è pubblico e può essere consultato dai cittadini sul sito internet della Presidenza del Consiglio.

3. Il Comune interessato presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri la domanda per l'iscrizione all'elenco, corredata della deliberazione del consiglio comunale e della documentazione attestante le attività di cui al comma 1 intraprese e programmate dall'Amministrazione comunale, allegando, a supporto della richiesta, eventuali studi e documenti.

4. La Commissione di cui all'articolo 4 esamina la domanda e dà comunicazione dell'esito al Comune richiedente. In caso di valutazione positiva, la Commissione provvede automaticamente all'iscrizione nell'Elenco e il Comune può veicolare tale informazione nei modi e con i mezzi che ritiene più opportuni.

5. La Commissione provvede altresì all'iscrizione nell'elenco dei Comuni che risultano assegnatari del titolo onorifico di cui all'articolo 2.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2185](#)

Art. 1

1.1

Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri in via preventiva nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a due milioni di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche su specifiche fattispecie, purché sempre in via preventiva e di valore complessivo non inferiore a un milione di euro. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2023.».

1.2

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali».

1.3

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «degli altri organismi di diritto pubblico nazionali» con le seguenti: «delle società e dei gruppi, di cui all'allegato A del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

1.4

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «nelle materie di contabilità pubblica,» inserire le seguenti: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso,»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «anche su specifiche fattispecie» con le seguenti: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione di euro».*

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;*

b) *all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente: «Razionalizzazione del controllo preventivo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;*

2) *dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.»;*

c) *all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente: «Rafforzamento del controllo concomitante, ai fini*

dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

2) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ripresa e resilienza» inserire le seguenti: «, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.».*

1.5

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nelle materie di contabilità pubblica,» inserire le seguenti: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

1.6

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «anche su specifiche fattispecie»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva».*

1.7

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche su specifiche fattispecie».

1.8

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In tutti i casi previsti dal presente articolo, il parere può essere reso solo in via preventiva.».

1.9

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «anche su specifiche fattispecie» con le seguenti: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione di euro».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

1.10

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «È esclusa la gravità della colpa per gli atti di amministrazione conformi ai pareri resi, ai sensi dell'articolo 69, comma 2 e dell'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.».

1.11

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «gestionali» con le seguenti: «di amministrazione».

1.12

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.».

1.13

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli atti di amministrazione successivi all'entrata in vigore della presente legge.».

1.14

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva».

Art. 2

2.1

[Valente](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «contratti stessi», inserire le seguenti: «; altri contratti passivi se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato»;

b) alla lettera b), capoverso «1-ter», sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2 sono dimezzati. I termini»;

c) alla lettera b), capoverso «1-quater», sopprimere le seguenti parole: «con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti».

2.2

[Cioffi](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere i capoversi: «1-ter» e «1-quinquies».

2.3

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «sono dimezzati. I termini»;

b) sopprimere il capoverso «1-quinquies».

2.4

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applicano ai piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Razionalizzazione del controllo preventivo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Art. 3

3.1

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ripresa e resilienza» inserire le seguenti: «, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rafforzamento del controllo concomitante, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

3.2

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata».

3.3

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.4

[Valente](#)

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «può nominare» inserire le seguenti: «previa diffida nei confronti del dirigente responsabile dell'esecuzione» e, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nei confronti della delibera di nomina si può ricorrere alle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.».

3.0.1

[D'Alfonso](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezione Autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".«

3.0.2

[D'Alfonso](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»

3.0.3

[Grassi](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

b) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale.";

c) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»

3.0.4

[Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Responsabilità erariale)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «e fino al 30 giugno 2023» sono soppresse.».

Art. 4

4.1

[Valente](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Risorse assegnate al bilancio della Corte dei conti».

4.2

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, attribuzioni e poteri del Consiglio di presidenza della Corte dei conti sono uniformati a quelli riconosciuti al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa dall'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186.».

4.3

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

Sopprimere il comma 2.

4.4

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Sopprimere il comma 2.

4.5

[Modena](#), [Vitali](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dai precedenti articoli, i componenti elettivi dell'attuale Consiglio di presidenza perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.»

4.6

[Malan](#), [La Russa](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dai precedenti articoli, i componenti elettivi dell'attuale Consiglio di presidenza perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.»

4.7

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per un periodo non superiore a due anni»

4.8

[D'Alfonso](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, al termine di ciascun anno di mandato, trasmettono ai Presidenti delle Camere una Relazione a firma congiunta sullo stato di attuazione delle riforme di cui alla presente legge.»

4.9

[Grassi](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Riccardi](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è eletto dal Consiglio di Presidenza tra i rappresentanti del Parlamento del Consiglio di Presidenza di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

4-ter. Il Presidente della Corte dei conti dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina del Presidente della Repubblica e non è rinnovabile.»

4.10

[Grassi](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Riccardi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è eletto dal Consiglio di Presidenza tra i rappresentanti del Parlamento del Consiglio di Presidenza di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15.»

4.11

[Grassi](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Riccardi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Presidente della Corte dei conti dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina del Presidente della Repubblica e non è rinnovabile.»

4.0.1

[D'Alfonso](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizione transitoria)

1. Al fine di implementare compiutamente le funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla presente legge, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti presenti alla data di entrata in vigore della presente legge perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.»

4.0.2

[Grassi](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga del mandato dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti)

Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla più recente legislazione, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, della legge 13 aprile 1988, n. 117, perdurano nella carica fino al completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.»

4.0.3

[Gallicchio](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche al codice di giustizia contabile)

1. Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1 - Articolo 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il pubblico ministero territorialmente competente, inoltre, notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il pubblico ministero, decorsi 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto pagamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore ai sensi dell'art. 214, procede con l'iscrizione a ruolo del debito ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.";

b) l'Allegato 1 - Articolo 214 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 - Articolo 214.

1. A seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute presso la Tesoreria dell'amministrazione o ente titolare del credito, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio.

2. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione dovrà tempestivamente comunicare al pubblico ministero l'avvenuto versamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore e dare comunicazione dell'eventuale decadenza dal beneficio.

4. La riscossione del credito erariale è, in ogni caso, effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.";

c) l'Allegato 1 - Articolo 215 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 - Articolo 215.

1. A seguito dell'iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei Conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

2. L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al debitore una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.";

d) l'Allegato 1 - Articolo 216 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 - Articolo 216.

1. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui

beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile."».

4.0.4

[Grassi](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche agli articoli 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174, Codice di Giustizia contabile, in tema di esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti)

1. Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 213, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il pubblico ministero territorialmente competente, inoltre, notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.

4. Il pubblico ministero, decorsi 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto pagamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore ai sensi dell'art. 214, procede con l'iscrizione a ruolo del debito ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali. ".

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214

(riscossione del credito erariale)

1. A seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute presso la Tesoreria dell'amministrazione o ente titolare del credito, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio.

2. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione dovrà tempestivamente comunicare al p.m. l'avvenuto versamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore e dare comunicazione dell'eventuale decadenza dal beneficio.

4. La riscossione del credito erariale è, in ogni caso, effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali."

c) l'articolo 215 è sostituito con il seguente:

"Art. 215

(iscrizione di ipoteca sui beni del debitore)

1. A seguito dell'iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei Conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

2. L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al debitore una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1."

d) l'articolo 216 è sostituito con il seguente:

"Art. 216

(natura privilegiata del credito erariale)

1. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile."

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [747](#), [2262](#), [2474](#), [2478](#), [2480 NT](#)

G/747, 2262, 2474, 2478, 2480 NT/1/1

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge modificativo dell'articolo 33 della Costituzione
premessò che:

il testo in esame riguarda la cultura e l'istruzione e che, analogamente a quanto già avvenuto nell'ambito del Trattato Ue grazie al Trattato di Lisbona, come anche in altri Stati dell'Ue, propone di introdurre il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport;

con tale disposizione diventa onere della Repubblica assicurare che la pratica dello sport sia realmente universale, accessibile a tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e, congiuntamente, diventa opportuno porre in essere tutte quelle iniziative che ne assicurino la tutela e la sicurezza e ne sia rafforzato l'impegno per la protezione dei minori, per una gestione integra e sana che garantisca anche la parità di genere;

l'inserimento dello sport nell'ambito dell'art 33 della Costituzione rappresenta una opportunità per accrescere l'impegno non solo per la fruizione, ma anche a farne conoscere i benefici per il benessere e la salute della nostra società, sia da un punto di vista terapeutico, sia preventivo, sia educativo;

nell'evidenziare inoltre la capacità dello sport di generare socializzazione, è necessario assicurare la pratica delle discipline sportive specificatamente rivolte alle persone con bisogni speciali le quali dalla socializzazione ricevono particolari benefici;

nel riconoscerne il valore culturale per la società, è altresì necessario che si tenga conto non solo della sua pratica per tutte le generazioni, ivi comprese le persone più vulnerabili e le persone anziane alle quali va garantita la possibilità di sviluppare l'invecchiamento attivo;

l'inserimento del portato culturale dello sport in Costituzione responsabilizza le autorità ai diversi livelli anche ad affrontare lo sport in tutte le sue dimensioni, ivi comprese quelle che afferiscono la sicurezza e la legalità connesse al mercato economico, legale ed illegale, che si attiva in connessione con i grandi eventi sportivi, e perciò, a titolo di esempio diventa importante sviluppare una politica che assicuri finanziamenti sostenibili, vantaggi economici ed innovazione per tutti, e ampliare la lotta contro il doping e la corruzione rafforzando anche l'impegno nel contesto della cooperazione internazionale;

l'inserimento di questa disposizione in Costituzione coincide con il drammatico vento di guerra, ora in EurAsia, comunque molto vicina a noi, e non è possibile non richiamare l'attenzione sulle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di re-insediamento nei riguardi dei successi olimpici dei nostri sportivi per evidenziare il ruolo che lo sport rappresenta nel mondo, e non solo per il benessere e la qualità della vita delle persone, ma anche quale linfa per l'unità tra i popoli. A tale riguardo basterà ricordare il valore simbolico che nella storia è stato dato ai cinque cerchi della bandiera olimpionica, in cui a ogni colore corrisponde un continente e che, con l'essere tra loro inanellati, simboleggiano lo spirito di fratellanza che caratterizza i Giochi Olimpici;

la sua portata valoriale, anche nel campo internazionale dell'agonismo delle Olimpiadi e delle Para olimpiadi, avvicina le popolazioni costruendo comunità e lottando contro gli atteggiamenti

xenofobi e il razzismo e anche per questa ragione è opportuno valorizzare le potenzialità dello sport per fornire un contributo importante all'integrazione di tutte le persone,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative:

per continuare a compiere progressi verso l'introduzione di obiettivi nazionali basati anche sugli orientamenti dell'UE in materia di attività fisica e sviluppare norme e condizioni effettive per l'accesso dei disabili alle strutture e agli eventi sportivi;

che accrescano la qualità educativa e dell'istruzione nell'ambito delle scuole di conciliazione tra istruzione e agonismo, assicurandone la presenza in tutto il Paese;

che riconoscano che lo sport contribuisce all'acquisizione e allo sviluppo di abilità e competenze utili, come per esempio organizzazione, responsabilità e comunicazione che offrono ai giovani ulteriori opportunità attraverso forme di apprendimento informale;

che, attivino, soprattutto in determinate aree del Paese, quella rete di sicurezza che lo sport può rappresentare proprio per quei giovani che si trovano ai margini della società;

che possano rilanciare le attività di volontariato che svolge un ruolo anche per ciò che riguarda gli aspetti della promozione della salute pubblica attraverso l'attività fisica;

di cooperazione europea ed internazionale per giungere alla definizione di risposte comuni efficaci alle sfide poste dal problema della manipolazione delle competizioni sportive, dell'esigenza di rafforzare le azioni anti riciclaggio di denaro, di assicurare lealmente il controllo dei diritti dei media e la lotta contro il coinvolgimento delle attività criminali, in particolare del crimine organizzato, nella manipolazione delle competizioni sportive che, per loro natura sono di rilevanza transnazionale.

Art. 1

1.1

[De Petris, Ruotolo](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[De Petris, Ruotolo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Dopo le parole: «All'articolo» sostituire la parola: «33», con la seguente: «32»;*

2. *Sostituire le parole: «riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva», con le seguenti: «promuove il completo benessere fisico, sociale e mentale dell'individuo.»*

1.3

[Iannone, Malan, Barbaro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 32 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport in tutte le sue forme.»

1.4

[De Petris, Ruotolo](#)

Dopo le parole: «All'articolo», sostituire la parola «33», con la seguente: «32»;

1.5

[Iannone, Barbaro, Malan](#)

Sostituire le parole: «All'articolo 33», con le seguenti: «All'articolo 32»

1.6

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

All'articolo, sostituire le parole: «ricreare il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva» con le seguenti: «promuove il completo benessere fisico, sociale e mentale dell'individuo»

1.7

[Biti](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«La Repubblica riconosce il valore dell'attività sportiva sul piano educativo, sociale e del benessere psicofisico e ne promuove la diffusione.».

1.8

[Barbaro](#), [Iannone](#), [Malan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

1.All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport in tutte le sue forme.»

1.9

[Gallone](#), [Galliani](#), [Toffanin](#), [Binetti](#)

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «dell'attività sportiva» con le seguenti: « dello sport e garantisce, promuove e tutela la pratica sportiva».

1.10

[Malan](#), [Barbaro](#), [Iannone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'attività sportiva», aggiungere le seguenti: «in tutte le sue forme.»

1.11

[Binetti](#), [Gallone](#)

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: «attività sportiva» inserire le seguenti: « e ne assicura l'accessibilità universale, in particolare alle persone con bisogni speciali e agli anziani»

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 324 (pom.) del 02/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022
324ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport
(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport
(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport
(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva
(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva
(2538) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 1º marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, all'esito del Comitato ristretto di ieri, cui ha partecipato anche il sottosegretario Vezzali, si è convenuto di mantenere la formulazione del testo unificato, ma di integrarla con la previsione dell'emendamento 1.10, al fine di dare un'accezione quanto più possibile ampia al concetto di attività sportiva.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/747, 2262, 2474, 2478, 2480 NT/1/1 che, in assenza della

proponente, è fatto proprio dal senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*).

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno in esame.

L'ordine del giorno G/747, 2262, 2474, 2478, 2480 NT/1/1 è quindi accolto dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 1.1. Invita a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10. Invita le proponenti a ritirare l'emendamento 1.11.

La rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4 e 1.6 decadono per assenza dei proponenti.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 1.3. Non accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 1.5 e pertanto ne chiede la votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.5, che risulta respinto.

La senatrice [BITI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1.7.

Il senatore MALAN ritira l'emendamento 1.8.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.9 e lo ritira.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.10, che risulta approvato.

Il senatore VITALI, in assenza delle proponenti, fa proprio l'emendamento 1.11 e lo ritira.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime soddisfazione per l'approvazione del testo concordato nel Comitato ristretto. Puntualizza di aver insistito in quella sede per l'inserimento dell'espressione "attività sportiva" in luogo di "sport", per evitare di modificare il testo della Costituzione con un termine della lingua inglese, per quanto ormai ampiamente acquisito anche in quella italiana. Ritiene che la modifica apportata con l'emendamento 1.10, che aggiunge la specificazione "in tutte le sue forme" sia la soluzione migliore. Annuncia pertanto il proprio voto favorevole.

La senatrice [BITI](#) (*PD*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole. Ringrazia i colleghi per l'ottimo lavoro svolto, per di più in tempi rapidi. Con il nuovo testo in esame, si riconosce una tutela costituzionale anche all'attività sportiva, che è un veicolo importante per la socialità, la salute, la cultura e l'educazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) manifesta la propria soddisfazione per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, con il contributo del relatore e del presidente Parrini, nonché il supporto del

Governo, che è stato particolarmente utile per definire l'ambito dell'attività sportiva meritevole di tutela. Con l'espressione individuata, cioè "attività sportiva in tutte le sue forme", si intende non solo quella organizzata, ma qualsiasi attività personale che procura benessere psicofisico e ha valore educativo e sociale.

A nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) esprime il proprio ringraziamento al relatore, ai colleghi e al Presidente della Commissione per il lavoro "di squadra" svolto, nonché al sottosegretario Vezzali per il suo impegno sulla materia fin dalla scorsa legislatura. Con il riconoscimento a livello costituzionale del valore dello sport, infatti, si colma una lacuna rispetto agli ordinamenti degli altri Paesi europei. Sottolinea che l'attività sportiva deve essere considerata un elemento fondamentale della riforma del *welfare*, in quanto è uno strumento utile per contrastare le dipendenze e favorire l'inclusione sociale e la riduzione delle disuguaglianze sociali, economiche e culturali.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) ringrazia i colleghi e la rappresentante del Governo per il proficuo lavoro svolto con spirito di collaborazione. Ciò ha consentito di attribuire un importante riconoscimento al mondo dello sport, che coinvolge milioni di persone e migliaia di piccole società, la cui attività è portata avanti grazie al contributo dei volontari e all'impegno dei dirigenti, degli atleti e dei loro genitori. Auspica che in questo modo sia possibile rendere l'attività sportiva accessibile a tutti i giovani.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) esprime soddisfazione perché, dopo l'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione, è stata apportata una ulteriore modifica costituzionale in modo appropriato, con una formula sintetica, comprensibile e lessicalmente corretta. Auspica che ora si proceda rapidamente, per concludere la doppia lettura nei due rami del Parlamento e promuovere effettivamente la diffusione della pratica sportiva a tutte le età.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) si associa ai ringraziamenti per l'approfondito lavoro svolto, sia nel Comitato ristretto, sia nella sede plenaria. Si tratta di una modifica puntuale e necessaria, il cui *iter* è auspicabile che proceda rapidamente anche nell'Aula del Senato e alla Camera dei deputati.

Il sottosegretario VEZZALI ringrazia il Presidente, il relatore e tutti i componenti della Commissione, per aver condiviso l'importanza del riconoscimento a livello costituzionale del valore educativo dell'attività sportiva. Ritiene che lo sport, insieme alla famiglia e alla scuola, siano i tre principali ambiti di formazione dei ragazzi, affinché da adulti diventino cittadini consapevoli. Si unisce all'auspicio formulato da più parti che il testo sia approvato quanto prima possibile anche dalla Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la Commissione e la rappresentante del Governo per il soddisfacente risultato raggiunto, peraltro in tempi contenuti. Esprime la propria convinzione che allo sport debba essere riconosciuta pari dignità di altri beni da tutelare a livello costituzionale. Infatti, l'attività sportiva è uno strumento per imparare il rispetto delle regole, migliorare la salute psicofisica e favorire l'inclusione sociale. Assicura che si farà interprete presso la Conferenza dei Capigruppo dell'esigenza di calendarizzare quanto prima il disegno di legge costituzionale in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi al relatore Grimani il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del nuovo testo unificato dei disegni di legge costituzionale in titolo, con la modifica accolta nel corso dell'esame, nonché l'incarico di apportare le necessarie correzioni formali.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, propone uno schema di relazione favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole, avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), non essendo garantita la presenza di un rappresentante del Governo per il seguito dei lavori, invita a valutare quali provvedimenti già assegnati in sede redigente potrebbero essere rimessi alla sede referente per consentire in ogni caso la trattazione.

Si apre un breve dibattito, al termine del quale la Commissione conviene di rimettere alla sede referente i disegni di legge n. [2462](#) (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico), n. [2229](#) (Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza) e n. [2410](#) (Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro). I disegni di legge nn. [2185](#) (Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese) e [2495](#) (Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi) vengono invece mantenuti nella sede redigente.

IN SEDE REDIGENTE

(2462) Deputato PELLA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione. Rimessione all'Assemblea)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto dalla Commissione, l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà in sede referente in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2229) Emanuele PELLEGRINI. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in

istituti di assistenza

(Discussione. Rimessione all'Assemblea)

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto dalla Commissione, l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà in sede referente.

(2410) RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto dalla Commissione, l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(2229) Emanuele PELLEGRINI. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Esame e rinvio)

Il relatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra la proposta in esame, d'iniziativa del senatore Emanuele Pellegrini, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede una compartecipazione da parte dello Stato ai costi sostenuti dagli enti locali per l'affidamento dei minori a comunità di tipo familiare o a istituti di assistenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983.

Dispone inoltre che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano definite le modalità concrete di attuazione, ivi incluse la forma di contributo e la percentuale di compartecipazione alle spese da parte dello Stato.

L'articolo 2 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri. A tale proposito, ritiene opportuno verificare se la quantificazione delle spese sostenute dagli enti locali debba essere aggiornata.

Sottolinea che questa problema riguarda in modo trasversale amministrazioni di differente appartenenza politica, ma soprattutto piccoli centri periferici rispetto alle grandi città metropolitane o localizzati su determinati assi di comunicazione, e rischia di provocarne il *default* finanziario.

Ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali per constatare l'ampiezza e la gravità del fenomeno, che purtroppo risulta in crescita.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del relatore, propone di fissare per le ore 12 di venerdì 11 marzo il termine entro il quale i Gruppi dovranno indicare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2410) RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) chiede se si ritenga necessario svolgere audizioni.

La relatrice [ROJC](#) (PD) si rimette alla Commissione.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) ritiene che sarebbe utile svolgere qualche audizione, per comprendere l'entità del problema.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 12 di venerdì 11 marzo il termine entro il quale i Gruppi dovranno indicare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, in particolare gli articoli 13 e 14, si esprime in senso favorevole.

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 325 (pom.) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2022
325ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini, per l'interno Scalfarotto e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1º marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, a seguito della valutazione di ammissibilità e proponibilità delle proposte di modifica, la Presidenza ha valutato improponibili per materia gli emendamenti sostanzialmente identici 4.0.3 e 4.0.4, perché modificano diversi articoli del codice di giustizia contabile nella diversa materia dell'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti, riproducendo integralmente il contenuto del separato disegno di legge n. 1070.

Gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.9 sono invece inammissibili perché in parte riproducono il contenuto del vigente articolo 46 della legge n. 238 del 2021 (Legge europea 2019-2020) e in parte non sono coordinati con esso.

Avverte, inoltre, che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il senatore **GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare l'ammissibilità dell'emendamento 4.0.4, che renderebbe più efficace la possibilità di riscossione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il **PRESIDENTE** assicura che effettuerà un supplemento di riflessione sulla proposta in esame, per quanto le motivazioni della dichiarazione di improponibilità sembrano inoppugnabili.

Propone di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti, in attesa del parere della Commissione

bilancio.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene preferibile conoscere il parere della 5a Commissione prima di procedere alla illustrazione, per evitare di soffermarsi sulle proposte su cui si avrà un parere contrario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Discussione e rinvio)

Il relatore [PERILLI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato, recante la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Ricorda, in via preliminare, che tale attività, consistente nel trasferire agli attori politici le istanze imprenditoriali o di altri gruppi rappresentanti interessi socialmente legittimati, in Italia è totalmente priva di regolazione, nonostante nelle ultime legislature numerosi progetti di legge siano stati presentati in materia.

Il provvedimento si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto dell'intervento, individua i principi ispiratori della disciplina introdotta dal testo ed enumera le finalità generali che intende perseguire, ovvero:

- garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali e agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali sia da parte dei cittadini, sia da parte delle rappresentanze degli interessi;
- consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

L'articolo 2 individua i soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi e le caratteristiche dell'attività di *lobbying*.

Le attività di rappresentanza di interessi si configurano in ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta da specifici soggetti, i rappresentanti di interessi, in modo professionale. Tali attività si esplicano attraverso molteplici modalità quali la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali e di ogni altra attività volta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche.

Sono definiti poi i soggetti destinatari della presente normativa («rappresentanti di interessi», «portatori di interessi» e «decisori pubblici») e i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali («processi decisionali pubblici»).

L'articolo 3 esplicita i casi di esclusione dall'applicazione della nuova normativa.

In particolare, le disposizioni introdotte non trovano applicazione nei confronti dei seguenti soggetti: giornalisti e funzionari pubblici, per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione; più in generale, persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione; rappresentanti dei Governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri; rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute; partiti, movimenti e gruppi politici in relazione all'attività svolta per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione. Inoltre, le disposizioni non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta da: enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici; partiti o movimenti politici; esponenti

di organizzazioni sindacali; esponenti di organizzazioni imprenditoriali.

Dal punto di vista oggettivo, le disposizioni non si applicano: ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale; all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente; alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali; all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), del Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi. Il Registro, tenuto in forma digitale, è articolato in due parti: una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica, tramite SPID o carta di identità elettronica. I soggetti che intendano svolgere l'attività di rappresentanza di interessi hanno l'obbligo di iscriversi nel Registro, dichiarando, tra gli altri, i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi per conto del quale è svolta l'attività di relazione e le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività. È poi indicata una serie di categorie di persone che non possono iscriversi nel Registro. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è affidata l'organizzazione del Registro e la sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del comitato di sorveglianza istituito presso la medesima Autorità. Le modalità di organizzazione del Registro e della sua pubblicazione sono stabilite con regolamento dell'AGCM da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa procedura di consultazione pubblica.

L'articolo 5 introduce l'obbligo da parte di ciascun rappresentante di interessi di tenere e aggiornare con cadenza settimanale una propria agenda degli incontri con i decisori pubblici. I dati dell'agenda sono pubblicati, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione ed è prevista la possibilità di opposizione, da parte dei decisori pubblici, alla pubblicazione di informazioni non veritiere.

L'articolo 6 prevede l'adozione di un codice deontologico da parte del comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici alla cui istituzione presso l'AGCM è dedicato l'articolo 7. Nello specifico, il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto da un magistrato della Corte di cassazione, da un magistrato della Corte dei conti e da un membro del CNEL che svolge le funzioni di presidente del Comitato. Tutti i componenti rimangono in carica cinque anni. Al comitato, oltre alla tenuta e al controllo del Registro, sono attribuite le seguenti funzioni: ricevere le relazioni annuali che i rappresentanti di interessi sono tenuti a trasmettere ogni anno e curarne la pubblicazione nel Registro; redigere una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere; vigilare e raccogliere segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni della legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irrogare le sanzioni. Con riferimento all'attività parlamentare, si prevede che le funzioni del comitato di sorveglianza siano svolte da una Commissione bicamerale, composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Il disegno di legge individua poi alcuni diritti e obblighi in capo agli iscritti al Registro, rispettivamente agli articoli 8 e 9.

In particolare, l'articolo 8 riconosce a tali soggetti i diritti di: presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti; svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti; accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti nel rispetto della normativa

generale in materia di accesso agli atti e in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Le forme e le modalità di esercizio di tali facoltà sono rimesse a provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni e delle Province autonome, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. Si specifica altresì che, nell'ambito della propria autonomia, gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento ai principi del presente provvedimento.

Per quanto concerne gli obblighi a cui sono tenuti gli iscritti nel Registro, l'articolo 9 prevede, innanzi tutto, il divieto per i rappresentanti di interessi di corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti a decisori pubblici. Prevede inoltre l'obbligo di ciascun rappresentante di interessi di trasmettere al comitato di sorveglianza, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente. Il comitato di sorveglianza è tenuto, a sua volta, a redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sull'attività dei lobbisti, nella quale possono essere segnalate eventuali criticità e formulate proposte. L'articolo 10 regola in modo unitario la procedura di consultazione che ciascun decisore pubblico può indire, qualora intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale.

L'articolo 11 reca la disciplina sanzionatoria per l'eventuale violazione di obblighi stabiliti dal provvedimento nei confronti del rappresentante di interessi.

L'articolo 12 dispone un incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fino a trenta unità, in ragione delle nuove competenze attribuitele, provvedendo alla copertura dei relativi oneri.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria e altre disposizioni finali.

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) condivide la proposta di svolgere alcune audizioni, stante la complessità della materia oggetto del disegno di legge. Sarebbe importante comprendere quali soggetti attualmente svolgono l'attività di *lobbying*, pur in assenza di un quadro di regole certe. Ricorda che da tempo si avverte l'esigenza di introdurre una disciplina in materia, ma finora l'unico tentativo più significativo è stato quello della Camera dei deputati, che nel 2016 ha approvato un codice di condotta dei deputati e la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) sottolinea che, nei prossimi mesi, l'attenzione sarà concentrata sui provvedimenti di attuazione delle riforme previste dal PNRR, oltre che sulle questioni relative al conflitto in Ucraina. Vi è quindi il rischio che i margini per l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo siano molto ristretti.

Il testo in esame, tuttavia, già approvato in prima lettura a larghissima maggioranza, è l'esito di un ampio e approfondito lavoro - sotto il profilo tecnico, politico e giuridico - svolto dalla Camera dei deputati, dal quale tutti, compresa la propria parte politica, hanno rinunciato ad istanze in nome di una soluzione condivisa: in ragione di ciò, si potrebbe valutare anche l'opportunità di non apportare ulteriori modifiche. È probabile, infatti, che non sia possibile ottenere una sintesi migliore di quella raggiunta dall'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di una normativa importante, che consentirebbe una maggiore trasparenza dei processi decisionali, riconducendo all'interno del Parlamento scelte e indirizzi che altrimenti rischierebbero di essere influenzati da rappresentanti di interessi al di fuori delle sedi istituzionali.

Conviene, sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, purché breve.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) conviene sulla rilevanza del lavoro svolto in prima lettura e sulla esigenza, sottolineata dal senatore Toninelli, di concludere prima possibile l'iter del provvedimento. Tuttavia, non esclude che sia necessario affinare ulteriormente, anche se

limitatamente, il testo. Sarà quindi importante audire esperti in materia, al fine di valutare se sia opportuno confermare il testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) concorda sulla opportunità di approfondire la materia attraverso lo svolgimento di audizioni, tanto più che il Gruppo Fratelli d'Italia, alla Camera dei deputati, nella votazione finale sul provvedimento in esame si è astenuto. A suo avviso, se c'è la volontà politica, il tempo a disposizione è sufficiente per approvare definitivamente il disegno di legge entro la fine della legislatura anche apportando modiche: peraltro, non riterrebbe opportuno che il monocameralismo di fatto cui ormai si assiste per i provvedimenti di iniziativa governativa si estendesse anche a quelli di origine parlamentare.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), integrando il suo intervento, precisa di concordare sull'opportunità di approvare rapidamente il disegno di legge, in via definitiva, ma senza conculcare le prerogative del Senato di esaminarlo in modo approfondito e - se necessario - di modificarlo. Anche se vi sono organizzazioni di rappresentanza di interessi che si sono *dotate* di un codice etico, è necessario introdurre una regolamentazione dell'attività di lobbying per porre fine al fenomeno di affaristi che, approfittando della confusione del quadro normativo, tentano di incidere sull'operato del legislatore.

Il [PRESIDENTE](#), all'esito del dibattito, sottolinea che non vi è alcuna contrarietà pregiudiziale a confermare il testo approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, non è possibile accogliere in via pregiudiziale la proposta del senatore Toninelli di approvare il disegno di legge senza modifiche, prima ancora di esaminarlo in modo approfondito, con il contributo della società civile, dal momento che la politica svolge un'importante funzione di mediazione di interessi.

Propone quindi di fissare il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione per le ore 12 di venerdì 11 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 1° marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 12 di lunedì 7 marzo, sono stati presentati 26 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte che le senatrici Parente, Ginetti e Garavin hanno sottoscritto gli emendamenti presentati dalla senatrice Conzatti.

Propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti, data l'assenza della relatrice, impegnata in attività legate alla Giornata internazionale della donna in qualità di Presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2462) Deputato PELLA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico, approvato dalla Camera dei deputati
(2224) AUGUSSORI ed altri. - Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
(Esame congiunto e rinvio)

Prende la parola il sottosegretario SCALFAROTTO per informare la Commissione che a breve, probabilmente entro dieci giorni, sarà sottoposto al Consiglio dei ministri il testo di riforma del testo unico degli enti locali, nel quale saranno affrontate sia la questione del terzo mandato dei sindaci, oggetto dei provvedimenti in titolo, sia quella della incandidabilità in Parlamento dei sindaci di Comuni con più di 20.000 abitanti.

Nell'assicurare che il Governo non intende interferire con i lavori parlamentari, ritiene necessario chiarire - per un ordinato svolgimento della discussione - che l'Esecutivo non potrebbe non tener conto di una decisione definitiva delle Camere su aspetti oggetto dei disegni di legge in esame e su cui attualmente vi è una dialettica all'interno delle forze politiche di maggioranza.

Si apre un dibattito.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime il proprio apprezzamento per l'annuncio della tanto attesa riforma del testo unico degli enti locali. Rileva, tuttavia, che la questione del terzo mandato dei sindaci assume particolare rilevanza e urgenza, in vista della ormai prossima tornata elettorale amministrativa. È infatti sostanzialmente impossibile che la complessiva riforma del TUEL sia approvata entro il mese di aprile.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che il Governo non intende imporre il proprio orientamento. Tuttavia, sulla base di un rapporto di leale collaborazione istituzionale, è necessario che sia chiaro il quadro della situazione, prima di procedere all'esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'inopportunità di sospendere l'esame del testo licenziato dalla Camera dei deputati, su cui peraltro si è formata un'ampia maggioranza. Del resto, la questione dell'incandidabilità in Parlamento dei sindaci di Comuni con più di 20.000 abitanti, per quanto rilevante, non riveste particolare urgenza, a differenza della norma relativa al terzo mandato dei sindaci dei piccoli Comuni, che incide sulla operatività degli enti locali nei prossimi mesi.

Il relatore [VITALI](#) (FIBP-UDC), nel riconoscere l'urgenza di avviare l'esame dei due provvedimenti in titolo per porre rimedio a una lacuna che potrebbe ostacolare la funzionalità delle amministrazioni locali in vista delle prossime elezioni amministrative, chiede al Governo di chiarire se l'eventuale approvazione dei testi in esame potrebbe costituire un punto di non ritorno anche per l'Esecutivo. In tal caso, infatti, si troverebbe in difficoltà a svolgere la funzione di relatore, essendo personalmente

favorevole alla estensione del terzo mandato ai sindaci di Comuni fino a 15.000 abitanti e contrario alla candidatura in Parlamento dei sindaci di Comuni oltre i 20.000 abitanti.

Il sottosegretario SCALFAROTTO ribadisce che il Governo, essendo sostenuto da una maggioranza molto ampia e composita, non potrebbe non tener conto del pronunciamento di entrambi i rami del Parlamento sul medesimo testo. Pertanto, si troverebbe nella situazione di dover espungere la norma dal testo di riforma del TUEL, oppure di uniformarla a quella già approvata dalle Camere. Sottolinea, in ogni caso, che la valutazione politica sull'opportunità di procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo spetta ai Gruppi parlamentari.

Il relatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) avverte che potrebbe trovarsi nella situazione di rimettere il mandato di relatore.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento, in origine, era molto corposo. Il testo licenziato dalla Camera, invece, è composto da soli tre articoli, che vertono sulle uniche questioni su cui è stato possibile raggiungere un'intesa. Nell'eventualità che nel testo del Governo si raggiunga un punto di mediazione più elevato, ritiene opportuno attendere alcuni giorni per conoscere l'articolato predisposto dall'Esecutivo. Qualora vi fosse un ritardo, tanto da pregiudicare la possibilità di far entrare in vigore la norma sul terzo mandato dei sindaci entro le amministrative di maggio, allora si potrebbe procedere senza ulteriori indugi all'approvazione dei disegni di legge in titolo. Diversamente, si potrebbe modificare il testo all'esame della Commissione tenendo conto dell'orientamento del Governo e rinviarlo alla Camera per l'approvazione definitiva.

Il relatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente.

Il sottosegretario SCALFAROTTO assicura che l'intenzione del Governo è approvare la riforma del TUEL entro la fine della legislatura. Auspica, quindi, che il testo sia pronto entro il termine indicato e che l'iter parlamentare possa iniziare senza ulteriori ritardi.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che eventualmente si potrebbe stralciare ab origine dal testo del Governo e rimettere all'esame del Parlamento le questioni controverse, tra cui anche quella del terzo mandato dei sindaci.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esorta a considerare con attenzione i tempi per l'entrata in vigore della nuova norma: sarebbe necessario, infatti, concludere l'iter entro il 31 marzo, per consentire ai sindaci dei piccoli Comuni, già al secondo mandato, di ricandidarsi.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, per evidenti ragioni, qualora si estendesse il terzo mandato ai sindaci di Comuni fino a 5.000 abitanti, sarebbe possibile successivamente, con il testo d'iniziativa governativa, innalzare ulteriormente il limite, ma di certo non tornare a quello di 3.000 abitanti. Invita quindi il relatore a svolgere la relazione sui disegni di legge in esame.

Il relatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge n. 2462, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca alcune modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) su controllo di gestione e limite al numero di mandati consecutivi dei sindaci nei piccoli Comuni, nonché norme su inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.

Il testo si compone di tre articoli.

L'articolo 1 dispone l'inconfiribilità di incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico nei confronti di coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, relativo ai "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione". A tal fine è novellato

l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 39 del 2013 che, nel testo vigente, prevede l'inconferibilità, nei confronti di coloro che sono stati condannati per i richiamati reati, di incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, integrando tale disposizione con il riferimento anche agli incarichi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico. L'articolo 2, mediante una novella all'articolo 196, comma 1, del TUEL, esclude i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal novero degli enti locali che sono tenuti ad applicare il controllo di gestione.

L'articolo 3 novella l'articolo 51 del TUEL, che disciplina la durata del mandato del sindaco, del presidente della Provincia e dei consigli e dispone in materia di limitazione dei mandati.

In particolare, dispone che i sindaci che abbiano svolto un numero di mandati consecutivi superiore al limite previsto non siano ricandidabili, mentre nel testo vigente dell'articolo 51, comma 2, del TUEL essi sono considerati non rieleggibili.

Stabilisce, inoltre, che i sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano svolgere fino a tre mandati consecutivi, con conseguente intervento di coordinamento.

Prevede, infine, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, che attualmente riserva solo ai sindaci di Comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame verte sulla stessa materia del disegno di legge n. 2224 a prima firma del senatore Augussoni, che passa quindi a illustrare. Il provvedimento modifica l'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Nello specifico, prevede che il limite di due mandati consecutivi non si applichi ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, precisando altresì che ai medesimi sindaci sia comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.

Dispone, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, che attualmente riserva solo ai sindaci di Comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.

Considerato che i due disegni di legge riguardano la medesima materia, propone di esaminarli congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana di mercoledì 23 febbraio e rinviata nella seduta di martedì 1° marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 36 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore **TONINELLI** (M5S), considerato il ristretto numero di emendamenti presentati, propone di convocare una ulteriore riunione del Comitato ristretto per valutare la possibilità di mediazione sulle proposte di modifica e accelerare così l'iter del disegno di legge.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, il **PRESIDENTE** dispone la convocazione del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che le modifiche da apportare all'Accordo tra il Governo italiano e quello del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa prevedono l'applicazione della legge penale del Paese ospitante sul personale civile e sui membri delle Forze armate. Esprime dubbi e preoccupazioni a tale riguardo, perché vi sarebbe una evidente disparità tra le tutele riconosciute dal Qatar al personale ivi operante e quelle garantite dall'ordinamento italiano. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) dichiara che si asterrà dalla votazione. Ritiene che proprio oggi, 8 marzo, bisognerebbe tenere conto che in Qatar le donne sono vittime di gravi discriminazioni.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia, sottolineando la lontananza del Qatar dalla cultura giuridica occidentale.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare la recente visita del Ministro degli affari esteri in Qatar per la fornitura di gas liquefatto necessaria a far fronte alla crisi energetica legata alla eventuale sospensione dell'approvvigionamento da parte della Russia, sottolinea che la questione dell'accordo nel suo complesso, esorbita dalle competenze della Commissione affari costituzionali. Tuttavia, ritiene preferibile rinviare la votazione dello schema di parere per un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1650](#)

Art. 1

1.1

[Comincini](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Alle cooperative e loro consorzi si applicano le norme del codice civile, le norme speciali e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita e, per gli aspetti non disciplinati e in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto e le norme del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

1.2

[Binetti](#)

Al comma 1, lett. b), al capoverso « 5-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire l'alinea con il seguente: «Ai fini del presente decreto, si considera altresì impresa di interesse generale quell'attività imprenditoriale svolta al fine di creare comunità e migliorare la qualità della vita delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività imprenditoriale, e che operi perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l'attività dell'impresa sociale di comunità dovrà essere finalizzata a contrastare fenomeni di spopolamento, declino sociale ed economico, degrado ambientale ed è posta in essere da una impresa sociale di comunità che stabilisca la propria sede legale e operi in via stabile e principale: »*

- *dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) in uno o più comuni individuati come piccoli comuni rurali ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 »*

1.3

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis», alinea, dopo le parole: «impresa sociale di comunità», inserire le seguenti: «che adotti modalità di gestione responsabili e trasparenti e».

1.4

[Comincini](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «5-bis», alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi del comma 3»;*

b) *sopprimere il capoverso «5-ter».*

1.5

[Di Piazza](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 2,» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

1.6

[Briziarelli](#)

Al comma 1, capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 2,», sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».

1.7

[Pagano](#)

Al comma 1, capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 2,», sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».

1.8

[Comincini](#)

Al comma 1, capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 2,» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

1.9

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 2,» sostituire la parola «e» con la seguente: «ovvero».

1.10

[Binetti](#)

Al comma 1, lett. b), al capoverso 5«-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale»;*

b) alla lettera f) sostituire le parole: «dell'artigianato artistico locale », con le seguenti: «dell'artigianato locale, ivi compreso quello artistico».

1.11

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-ter», dopo la parola: «territorio», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della normativa specifica di ciascuna attività»

1.12

[Malan](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-ter», dopo la parola: «territorio» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della normativa specifica di ciascuna attività».

1.13

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-quater», apportare le seguenti modificazioni.

a) *dopo la parola:«operatività», aggiungere le seguenti: «, esclusivamente nelle aree individuate al comma 5-bis»;*

b) *sopprimere le parole: «ovvero operino con carattere di continuità».*

1.14

[Malan](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «operatività», aggiungere le seguenti: «, esclusivamente nelle aree individuate al comma 5-bis»;*

b) *sopprimere le parole: «ovvero operino con carattere di continuità».*

1.15

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «operatività», aggiungere le seguenti: «, prevalentemente nelle aree individuate al comma 5-bis»;*

b) *sopprimere le parole: «ovvero operino con carattere di continuità».*

1.16

[Di Piazza](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le seguenti: «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.17

[Briziarelli](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le seguenti: «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.20

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le seguenti: «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.19

[Pagano](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le seguenti: «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.18

[Comincini](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le seguenti: «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.21

[Binetti](#)

Al comma 1, lett. b), al capoverso «5-quater» sostituire la parola:«ovvero» con le parole: «e che »

1.22

[Comincini](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis» dopo le parole: «società cooperativa», inserire le seguenti: «impresa sociale».

1.23

[Comincini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «di impresa sociale», sono aggiunte le seguenti "o di impresa sociale di comunità".

1.24

[Binetti](#)

Al comma 1, lett. d), al capoverso «4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), sostituire le parole: « utenti cittadini», con le parole: «abitanti nel territorio della comunità di riferimento»;

- alla lettera b), sostituire la parola: «utenti», con le parole: «abitanti nel territorio della comunità di riferimento»;

- alla lettera c), sostituire le parole: «cittadini utenti», con le parole: «abitanti nel territorio della comunità di riferimento»

1.25

[Di Piazza](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In riferimento all'operatività prevalente dell'impresa sociale di comunità nei territori e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria svolta.».

1.26

[Briziarelli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis: Con riferimento all'operatività prevalente nei territori e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria."

1.27

[Comincini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Con riferimento all'operatività prevalente nei

territori e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria.»

1.28

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «I-bis. Con riferimento all'operatività prevalente nei territori e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria»

1.29

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 2

2.1

[Evangelista](#)

All'articolo 2, al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 81, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sostituire le parole "ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5 con modalità non commerciali" con le seguenti: "ai suddetti enti del Terzo settore e alle imprese sociali di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5". »

2.0.1

[Evangelista](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Interventi in materia di superbonus effettuati dalle imprese sociali di comunità)

1. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460," aggiungere le seguenti: "dagli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, comprese le imprese sociali e le imprese sociali di comunità di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. »

Art. 3

3.1

[Evangelista](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), quinto periodo, dopo le parole "ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266," inserire le seguenti "agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le imprese sociali, incluse le imprese sociali di comunità, di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,"

b) comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le imprese sociali di comunità di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112." »

Art. 4

4.0.1

Evangelista

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di Fondo unico di giustizia)

1. All'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, inserire la seguente: "b-bis) in misura non inferiore ad un quarto, al Ministero della giustizia per assicurare il sostegno e il finanziamento delle attività svolte dagli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali di comunità, destinatarie di immobili ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo del 6 ottobre 2011, n. 159;" »

Art. 5

5.1

Comincini

Sopprimere il comma 1.

5.2

Comincini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le regioni hanno la facoltà di individuare categorie di soggetti svantaggiati ulteriori a quelle previste dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 cui destinare eventualmente agevolazioni e sovvenzioni che gravino esclusivamente sulle ordinarie disponibilità delle regioni medesime. Le categorie di soggetti di cui al primo periodo non concorrono al computo della percentuale minima del 30% di soggetti svantaggiati ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, necessaria per il mantenimento della qualifica di cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge».

5.0.1

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO
DI LEGGE
N. 1785

Art. 1

1.0.1

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure per garantire la trasparenza nei processi di nomina parlamentare)

1. Nei processi di nomina parlamentare, i componenti dei collegi sono eletti all'esito di una procedura di selezione delle candidature il cui avviso viene pubblicato nei siti internet della Camera e del Senato della Repubblica. Le modalità di presentazione delle candidature prevedono che debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula debbano essere pubblicati negli stessi siti internet.

2. Le candidature sono riservate a soggetti caratterizzati da competenza e da comprovata esperienza nel settore.».

Art. 2

2.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Equilibrio di genere nelle autorità indipendenti)

1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di composizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. *Nella scelta dei componenti dell'Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato. Tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi*».

2. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al comma 3, al quinto periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «: *per i primi sei rinnovi, risulta eletto, da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l'uno e per l'altro genere*» e, al sesto periodo, dopo le parole: «*all'elezione di un nuovo commissario*» sono inserite le seguenti: «, *dello stesso sesso del commissario da sostituire,*».

3. All'articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), è aggiunto in fine il seguente periodo: «*Nella scelta dei componenti dell'Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi*».

4. All'articolo 153, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di composizione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, al secondo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «: *per i primi sei rinnovi, risulta eletto, da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l'uno e per l'altro genere*».

5. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di composizione dell'Autorità nazionale anticorruzione, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente e i componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

6. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di composizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*Nella scelta dei componenti, i Ministri competenti e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri della Commissione, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi*».

7. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di composizione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*Nella scelta dei componenti della Commissione, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, in modo che non possano esservi più di cinque membri dello stesso genere, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi*».

8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 giugno 1974, n. 216, in materia di composizione della Commissione nazionale per le società e la borsa, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti della Commissione, il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

9. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: «nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481» sono soppresse e le parole: «della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 14 novembre 1995, n. 481»;

b) al comma 1-*ter*, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato. Tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

10. Le nomine effettuate in violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo sono nulle.

11. Nella scelta dei presidenti delle autorità di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, si tiene conto del principio dell'equilibrio di genere, nella misura di almeno due quinti, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni.».

2.2

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sostituire la parola: «sesso», ovunque ricorra, con la seguente: «genere»;*
- b) *al comma 4, sostituire la parola: «sesso», con la seguente: «genere»;*
- c) *al comma 7, sostituire la parola: «sesso», con la seguente: «genere».*

2.3

[Binetti](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «dello stesso sesso del commissario da sostituire» con le seguenti: «tenuto conto dell'applicazione del principio della parità di genere di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*»*

2.4

[Binetti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. L'elenco dei candidati e delle candidate alle due commissioni di cui all'art 3, quarto periodo, sottoposti ad elezione da parte della Camera dei Deputati e del Senato è composto nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere"».

2.5

[Conzatti](#), [Evangelista](#), [Sbrollini](#), [Parente](#), [Ginetti](#), [Garavini](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di composizione delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e per le telecomunicazioni, dopo il primo periodo è inserito il

seguinte: «Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri di ciascuna Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.

9-ter. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, in materia di composizione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti, il Ministero competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di riequilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.

9-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, in materia di composizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nella scelta dei componenti, il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di riequilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.».

b) al comma 10, sostituire le parole: «ai commi da 1 a 9», con le seguenti: «ai commi da 1 a 9-quater».

c) Al comma 11, sostituire le parole: «ai commi da 1 a 9», con le seguenti: «ai commi da 1 a 9-quater».

2.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Nel caso di nomine effettuate in violazione del principio di equilibrio di genere, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, gli organi competenti alla nomina hanno sessanta giorni di tempo per provvedere a ripristinare l'equilibrio tra i generi. Decorso inutilmente detto termine, i soggetti nominati decadono dalla carica e si provvede alla nomina nei modi e nei termini previsti dalla legge.».

2.7

[Binetti](#)

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Il monitoraggio e la vigilanza sulla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo sono affidati al Ministro delegato per le pari opportunità;

10-ter. Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità, approva il regolamento sulla vigilanza delle disposizioni relative all'applicazione del principio di pari opportunità di genere in tutte le autorità indipendenti, organi delle società a controllo pubblico, delle società quotate e degli organismi di consulenza del governo».

2.8

[Vitali](#)

Sopprimere il comma 11

2.9

[Conzatti](#), [Evangelista](#), [Sbrollini](#), [Parente](#), [Ginetti](#), [Garavini](#)

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Per ciascuna delle autorità di cui al presente articolo, i presidenti sono eletti o nominati in modo da garantire che il successivo in ordine cronologico sia sempre di genere diverso rispetto al precedente.»

Art. 3

3.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per la loro attribuzione», aggiungere le seguenti: «nonché, in caso di mancato adeguamento al principio dell'equità di genere, delle ragioni del mancato rispetto».

3.2

[Conzatti](#), [Evangelista](#), [Sbrollini](#), [Parente](#), [Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Nella scelta degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura del sessanta per cento sulla misura sul totale delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo e un organo di controllo collegiale, lo Statuto prevede che la scelta degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti rispettivamente dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".»

3.3

[Conzatti](#), [Parente](#), [Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Nella scelta degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo e un organo di controllo collegiale, lo Statuto prevede che la scelta degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti rispettivamente dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58".»

3.4

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico e nel conferimento delle deleghe, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri e di due quinti qualora sia composto da cinque membri, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine e dei conferimenti effettuati in corso d'anno; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi.»»

3.5

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «almeno nella misura di due quinti», con le seguenti: «almeno nella misura di un terzo qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri e di due quinti qualora sia composto da cinque membri; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

3.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Alla rubrica, sostituire le parole: «società controllate da pubbliche amministrazioni», con le seguenti: «società a controllo pubblico».

3.0.1

[Conzatti](#), [Evangelista](#), [Sbrollini](#), [Parente](#), [Ginetti](#), [Garavini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Equilibrio di genere nelle società partecipate)

1. Al fine di assicurare *standard* minimi di equilibrio di genere e trasparenza, presso il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio è istituito l'Albo delle società partecipate a controllo pubblico, i cui membri devono essere nominati da soggetti politici. Sono altresì indicati i termini per la presentazione delle domande e i requisiti per la candidatura, sulla base del settore di attività delle società medesime.

2. Per i medesimi scopi è istituito un Albo delle competenze per la raccolta di tutte le candidature riferite alle nomine nelle società di cui al comma 1. L'iscrizione non è obbligatoria per competere alla nomina.

3. Al fine di potenziare la trasparenza, è possibile procedere all'audizione dei candidati e delle candidate da parte del competente organo di nomina.»

Art. 4

4.1

[Binetti](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter», al secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «Qualora la scelta dei componenti di un comitato di consulenza», *con le seguenti:* « Qualora la scelta dei componenti dei comitati, dei commissari, e delle strutture di cui al paragrafo 1»

b) *sostituire le parole:* « il comitato è integrato da esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, al fine di assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato» *con le seguenti:* « la scelta dei componenti è nulla».

4.2

[Binetti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole:* « la vigilanza sulla applicazione delle disposizioni medesime»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. L'autorità competente per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni medesime è il Ministro delegato per le pari opportunità, che agisce in base all'applicazione del regolamento di cui all'art 2, comma 10-ter.

4.0.1

[Conzatti](#), [Evangelista](#), [Sbrollini](#), [Parente](#), [Ginetti](#), [Garavini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Equilibrio di genere negli organi di garanzia)

1. All'articolo 22, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella elezione dei componenti del Consiglio superiore si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente periodo.»

2. All'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nella elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresì le modalità di

sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente periodo».

3. All'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'elezione dei rappresentanti del Parlamento, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente periodo».

4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'elezione dei rappresentanti del Parlamento, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente periodo.»

4.0.2

[Conzatti](#), [Evangelista](#), [Sbrollini](#), [Parente](#), [Ginetti](#), [Garavini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni di principio per le Regioni)

1. Le Regioni disciplinano le norme generali in materia di nomine, designazioni e rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

2. Al fine di promuovere il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nel momento dell'avvio della procedura i soggetti titolati a presentare la candidatura sono tenuti a proporre, per gli organismi collegali, nominativi di persone di entrambi i generi purché rispondenti alle competenze richieste dal bando.

3. Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale pubblicano annualmente, ciascuno per la propria competenza, l'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con le modalità organizzative disposte nei rispettivi statuti, anche alle regioni ad autonomia speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

4.0.3

[Conzatti](#), [Evangelista](#), [Sbrollini](#), [Parente](#), [Ginetti](#), [Garavini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni di principio per gli Enti locali)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nei seguenti organi: nelle giunte e negli organi collegali non elettivi del comune e della provincia; negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti; infine, nei consorzi, associazioni tra comuni, società di capitali e consortili, istituti di credito e loro enti di controllo o fondazioni, università, politecnici, teatri, musei, istituzioni e fondazioni culturali.

b) Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali inviano entro il 31 dicembre di ogni anno i regolamenti sulle nomine al Dipartimento della Pari opportunità della

Presidenza del Consiglio per la verifica del rispetto dei principi contenuti di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* del presente articolo».

c) Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di garantire standard minimi di trasparenza dei procedimenti, gli enti locali pubblicizzano adeguatamente, nei mesi di gennaio per il primo semestre e luglio per il secondo semestre, l'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.

6-*ter*. Al fine di promuovere il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nel momento dell'avvio della procedura i soggetti titolati a presentare la candidatura sono tenuti a proporre, per gli organismi collegali, nominativi di persone di entrambi i generi purché rispondenti alle competenze richieste dal bando.».

4.0.4

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire con il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Osservatorio per la vigilanza del rispetto del principio dell'equilibrio di genere)

1. Presso il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio per la vigilanza del rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con il compito di svolgere attività di vigilanza e trasmettere segnalazioni e proposte per l'adozione di buone pratiche in tema di equilibrio di genere, anche ai fini della redazione della relazione triennale di cui all'articolo 5. L'Osservatorio è composto da esperti di comprovata esperienza nel settore delle pari opportunità e degli studi sull'equilibrio di genere. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione dell'Osservatorio.

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 5

5.1

[Conzatti](#), [Evangelista](#), [Sbrollini](#), [Parente](#), [Ginetti](#), [Garavini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Osservatorio per il monitoraggio sull'attuazione del principio di pari opportunità nei procedimenti di nomina)

1. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio è istituito un Osservatorio per il monitoraggio sull'attuazione del principio di pari opportunità nei procedimenti di nomina.

2. L'Osservatorio ha il compito di:

a) monitorare il rispetto delle norme volte a garantire l'equilibrio di genere in relazione a tutti i destinatari della presente legge, segnalare ai soggetti interessati la mancata ottemperanza a tali disposizioni;

b) con riferimento agli enti pubblici alle autorità amministrative indipendenti e agli organi di garanzia, pubblicizzare le informazioni relative alle scadenze dei collegi in carica, ai termini per la presentazione delle candidature e ai criteri di valutazione adottati per la selezione;

c) con riferimento alle società partecipate, pubblica l'Albo delle società partecipate, con relative scadenze dei termini per la presentazione delle candidature e l'Albo pubblico delle

competenze;

d) con riferimento a Regioni ed enti locali, valutare il rispetto da parte dei regolamenti degli enti locali in materia di nomine delle previsioni di cui alla presente legge.

3. Ogni due anni l'Osservatorio trasmette una relazione periodica al Parlamento sull'attuazione dei principi di cui alla presente legge, dando conto di tutte le nomine effettuate, delle relative proporzioni per genere e delle relative procedure di nomina seguite.».

5.2

[Binetti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire le parole: « tre anni» con le seguenti: «ogni anno, entro l'8 marzo»;*

- *aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. La relazione annuale di cui al comma 1 dovrà indicare anche le misure adottate per la rimozione degli ostacoli all'applicazione dell'equilibrio di genere negli organismi di cui alla presente legge nonché le sanzioni applicate a fronte delle eventuali irregolarità riscontrate»*

Art. 6

6.1

[Vitali](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La presente legge ha validità per dieci anni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.».

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 326 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022
326ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio ha richiesto la relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Avverte che l'esame del provvedimento sarà seguito, in rappresentanza del Governo, dal Sottosegretario Bini.

Il relatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ribadisce di aver concluso l'istruttoria sugli emendamenti ma, prima di procedere, sarebbe preferibile conoscere il parere della Commissione bilancio.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) rileva la necessità di affrontare la questione della mancata nomina dei giudici delle Sezioni regionali della Corte dei conti da parte delle Regioni, per evitare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Alla luce del nuovo ordinamento che si intende approvare, si potrebbe trasferire questo onere a carico della Corte dei conti. Una eventuale modifica in tal senso, tuttavia, potrebbe essere inserita solo dal relatore, essendo ormai scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) osserva che già l'esame del disegno di legge in titolo, di carattere ordinamentale, sta richiedendo più tempo per i necessari approfondimenti da parte della Commissione bilancio. L'introduzione di una modifica nel senso indicato dal senatore Malan, pur

essendo del tutto condivisibile, ostacolerebbe l'*iter* del provvedimento, impedendone probabilmente l'approvazione.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) prende atto che sia preferibile intervenire all'interno di un altro provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), in attesa del parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute circa quaranta richieste di audizione, che potranno essere programmate a partire dalla prossima settimana. Trattandosi tuttavia di un provvedimento approvato quasi all'unanimità dalla Camera dei deputati, invita i Gruppi - in particolare quelli di Forza Italia e Partito democratico, oltre a quelli del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva - a ridurre della metà le audizioni proposte, limitandosi ad acquisire eventualmente un contributo scritto da parte dei soggetti che non saranno auditi. In ogni caso, entro domani mattina, mercoledì 16 marzo, dovranno essere segnalati i nominativi dei soggetti da convocare effettivamente in audizione.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene opportuno riflettere sulla effettiva utilità delle audizioni richieste, dal momento che il disegno di legge ha ricevuto un ampio consenso in prima lettura e considerato che l'inserimento di eventuali modifiche finirebbe per ostacolarne l'approvazione definitiva.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) concorda con il senatore Bressa.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ribadisce l'inopportunità di apportare correttivi al testo, seppure condivisi ed effettivamente migliorativi, in quanto si finirebbe per compromettere il raggiungimento dell'obiettivo finale, cioè quello di disciplinare finalmente l'attività di rappresentanza di interessi. Si potrebbe quanto meno ridurre il numero delle audizioni, contenendole in due giorni al massimo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene condivisibili le osservazioni del senatore Bressa. Tuttavia, pur convenendo sull'opportunità di accelerare l'*iter* del provvedimento, respinge l'ipotesi di decidere fin d'ora di recepirlo senza modifiche, anche se è già stato esaminato a lungo nell'altro ramo del Parlamento. Peraltro, la Camera spesso dedica molto tempo e cura all'esame di disegni di legge approvati anche all'unanimità dal Senato.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito, ribadisce la propria proposta di ridurre almeno della metà il numero delle audizioni richieste.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Rinvio del seguito della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 8 marzo.

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S) informa che la scorsa settimana si è svolta una proficua riunione del Comitato ristretto, nel corso della quale è iniziato l'esame degli emendamenti. Giovedì 17 marzo si terrà una nuova riunione del Comitato ristretto, alla quale auspica che partecipino tutti i Gruppi, in modo da completare poi l'esame del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Rinvio del seguito della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° marzo e rinviata nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere. Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il Gruppo M5S ha chiesto un ulteriore rinvio per poter svolgere altre verifiche. Nel ricordare che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sui profili di costituzionalità dell'atto, acconsente alla richiesta, pur sottolineando che non sarebbe giustificabile un tempo eccessivamente lungo per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 369)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il relatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, che contiene il regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

Il provvedimento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021, recante misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

In via preliminare, ricorda che l'articolo 6 del predetto decreto-legge prevede che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottino entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione. Con tale Piano si intende assorbire, in un'ottica di massima razionalizzazione e semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, racchiudendoli in un unico atto.

Lo stesso articolo 6, al comma 5, dispone che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (termine prorogato al 31 marzo 2022 dal decreto-legge n. 228 del 2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

Lo schema di regolamento si compone di due articoli.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge che prevedono gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

L'articolo 2 prevede modifiche, soppressive o sostitutive, di parole o proposizioni di altre norme primarie, anche al fine di espungere il riferimento agli adempimenti assorbiti dal Piano per sostituirli con l'indicazione della relativa sezione/sottosezione del Piano stesso.

Segnala che il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata hanno evidenziato alcune modifiche che sarebbe necessario apportare.

Il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a predisporre già questa settimana uno schema di parere, sul quale potrà poi svolgersi la discussione.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) anticipa che intende formulare una proposta di parere favorevole, con osservazioni o condizioni che recepiscano le segnalazioni della Conferenza unificata - che a sua volta ripropone i rilievi dell'ANCI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - e del Consiglio di Stato.

I senatori [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) e [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) concordano con le considerazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di giovedì 10 marzo si sono svolte le audizioni del Ministro per le pari opportunità e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) precisa che il ministro Colao, nella sua relazione, ha illustrato anche una previsione delle attività che saranno svolte nel breve termine. Sebbene la Commissione dovrebbe

esprimersi sulla prima relazione relativa allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021, valuterà se integrare la proposta di parere anche con rilievi sulle misure da adottare nei prossimi mesi. Il testo sarà presentato informalmente questa settimana, in modo da porlo in votazione nel corso della prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 330 (pom.) del 29/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 29 MARZO 2022
330ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2462) Deputato PELLA ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico*, approvato dalla Camera dei deputati

(2224) AUGUSSORI ed altri. - *Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*

(2214) AIMI e MALLEGNI. - *Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite di due mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 12 di venerdì 25 marzo, sono stati presentati 11 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore [MALAN](#) (FdI), per agevolare la conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, ritira gli emendamenti del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), in sostituzione del senatore Vitali, relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ringrazia il senatore Malan per aver consentito alla Commissione di accelerare l'iter del disegno di legge e fare in modo così che entri in vigore prima delle prossime elezioni amministrative.

Comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo. Poiché non residuano emendamenti, è possibile procedere alla votazione del mandato al relatore sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) annuncia l'astensione dalla votazione, in analogia con l'orientamento espresso alla Camera dei deputati, in quanto dal testo originario sono state stralciate parti ritenute rilevanti dalla sua parte politica.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, esprime con soddisfazione un voto favorevole, in quanto il provvedimento garantisce la continuità amministrativa nei Comuni fino a 5.000 abitanti, in una fase ancora molto critica dopo la pandemia. Ringrazia la Commissione per il lavoro svolto per di più in tempi rapidi e auspica che si proceda in modo analogo anche in Assemblea.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ringrazia il senatore Malan per aver ritirato gli emendamenti, consentendo così di trasmettere all'Assemblea il disegno di legge in titolo in tempi rapidi, decisivi per l'entrata in vigore della norma prima della prossima tornata elettorale.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, in linea con il voto espresso dal Movimento 5 Stelle nell'altro ramo del Parlamento, dove è stato svolto un lungo e complesso lavoro alla ricerca di un punto di mediazione fra posizioni contrapposte. Sebbene permangano alcune criticità, nel complesso il testo è migliorato rispetto a quello originario.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) dichiara il proprio voto favorevole.

La senatrice [ROJC](#) (*PD*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole, sottolineando che la norma risponde alle attese dei sindaci e delle amministrazioni locali.

Il [PRESIDENTE](#) esprime compiacimento per lo svolgimento ordinato dei lavori, che sono stati opportunamente sospesi in attesa del testo del Governo di riforma organica del testo unico degli enti locali, di cui era stata annunciata la presentazione a breve termine. A causa del ritardo nell'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri, per non compromettere l'entrata in vigore della norma prima delle prossime elezioni amministrative, che presumibilmente si svolgeranno nel mese di giugno, si è convenuto di concludere senza ulteriori indugi *l'iter* del provvedimento già all'esame della Commissione.

Rileva che anche in questo caso, come sui temi dell'indennità di funzione e della responsabilità penale dei sindaci, si intende andare incontro alle esigenze delle amministrazioni locali, il cui efficace funzionamento è fondamentale per il sistema istituzionale del Paese.

Auspica quindi che la Conferenza dei Capigruppo inserisca con particolare urgenza il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea, affinché possa essere licenziato definitivamente quanto prima. Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi al relatore Vitali il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100, 4.100 e 6.100, pubblicati in allegato.

Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S) illustra l'emendamento 2.100, volto a sopprimere l'articolo 2, che prevedeva agevolazioni fiscali ulteriori per le imprese sociali di comunità. Questa norma, in particolare, avrebbe potuto essere censurata dalla Commissione bilancio. Conseguentemente, con gli emendamenti 4.100 e 6.100 si sopprimono gli articoli 4 e 6, che prevedono, rispettivamente, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e la copertura finanziaria.

L'emendamento 3.100, nel sopprimere l'articolo 3, fa venir meno il diritto di prelazione riconosciuto alle imprese sociali di comunità nell'assegnazione dei beni confiscati alla mafia, per evitare disparità con le altre imprese sociali.

L'emendamento 1.100, invece, precisa che le imprese sociali di comunità, proprio per le loro caratteristiche, devono svolgere specifici servizi nell'interesse del territorio, per evitarne lo spopolamento e il degrado.

Sottolinea di aver rinunciato a presentare un emendamento volto a inserire uno specifico riferimento alle imprese sociali di comunità nel codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, avendo appreso - dopo un'interlocuzione con il Governo - che non sarebbe stato valutato positivamente. La proposta, infatti, sarebbe stata ultronea, dato che, una volta approvato il disegno di legge, l'attuale formulazione del Codice consentirà già un pieno riconoscimento delle imprese sociali di comunità è già implicito nel testo in esame.

Essendo venute meno le disposizioni aventi carattere oneroso, auspica che si possa accelerare l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico di sollecitare in tal senso la 5ª Commissione.

Avverte che i subemendamenti potranno riguardare solo l'emendamento 1.100, essendo gli altri meramente soppressivi di articoli.

Propone pertanto di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore per le ore 16 di giovedì 31 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2410) RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), pur comprendendo il coinvolgimento emotivo causato dal drammatico eccidio di Castel Volturno del 18 settembre 2008, ritiene riduttivo circoscrivere la ricorrenza ai soli immigrati vittime di odio razziale e di sfruttamento sul lavoro. Oltre alla Giornata

mondiale contro lo sfruttamento minorile, infatti, non vi sono giornate in memoria di tutti coloro che sono oggetto di sfruttamento o di odio razziale, al di là del fatto che siano immigrati. Propone, pertanto, di ampliare l'ambito di intervento legislativo, in modo che, pur partendo da un fatto specifico, si possa cogliere l'occasione per ricomprendere altre fattispecie meritevoli di essere ricordate e ancora trascurate.

Stigmatizza la indisponibilità del coordinatore del tavolo tecnico per l'elaborazione del Piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso, presso il Ministero del lavoro, a essere audito. Si trattava peraltro dell'unica audizione richiesta dal Gruppo della Lega e finalizzata proprio a un'adeguata analisi dell'ampiezza del fenomeno oggetto di attenzione.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) manifesta perplessità sulla istituzione dell'ennesima Giornata, che si risolve sostanzialmente in un ulteriore impegno - per lo meno facoltativo - per le scuole. Piuttosto che formare il senso civico dei ragazzi attraverso singole Giornate, legate a episodi specifici, a suo avviso, sarebbe più opportuno finalizzare l'educazione scolastica alla formazione di uno spirito critico, in modo che gli studenti abbiano gli strumenti culturali, storici e sociali per comprendere il disvalore di fenomeni quali l'odio razziale e lo sfruttamento sul lavoro.

Rileva, inoltre, che Giornate come quella proposta finiscono per ottenere il risultato contrario a quello desiderato, dividendo l'opinione pubblica in schieramenti contrapposti. Per esempio, a proposito delle cause delle morti di immigrati in mare nel tentativo di giungere sulle coste italiane, da una parte, si sottolinea la scarsa capacità di accoglienza, dall'altra si imputa questo tragico fenomeno al fatto che non si interviene a dissuadere dalla partenza persone che comunque non hanno titolo per entrare nel Paese.

La relatrice [ROJC](#) (*PD*) ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito per gli spunti di riflessione offerti. Ritiene, tuttavia, che si debba contestualizzare in modo differente il provvedimento in esame, che è volto a promuovere un cambiamento culturale affinché episodi tragici come quello da cui si prende spunto per l'istituzione della Giornata in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro non accadano più. L'obiettivo è quindi quello di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco, indipendentemente dal colore della pelle, che è alla base del pensiero democratico.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) sottolinea che il provvedimento trae soltanto spunto da uno specifico episodio drammatico, ma è rappresentativo di fatti che purtroppo si verificano continuamente sul territorio nazionale, come emerso anche durante le audizioni informali.

Con la proposta in esame, quindi, si intende ricordare le vittime di sfruttamento sul lavoro e violenza con l'aggravante dell'odio razziale e invitare le scuole a educare i futuri cittadini al rispetto reciproco, secondo il patrimonio di valori che è alla base della Costituzione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Per quanto riguarda l'audizione proposta dal Gruppo della Lega, osserva che si potrà quanto meno sollecitare un contributo scritto.

Ritiene, quindi, che si possa fissare il termine per la presentazione di emendamenti martedì 5 aprile.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di prevedere un termine più ampio, essendo impegnato nei prossimi giorni in una missione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Augussori, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 7 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 369)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio ha comunicato, per le vie brevi, l'intenzione di esprimere le proprie osservazioni sull'atto. Pertanto, il relatore trasmetterà ai commissari uno schema di parere, che potrà essere posto in votazione dopo che la 5ª Commissione si sarà espressa. A tale proposito, tuttavia, ricorda che la Commissione affari costituzionali dovrà pronunciarsi entro il 7 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che a sua volta è in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. [2495](#) (rappresentanza di interessi) e [2229](#) (spese per minori in comunità o istituti) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2462](#), [2224](#), [2214](#)

Art. 1

1.1

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). All'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole: «nei due anni precedenti» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «nei due mesi precedenti» e le parole: «nell'anno precedente» sono sostituite, ovunque ricorrano dalle seguenti: «nel mese precedente».

1.0.1

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di assunzione straordinaria di personale)

1. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

2. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 35 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

3. Nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

5. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017, venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non possono essere considerate esuberanti.

6. Nei Comuni per i quali è prevista, nella programmazione triennale del fabbisogno, la cessazione per pensionamenti programmati di personale, le capacità assunzionali previste ai commi 2, 3 e 4, sono calcolate inserendo il pensionamento futuro, onde consentire la compresenza dei dipendenti

per un periodo minimo di sei mesi.»

Art. 2

2.1

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-bis) da non meno di 10 e da non più di 25 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti»;
- b) il comma 2 è abrogato.»

2.0.1

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Decurtazioni dal Fondo di solidarietà comunale per le attività di sgombero neve nei comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. La quota relativa all'imposta municipale propria del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 380-ter, di spettanza dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, classificati come montani, è decurtata dell'importo messo a bilancio dai comuni medesimi per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, apporta le necessarie variazioni a bilancio. »

2.0.2

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni per la riduzione degli oneri relativi agli accessi stradali per le amministrazioni comunali)

1. Con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, denominato "Fondo per il contenimento degli oneri per gli accessi stradali", con una dotazione di 3 milioni di euro, col fine di contenere i costi derivanti dagli accessi stradali gestiti da ANAS SpA gravanti sulle amministrazioni comunali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Art. 3

3.1

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato», con le seguenti:« Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del quarto mandato, per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000, tale limite si applica allo scadere del terzo mandato. »

3.0.1

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incompatibilità di funzioni)

All'articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "comunale e" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: "L'esercizio delle funzioni di assessore comunale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. Il consigliere comunale nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che nella lista ha conseguito la cifra elettorale immediatamente successiva a quella ottenuta dal consigliere nominato assessore.";

b) al comma 2 le parole "comunale o" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esercizio delle funzioni di assessore comunale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. Il consigliere comunale nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che nella lista ha conseguito la cifra elettorale immediatamente successiva a quella ottenuta dal consigliere nominato assessore.";

3.0.2

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)

1. All'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «fino ad un massimo di ventiquattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di cinque anni.».

3.0.3

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità)

1. Al testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 270, dopo le parole: "I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci," sono inserite le seguenti: "dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (ANPCI),"

b) all'articolo 271:

1) al comma 1, dopo le parole: "Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci", sono inserite le seguenti: "dell'ANPCI,"

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I segretari comunali collocati in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso l'Anci o l'ANPCI ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tali

associazioni per costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali distaccati ai sensi del presente comma mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 101 è sospeso per l'intera durata del distacco".

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le parole: "ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM" sono sostituite dalle seguenti: ", il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM e il presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia - ANPCI".

3. Il Governo modifica l'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, prevedendo che, per i comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, la prefettura possa conferire le funzioni di segretario comunale a un funzionario di ruolo in servizio presso il comune, in possesso dei requisiti determinati con decreto del Ministro dell'interno, comunque per un periodo non eccedente 180 giorni, salvo proroga motivata da mancanza di disponibilità di segretari comunali presso la sezione regionale.
»

3.0.4

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di giunte provinciali e giunte metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 42 è inserito il seguente: «42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico»;

b) al comma 54, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) la giunta provinciale»;

c) dopo il comma 56, è inserito il seguente: «56-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico.».

3.0.5

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1650](#)

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-ter con il seguente:

«5-ter. Nelle aree di cui al comma 5-bis, le imprese sociali di comunità devono in ogni caso svolgere, in via principale ai sensi del comma 3, una o più delle attività di cui al comma 1, o uno o più

dei seguenti servizi, nell'interesse generale della comunità e del territorio:

- a) interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese;
- b) attività e servizi finalizzati alla auto-produzione e autoconsumo di energia rinnovabile.».

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 331 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
331ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta il 31 marzo.

Su richiesta del senatore Toninelli, si è convenuto di chiedere alla Presidenza l'assegnazione di un affare sul tema del "Metaverso" e delle sue implicazioni per l'ordinamento giuridico. La richiesta è stata inoltrata e si è in attesa dell'assegnazione.

Si è deciso, inoltre, di procedere, in parallelo, anche alle audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato (Atto n. 915).

Si è concordato, quindi, di esaminare in seconda deliberazione, non appena sarà assegnato, il disegno di legge costituzionale n. 865 (Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità), approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione, senza modifiche. Sono infatti già trascorsi i tre mesi prescritti dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Si è poi convenuto di proseguire nell'esame dei disegni di legge già avviati.

Successivamente si procederà all'esame dei seguenti disegni di legge: su richiesta del Gruppo di Fratelli d'Italia, i disegni di legge nn. 748 (Tutela e valorizzazione della lingua italiana) e 915 (Norme in materia di elezioni degli organi delle Province e delle Città metropolitane, volte a reintrodurre il sistema di elezione a suffragio universale), entrambi a prima firma del senatore Iannone; su richiesta del Gruppo della Lega, i disegni di legge n. 1444 (Istituzione dell'osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di Polizia), d'iniziativa della senatrice Saponara e altri, n. 2281 (Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944), d'iniziativa del senatore Rufa e altri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati tre subemendamenti all'emendamento del relatore 1.100, pubblicati in allegato.
Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala una criticità relativa agli enti iscritti nella sezione ONLUS del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). A seguito di tale iscrizione, infatti, le ONLUS perdono i benefici fiscali previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997 ma, in assenza del parere della Commissione europea sul regime fiscale applicabile agli enti del Terzo settore, non possono accedere a quelli previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017. Chiede quindi al Governo chiarimenti a tale riguardo. Ritiene, infatti, che eventualmente il relatore potrebbe inserire un correttivo con propri emendamenti.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO assicura che, effettuate le opportune verifiche, valuterà i possibili interventi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare il seguito della discussione, considerata anche l'assenza della relatrice Pirovano.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) sollecita una riflessione sull'ipotesi di dare seguito al testo approvato dalla Camera dei deputati o sull'opportunità di apportare alcune modifiche puntuali, senza incidere sull'impianto complessivo.

In ogni caso, essendo assente il relatore, chiede di rinviare il seguito della discussione.

Il **PRESIDENTE** rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 369)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il **PRESIDENTE** avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Comunica, inoltre, che non sono ancora pervenute le osservazioni della Commissione bilancio.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) precisa che la proposta di parere presenta alcune correzioni meramente formali rispetto al testo anticipato informalmente nella giornata di venerdì 1° aprile. Assicura inoltre la propria disponibilità ad accogliere proposte di integrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14, è stata posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 369

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica,

premessi che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;

il provvedimento in esame è previsto dal successivo comma 5, il quale prevede che, entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo; trattandosi di uno schema di regolamento di delegificazione, il parere delle competenti commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni, è richiesto dallo stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,

si tratta di un regolamento di delegificazione peculiare in quanto avente ad oggetto la sola abrogazione di disposizioni e non anche la determinazione delle norme generali regolatrici della materia: la disposizione di legge che lo autorizza, peraltro, parla impropriamente di "abrogazione di adempimenti" laddove il riferimento è da intendersi all'abolizione di adempimenti, in via principale ma non esclusiva a mezzo di abrogazione di disposizioni;

ciò nondimeno, mentre l'articolo 1 dispone mere abrogazioni, l'articolo 2 contiene modifiche di disposizioni normative per rendere compatibile l'ordinamento con il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), apportando - come si legge nella relazione illustrativa - modifiche puntuali laddove non sia risultato possibile intervenire attraverso abrogazioni;

il contenuto del PIAO è invece oggetto di un decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, non sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato hanno espresso, nei rispettivi pareri, diversi rilievi che evidenziano alcune criticità che è opportuno superare prima dell'emanazione del regolamento, la disposizione di legge cui il provvedimento in esame dà attuazione ha come finalità la semplificazione dei processi, pertanto occorre che siano aboliti tutti gli adempimenti che appaiono non più necessari a seguito dell'introduzione del PIAO,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), occorre disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni relative al "Nucleo della concretezza" e ai correlati adempimenti, introdotte dall'articolo 1 della legge n. 56 del 2019: il testo prevede infatti l'abrogazione del solo comma 2 dell'articolo 60-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha ad oggetto il "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza

delle pubbliche amministrazioni", mentre sopravvivono le disposizioni sulle funzioni ispettive, di controllo e sanzionatorie, peraltro da coordinare con quanto disposto dall'articolo 6 del d.l. n. 80 del 2021. In subordine, occorre specificare che le disposizioni sui poteri ispettivi del Nucleo della concretezza non si applicano agli enti locali, a tal fine abrogando il comma 5 dell'articolo 60-*bis* e l'articolo 60-*ter* del d.lgs. n. 165 del 2001;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), che sopprime l'ultimo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 169 del TUEL, il quale prevede che il Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, comma 1, del TUEL) e il Piano della performance (art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), siano unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG), occorre invece specificare che tali piani sono assorbiti nel PIAO;

3) occorre inoltre disporre l'abrogazione del comma 594, lettera a), dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio: la materia può infatti essere oggetto del PIAO;

4) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, occorre specificare che la previsione dell'invio del PIAO al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, essendo finalizzato a verifiche preliminari all'avvio di procedure di reclutamento da parte delle amministrazioni statali, si applica solo a queste ultime;

5) con riferimento all'articolo 2, comma 3, che modifica il d.lgs. n. 150 del 2009, occorre introdurre una disposizione che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, di quel decreto e al fine di non creare vuoti normativi, preveda che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale si adeguino ai principi materia di PIAO;

6) con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), e in particolare alla modifica all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2013, occorre chiarire se il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT) è assorbito o meno nel PIAO, anche in considerazione delle diverse scadenze temporali previste per i due documenti: a tal fine, si potrebbe anche intervenire direttamente l'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, che ha istituito il PTPCT, per specificare che questo deve essere definito e trasmesso dalle sole amministrazioni non tenute ad adottare il PIAO anche nella forma semplificata (questa specificazione si rende necessaria anche al fine della pubblicazione dell'uno o dell'altro documento nella sezione Amministrazione trasparente dei rispettivi siti internet istituzionali);

7) in via generale, occorre inserire una clausola che chiarisca gli effetti delle abrogazioni recate dal provvedimento sulle amministrazioni escluse dal PIAO, oppure riformulare le previsioni abrogative, nel senso di prevedere la cessazione dell'efficacia delle disposizioni nei confronti delle amministrazioni ora tenute a redigere il PIAO: in assenza di una espressa previsione in merito, le prime sarebbero infatti esonerate dalla redazione sia del PIAO sia degli altri piani contemplati dalle norme oggetto di abrogazione;

e le seguenti osservazioni:

a) in via generale, e a integrazione di quanto rilevato nelle condizioni, è opportuno estendere, già in questo provvedimento, il perimetro dell'abolizione degli adempimenti e delle correlate abrogazioni di norme al massimo grado consentito dall'introduzione del PIAO;

b) sempre in via generale, in considerazione della "costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi" sottesa all'introduzione del PIAO, occorrerebbe prevedere fin d'ora, anche sulla base della prima applicazione delle nuove disposizioni, successivi e progressivi interventi abrogativi, introducendo a tal fine un meccanismo di monitoraggio,

c) con riferimento al Piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 150 del 2009, è opportuno introdurre una norma di chiusura per chiarire che, per le amministrazioni soggette al PIAO, tutti i riferimenti a tale Piano sono da intendersi come riferimenti alla corrispondente sezione del

nuovo strumento;

- d) con riferimento al Piano dei fabbisogni, previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, che confluisce nel PIAO, sarebbe opportuno adattarne i contenuti alle mutate esigenze, tenuto conto delle necessità che derivano dall'attuazione del PNRR;
- e) si rende opportuno introdurre disposizioni specifiche volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di regolamento con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca in ragione della loro specificità e peculiare autonomia, con particolare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca oggi regolati ai sensi degli articoli 7, 9 e 12 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218;
- f) sarebbe opportuno prevedere, nel primo provvedimento utile, una proroga del termine per la prima adozione del PIAO.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. [1650](#)

Art. 1

1.100/1

[Binetti](#)

All'emendamento 1.100, sostituire le parole da: «sostituire il capoverso 5-ter con il seguente», fino alla fine, con le seguenti:

«al capoverso "5-ter", apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale»;

b) alla lettera f) sostituire le parole: «dell'artigianato artistico locale», con le seguenti: «dell'artigianato locale, ivi compreso quello artistico».

1.100/2

[Malan](#)

All'emendamento 1.100, al capoverso «5-ter», dopo la parola «territorio», inserire le seguenti: «e nel rispetto della normativa specifica di ciascuna attività»

1.100/3

[Binetti](#)

All'emendamento 1.100, al capoverso «5-ter», sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale.»

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 337 (pom.) del 26/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 26 APRILE 2022
337ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE REFERENTE

(2410) RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti. Precisa che, nella seduta della Commissione bilancio del 21 aprile, il Governo si è riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in merito all'emendamento 3.3. Ricorda che giovedì 21 aprile si è riunito il Comitato ristretto, all'esito del quale il senatore Augussori ha comunicato il ritiro degli emendamenti 1.1, 1.6, 2.2. e 4.2 e la riformulazione dell'emendamento 1.10 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice **ROJC** (PD) comunica che, nella sede del Comitato ristretto, su proposta del senatore Augussori, si è convenuto, principalmente, di modificare la denominazione della Giornata nazionale, sopprimendo la parola "immigrati". Sarà quindi istituita una Giornata in memoria delle vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro. La modifica sarà apportata nel titolo del provvedimento e ovunque tale denominazione ricorra nel testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) precisa che la Commissione bilancio è ancora in attesa della relazione tecnica da parte del Governo sul testo del provvedimento.

Il PRESIDENTE avverte che si confronterà con il Presidente della 5a Commissione sullo stato dei provvedimenti di competenza della Commissione affari costituzionali ancora in attesa di un parere, che spesso sono rallentati nell'iter dall'assenza di elementi da parte del Governo.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ([n. COM\(2022\) 55 definitivo](#))

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), in qualità di relatore, riferisce sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il Gruppo della Lega ha chiesto la rimessione in sede plenaria dell'Atto dell'Unione europea in esame per un approfondimento della questione relativa alla valutazione degli effetti giuridici dei certificati vaccinali richiesti per il transito tra gli Stati membri, che è rimessa ai singoli Stati.

Considerato che in passato la disciplina stabilita dall'Italia, soprattutto con riferimento ai settori turistico e fieristico, si è rivelata più rigorosa, ritiene opportuno valutare se inserire nello schema di parere una osservazione per invitare la Commissione di merito a far presente l'esigenza di una maggiore omogeneità della normativa sul territorio dell'Unione europea. A tale riguardo, sottolinea che la 12a Commissione non è ancora in fase avanzata nell'esame della Proposta di regolamento in titolo, per cui ci sarebbe il tempo a disposizione per una ulteriore riflessione.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta del senatore Augussori e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) alla luce dell'avvio del ciclo di audizioni informali sull'affare assegnato sul tema del "metaverso", previste per le ore 11 di giovedì 28 aprile, ritiene opportuno concludere quelle sul disegno di legge n. 2229 ("Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza"), di cui è relatore e che sono già iniziate. Peraltro, si era convenuto che l'*iter* del provvedimento procedesse parallelamente a quello del disegno di legge n. 2410 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro), per il quale le audizioni si sono già concluse da tempo.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la composizione del calendario delle audizioni relative al disegno di legge n. [2229](#) risulta più complessa, in relazione alla qualifica degli auditi, molti dei quali sono magistrati.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur comprendendo la difficoltà, ritiene opportuno fissare un termine oltre il quale procedere in ogni caso nell'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Augussori, propone che, trascorsa una settimana, qualora non sia stato ancora possibile svolgere le audizioni, verrà chiesto ai soggetti da audire di inviare una relazione scritta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2410](#)

Art. 1

1.10 (testo 2)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «in tutti i luoghi pubblici e privati», con le seguenti: «nelle sedute assembleari degli organi elettivi previste per quel giorno, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università».

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 338 (pom.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
338ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica l'esito delle verifiche svolte presso la Commissione bilancio sullo stato dei disegni di legge all'esame della Commissione affari costituzionali che sono in attesa del prescritto parere.

Precisa che i disegni di legge n. [1359](#) (Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto), n. [1650](#) (Imprese sociali di comunità) e n. [2185](#) (modifica disciplina Corte dei conti) sono tutti in attesa della predisposizione della relazione tecnica richiesta al Governo. In particolare, per i disegni di legge n. 1359 e 2185, la competenza è della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre per il disegno di legge n. 1659 la relazione deve essere preparata dal Ministero del lavoro.

Avverte che il disegno di legge n. [2410](#) (Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro) è stato incardinato in Commissione bilancio la settimana scorsa. Al momento non è stata richiesta una relazione tecnica ma sono in corso interlocuzioni con il Ministero dell'economia per le necessarie valutazioni. Il parere potrebbe essere espresso in tempi brevi.

Infine il disegno di legge n. [1785](#) (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) è stato incardinato in Commissione bilancio ma non è stato oggetto di richiesta di relazione tecnica.

Comunica altresì di avere appurato, anche sulla base di informazioni acquisite per le vie brevi dal Governo, che i disegni di legge istitutivi di giornate nazionali sono coordinati dalla Presidenza del Consiglio ma hanno profili di competenza di vari Dicasteri, i quali devono fornire gli elementi necessari per la predisposizione della relazione tecnica. Al momento, la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per i rapporti col Parlamento, sta sollecitando le Amministrazioni interessate, in particolare con riferimento al disegno di legge n. 1359. Assicura che si unirà a queste sollecitazioni e invita i colleghi a fare altrettanto presso i Ministeri competenti.

Esprime l'auspicio che le difficoltà possano essere superate nel periodo in cui la Commissione affari costituzionali sarà impegnata nell'esame del decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la cui pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* è

prevista a breve.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) chiede di avviare l'esame del disegno di legge n. [2567](#) (Disposizioni per l'abrogazione degli obblighi vaccinali relativi al COVID-19, del *green-pass* base e del *green-pass* rafforzato), a sua firma, in quanto esponente dell'opposizione.

Sottolinea la particolare rilevanza del provvedimento, dopo la presentazione di un rapporto della BioNTech, la società che ha collaborato con Pfizer per lo sviluppo del vaccino, alla Securities and Exchange Commission (SEC), nel quale l'azienda avverte gli investitori che potrebbe non essere in grado di dimostrare sufficiente efficacia o sicurezza del vaccino anti COVID-19 e/o delle formulazioni specifiche della variante per ottenere l'approvazione normativa permanente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'Unione Europea, o in altri Paesi in cui il vaccino è stato autorizzato per l'uso di emergenza o in cui è stata concessa l'approvazione condizionata alla commercializzazione.

Precisa che dovrebbe essere stato presentato anche un disegno di legge d'iniziativa popolare sul medesimo argomento.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che il disegno di legge n. [2567](#) non risulta ancora assegnato alla Commissione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, considerato l'elevato numero di disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione che sono ancora da esaminare o da concludere, sarebbe opportuno rivedere la programmazione dei lavori, una volta che il decreto-legge sull'attuazione del PNRR sarà stato licenziato per l'Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che sarà convocato appositamente un nuovo Ufficio di Presidenza per stabilire il nuovo calendario dei lavori, precisando che - come già avvenuto in passato - si terrà conto anche dei provvedimenti indicati dalle opposizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2185

Riunione n. 2
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022

Relatore: [BREZZA \(Aut \(SVP-PATT, UV\)\)](#)
Orario: dalle 14,50 alle 15,05

[\(2185\)](#) CANDIANI ed altri. - *Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese*
(Seguito della discussione e rinvio)

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 341 (pom.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
341ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo e rinviata nella seduta del 26 aprile.

Il relatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dà conto dell'esito del Comitato ristretto che si è appena svolto, nel quale si è convenuto di adottare un nuovo testo (pubblicato in allegato), che recepisce tutti gli emendamenti su cui vi era un orientamento favorevole anche da parte del Governo. Ritiene, pertanto, che sia stato individuato un punto di sintesi condiviso, dopo un lavoro molto approfondito. Osserva che il nuovo testo può essere adottato come base per il seguito dell'esame e auspica che sia fissato un termine per la presentazione di emendamenti in tempi brevi, proprio in ragione dell'accurato approfondimento svolto sulle criticità rilevate.

Il senatore **CANDIANI** (*L-SP-PSd'Az*), nel riconoscere la particolare meticolosità del lavoro svolto, sottolinea la rilevanza dell'intervento normativo al fine di ridurre il contenzioso tra la pubblica amministrazione e i fornitori, in funzione della revisione di prezzi e costi. Per esempio, sarebbe importante il supporto della Corte dei conti, secondo il principio di leale collaborazione tra istituzioni, nei confronti del piccolo ente locale in difficoltà per la rinuncia da parte di un'impresa a un appalto. Ritiene, quindi, importante la funzione consultiva della Corte dei conti in via preventiva, per evitare la paralisi dell'azione amministrativa, a volte determinata anche dalle condotte omissive dei pubblici funzionari per la cosiddetta "paura della firma".

Auspica pertanto una rapida approvazione del provvedimento, sebbene la portata innovativa sia meno incisiva di quanto atteso dall'opinione pubblica.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) ringrazia il relatore per aver accolto le osservazioni dei Gruppi, tra cui quelle proposte dal Movimento 5 Stelle, e in particolare per la soppressione dell'articolo 4, sulla riorganizzazione interna della Corte dei conti.

Esprime tuttavia riserve su alcuni aspetti.

In primo luogo, rileva che con il testo in esame si introduce una soglia di due milioni di euro per il valore complessivo delle fattispecie nelle materie di contabilità pubblica connesse al PNRR da sottoporre alla Corte dei conti, mentre l'articolo 46 della legge n. 238 del 2021 fissa tale limite a un milione di euro. Ciò potrebbe quindi generare confusione.

In secondo luogo, esprime dubbi sulla possibilità di espressione dei pareri in collegi ristretti individuati secondo criteri fissati dal solo presidente della Corte, poiché ciò, a proprio avviso, comporterebbe la violazione del principio del giudice naturale.

Infine, ritiene che la perentorietà dei termini che sarebbe introdotta all'articolo 3 della legge n. 20 del 1994 con il nuovo comma 1-ter - di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del disegno di legge - rischia di determinare paradossalmente effetti dannosi proprio per le amministrazioni che richiedono il parere. Infatti, l'incombere della scadenza del termine potrebbe indurre la Corte dei conti a una valutazione più rigorosa nella propria istruttoria.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) si dichiara non ottimista sulla efficacia della nuova disciplina sulla funzione consultiva della Corte, a causa della previsione di una durata limitata al 30 giugno 2026, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1, in base alla normativa europea. Pur ritenendo positiva l'estensione della consultazione preventiva anche agli atti ordinari, per superare la paura della firma dei funzionari pubblici, ricorda che già nel decreto semplificazioni del 2020 si era modificata la disciplina di controllo della Corte, senza che ciò abbia prodotto gli effetti attesi.

Pertanto, esprime il timore che la Corte sia indotta a lasciar trascorrere i quattro anni, senza che si attivi concretamente per l'applicazione della norma, come accaduto con il decreto semplificazioni.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che l'efficacia vincolante delle nuove norme sembra piuttosto elevata.

Esprime quindi l'auspicio che le previsioni non ottimistiche del senatore Toninelli si rivelino infondate. Propone quindi di adottare il nuovo testo come base per il seguito dell'esame e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di martedì 10 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. [2185](#)

NT

Il relatore

Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

Art. 1

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti, in via preventiva nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a due milioni di euro, e assicurano, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, purché sempre in via preventiva e di valore complessivo non inferiore a un milione di euro. I pareri sono resi nei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229; qualora il parere non sia stato espresso decorsi trenta giorni, l'amministrazione richiedente può chiedere di essere sentita oralmente dal collegio. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia confermata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 30 giugno 2026.

Art. 2

(Razionalizzazione del controllo preventivo)

1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome, quali, quelli attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e quelli di appalto d'opera, di lavori, di servizi e forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-quater. Le regioni e gli enti locali possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-ter».

Art. 3

(Rafforzamento del controllo concomitante)

1. Sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso, la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ne dà comunicazione all'amministrazione competente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi e in ogni caso ai fini della

responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 342 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
342ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2229) Emanuele PELLEGRINI ed altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Ministero dell'interno ha fornito i dati sui minori stranieri non accompagnati.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che i dati forniti in merito ai minori non accompagnati sono significativi. Tuttavia, come preannunciato dal prefetto Ferrandino, rimane molto difficile ricostruire il dato relativo alle cifre che sarebbero necessarie per il sostentamento di questi minori, per cui è impossibile ricostruire la differenza tra queste cifre e i contributi effettivamente erogati ai Comuni. Non essendo possibile pertanto effettuare ulteriori approfondimenti, ritiene opportuno procedere allo svolgimento della discussione generale.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) sottolinea che, dalle audizioni svolte, è emersa con chiarezza la

necessità di un intervento in materia, come testimoniato anche dalle esperienze sui territori. I Comuni, infatti, soprattutto quelli di piccole dimensioni, non riescono a sostenere gli oneri derivanti dal sostegno ai minori non accompagnati, oppure a quelli sottratti alle famiglie per ordine dell'autorità giudiziaria, neanche riducendo i servizi ai cittadini, per cui rischiano il dissesto economico. Per questi motivi, Forza Italia è assolutamente favorevole al disegno di legge in esame e auspica che in sede emendativa sia possibile stabilire l'entità e le modalità di erogazione dei trasferimenti agli enti locali, necessari per rendere effettiva la norma.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) assicura che il problema di offrire adeguata assistenza ai minori non accompagnati e a quelli sottratti alle famiglie, con un ampliamento dei servizi attualmente offerti, è molto avvertito dai sindaci.

Occorre tuttavia stabilizzare prima la situazione attuale, soprattutto dal punto di vista economico. Dal Governo stanno arrivando aiuti, in particolare per il pagamento delle bollette, ma ancora non sono sufficienti. Nel frattempo, occorre precisare che alcuni Comuni, per esempio quelli della Bassa bergamasca, si sono organizzati e hanno costituito fondi di solidarietà a cui attingono di volta in volta gli enti locali che necessitano di sostegno economico.

Sarebbe bene, quindi, che le singole amministrazioni esplorassero tutte le soluzioni possibili legate all'intervento dei servizi sociali, intervenendo in particolare sul lato della prevenzione, prima di rinunciare all'affidamento dei minori in comunità. Nel frattempo, occorre garantire agli enti locali un sostegno per affrontare il problema strutturale della spesa corrente, e quindi della fornitura ai cittadini di servizi adeguati; da questo punto di vista, il disegno di legge in esame può offrire un valido contributo.

Non essendoci altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale. Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 19 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 12 di oggi, sono stati presentati 12 emendamenti, pubblicati in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, rinvia la fase dell'illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Auspica che quanto prima siano superati gli impedimenti che non consentono alla Commissione bilancio di esprimersi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Auspica che quanto prima siano superati gli impedimenti che non consentono alla Commissione bilancio di esprimersi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO
DI LEGGE
N. [2185](#)

Art. 1

1.1

[Perilli](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio dell'autonoma potestà regolamentare, provvede all'individuazione degli uffici competenti, anche mediante la costituzione di collegi ristretti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

1.2

[Perilli](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,».

1.3

[Gallone](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,».

1.4

[Margiotta](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti.»

1.5

[Perilli](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «I pareri sono resi nei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229; qualora il parere non sia stato espresso decorsi trenta giorni, l'amministrazione richiedente può chiedere di essere sentita oralmente dal collegio.» *con le seguenti:* « Il parere è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; qualora il parere non sia stato espresso entro tale termine, l'amministrazione richiedente può sollecitare l'espressione dello stesso entro i successivi quindici giorni.»

Art. 2

2.1

[Perilli](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora, per esigenze istruttorie, non possano essere rispettati i termini di cui al presente comma, tali termini possono essere interrotti per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.»

Art. 3

3.1

[Perilli](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Rafforzamento del controllo concomitante)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso».

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.»

3.2

[Gallone](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15» *con le seguenti:* «Ove sul singolo piano, programma o progetto, riscontri gravi ritardi o di gravi violazioni, l'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15.»

3.3

[Margiotta](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15.» *con le seguenti:* «Ove sul singolo piano, programma o progetto, riscontri gravi

ritardi o di gravi violazioni, l'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15,».

3.0.1

[D'Alfonso](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezione Autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.»;

b) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".«

3.0.2

[D'Alfonso](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»

3.0.3

[D'Alfonso](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizione transitoria)

1. Al fine di implementare compiutamente le funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla presente legge, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti presenti

alla data di entrata in vigore della presente legge perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.».

1.3.2.1.21. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 352 (pom.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
352^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 10 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che gli emendamenti 1.3, 1.4, 3.1, 3.2 e 3.3 sono stati riformulati rispettivamente in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato. Sono stati altresì presentati gli emendamenti 1.2 (testo 2), 2.1 (testo 2) e 3.1 (testo 3), anch'essi pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1650) FENU e altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN e altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(747-2262-2474-2478-2480-2538-B\)](#) *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*, approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale di iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini, Daniele Sbrollini e altri, Caterina Biti, Augussori, Garruti e altri, Maria Alessandra Gallone e altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione dalla Camera dei deputati (Esame)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge costituzionale è stato approvato, in prima deliberazione dal Senato il 22 marzo e dalla Camera il 14 giugno. Non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato, è ora possibile procedere all'esame in sede referente ai fini della seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione. Precisa che in qualità di relatore intende far presente domani, in Aula, che la decorrenza dei tre mesi per la seconda deliberazione è espressa con parole differenti dall'articolo 138 della Costituzione, che fa riferimento ad un «intervallo non minore di tre mesi» tra le due deliberazioni, e dall'articolo 122 del Regolamento del Senato, secondo cui «la seconda deliberazione può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati». È evidente che la disposizione regolamentare va interpretata alla luce di quella di rango costituzionale. Pertanto, è possibile procedere già nella giornata di domani alla votazione in seconda deliberazione. Ricorda che il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone di un unico articolo che modifica l'articolo 33 della Costituzione, prevedendo che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, è quindi conferito all'unanimità il mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame, per l'approvazione del Senato in seconda deliberazione.

[\(1785\)](#) *Roberta PINOTTI e altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo*
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, tra i provvedimenti in attesa di parere della Commissione bilancio, vi è anche il disegno di legge n. [2229](#) (spese per minori in comunità o istituti),

di cui è relatore.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che se ne terrà conto.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO
DI LEGGE
N. [2185](#)

Art. 1

1.2 (testo 2)

[Perilli](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio di Presidenza,».

1.3 (testo 2)

[Gallone](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio di Presidenza,».

1.4 (testo 2)

[Margiotta](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio di Presidenza,».

Art. 2

2.1 (testo 2)

[Perilli](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora, per esigenze istruttorie, non possano essere rispettati i termini di cui al presente comma, tali termini possono essere interrotti per una volta e la pronuncia della Sezione di controllo deve essere resa definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.».

Art. 3

3.1 (testo 3)

[Perilli](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti,» con le seguenti: «In caso di gravi ritardi o di gravi violazioni sul singolo piano, programma o progetto, la competente sezione o ufficio di controllo della Corte dei conti,».

3.1 (testo 2)

[Perilli](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Rafforzamento del controllo concomitante)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso.».

3.2 (testo 2)

Gallone

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti,» con le seguenti: «In caso di gravi ritardi o di gravi violazioni sul singolo piano, programma o progetto, la competente sezione o ufficio di controllo della Corte dei conti,».

3.3 (testo 2)

Margiotta

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti,» con le seguenti: «In caso di gravi ritardi o di gravi violazioni sul singolo piano, programma o progetto, la competente sezione o ufficio di controllo della Corte dei conti,».

1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 353 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
353ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver inviato al Ministro per i rapporti con il Parlamento, come convenuto nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi lunedì 30 maggio, la seguente lettera:

«Signor Ministro,

desidero sottoporLe, a nome mio personale e della Commissione che ho l'onore di presiedere, affinché se ne possa fare interprete presso l'intero Governo, una situazione che sta determinando seri e ripetuti rallentamenti nell'iter legislativo, fino all'impossibilità di concludere l'esame di diversi provvedimenti sui quali, peraltro, è stato spesso raggiunto un accordo politico nel merito.

Mi riferisco alla mancata espressione, da parte della Commissione bilancio, del parere su disegni di legge ed emendamenti ad essi riferiti, anche laddove i termini regolamentari siano ampiamente spirati. È noto a tutti, infatti, come la 5ª Commissione assuma di norma le proprie determinazioni acquisito l'orientamento del rappresentante del Governo, il quale, a sua volta, si basa sugli elementi forniti dai Dicasteri competenti e, laddove reputato necessario o richiesto dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, su di una relazione tecnica verificata.

Sarebbe perciò riduttivo e fuorviante ascrivere alla Commissione bilancio la responsabilità per la mancata espressione di un parere che, nella più parte dei casi, è dovuta alla carenza di elementi di fonte governativa.

Per rendere la questione in termini concreti riporto alcuni dei disegni di legge che si trovano in questa situazione di stallo:

- **1359** (Istituzione Giornata memoria vittime amianto), sede redigente: il parere è stato richiesto il 2 settembre 2021 sul testo e il 28 febbraio 2022 su emendamenti.
- **1650** (Imprese sociali di comunità), sede redigente: il parere è stato richiesto il 20 maggio 2021 sul testo, il 3 marzo 2022 su emendamenti e il 29 marzo 2022 su emendamenti del relatore.

- **1785** (Equilibrio di genere cariche pubbliche), sede referente: il parere è stato richiesto il 5 marzo 2021 sul testo, il 7 marzo 2022 su NT ed emendamenti, il 12 marzo 2022 su di un Nuovo testo 2 e il 19 maggio 2022 su emendamenti riferiti a quest'ultimo.
- **2185** (Modifiche disciplina Corte dei conti), sede redigente: il parere è stato richiesto il 2 settembre 2021 sul testo, il 4 maggio 2022 su di un Nuovo testo e il 10 maggio 2022 su emendamenti riferiti a quest'ultimo (il 21 giugno 2022 è stato poi richiesto il parere su riformulazioni di emendamenti).
- **2229** (Spese minori in comunità), sede referente: il parere è stato richiesto il 28 febbraio 2022 sul testo e il 19 maggio 2022 sull'unico emendamento presentato.
- **2495** (Rappresentanza di interessi), sede redigente: il parere è stato richiesto il 28 febbraio 2022 sul testo e il 1° giugno 2022 sugli emendamenti.
- **2310 e connessi** (Indennità funzione sindaci): il parere è stato richiesto il 19 gennaio 2022 su di un Nuovo testo 2 e il 1° febbraio 2022 (su emendamenti al NT2).

Per i disegni di legge in sede redigente, come è noto, la mancata espressione del parere è ostativa all'approvazione degli emendamenti e al voto degli articoli, salva la rimessione all'Assemblea.

Ai sensi del Regolamento, sarebbe invece astrattamente possibile, per i disegni di legge in sede referente, procedere alla votazione degli emendamenti e del mandato al relatore anche senza il previo parere della Commissione bilancio, una volta scaduti i termini. Ciò tuttavia non sarebbe conforme alla prassi, peraltro da tempo codificata nella circolare sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, ma soprattutto non sarebbe risolutivo. Porterebbe infatti ad una accelerazione solo apparente, poiché l'assenza degli elementi necessari precluderebbe poi l'espressione del parere della 5a Commissione all'Assemblea e perciò l'approvazione del testo in quella sede. In altri termini, il problema verrebbe solo trasferito in altra sede.

Come si vede, per i disegni di legge elencati sopra, in molti casi si è proceduto alla redazione di nuovi testi, frutto di accordi tra i Gruppi, di norma in sede di comitato ristretto. Questi testi sono stati sottoposti alla Commissione bilancio per consentire l'espressione del parere non già su di un articolato politicamente non più attuale e su tutte le proposte emendative ad esso riferite, ma direttamente sul possibile punto di caduta: anche in questo caso, tuttavia, non si è assistito ad alcuna accelerazione. Le chiedo pertanto di voler rappresentare al Ministro dell'economia e delle finanze e ai titolari dei Dicasteri interessati lo stato di sostanziale paralisi del procedimento legislativo con riferimento ai disegni di legge elencati, affinché adottino tutte le misure atte a consentire alla 1a Commissione di esercitare, per quanto di propria competenza, le funzioni che la Costituzione attribuisce al Parlamento. Certo che quanto rappresentato troverà la dovuta considerazione, Le invio i miei più cordiali saluti».

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) esprime particolare apprezzamento per l'iniziativa del Presidente, ritenendo ormai inaccettabile la situazione di impasse determinatasi nei lavori della Commissione a causa della mancanza dei pareri. Ritiene opportuno fissare un termine entro il quale valutare la possibilità di assumere eventuali ulteriori iniziative, in caso di assenza di un riscontro da parte del Governo.

Il senatore [MALAN](#) (Fdl) ringrazia il Presidente per la sua iniziativa, che ritiene apprezzabile e condivisibile, a tutela delle prerogative parlamentari nei confronti del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre di aver inviato al Ministro dell'interno, come convenuto nel medesimo Ufficio di Presidenza, la seguente lettera:

«Signor Ministro,

come è noto, la Commissione che ho l'onore di presiedere e a nome della quale Le scrivo, a partire da settembre 2021 ha discusso congiuntamente alcuni disegni di legge, dei quali sono relatore (2310 e connessi - Indennità funzione sindaci), volti a valorizzare le sempre crescenti funzioni e le responsabilità dei sindaci e degli amministratori locali attraverso un incremento - dopo oltre vent'anni - delle relative indennità, parametrandole a scalare al trattamento dei presidenti di Regione.

Un Comitato ristretto istituito per l'occasione aveva poi predisposto un testo unificato, con i temi che avevano incontrato il consenso unanime dei Gruppi: adottato dalla Commissione il 13 ottobre 2021 come base per il seguito della discussione, il suo contenuto è stato recepito in buona parte nell'articolo 175 del disegno di legge di bilancio 2022 presentato dal Governo, divenuto poi, a seguito dell'approvazione parlamentare con voto di fiducia, i commi da 583 a 586 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.

In sede di esame della legge di bilancio presso il Senato, i rappresentanti dei Gruppi nella 1a Commissione avevano presentato alcune proposte emendative, poi raccolte nell'emendamento 175.20 (testo 3) per includere alcune norme particolarmente rilevanti escluse dal testo governativo. Tali proposte non hanno però ottenuto, per asserite ragioni di copertura, il parere favorevole dell'Esecutivo. Successivamente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2022, la Commissione ha ritenuto di proseguire senza indugio la discussione dei disegni di legge in questione, limitatamente alle proposte emendative citate, che sono quindi state riversate in un nuovo testo unificato (NT2), adottato per il seguito della discussione il 19 gennaio 2022.

Volendo richiamare brevemente i contenuti del testo, che in ogni caso si allega, l'articolo 1 interviene sull'articolo 1, comma 583, della legge di bilancio 2022, aumentando l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti dal 16 al 20 per cento del parametro adottato e, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, dal 22 al 23 per cento. Consente inoltre - ciò che peraltro già sta avvenendo - ai Comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale di adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali, nell'ambito delle risorse attribuite all'ente. Inoltre, fa venir meno, dal 2022, la riduzione del 10 per cento dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali.

L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese. L'articolo 3 prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione abbiano un'età inferiore a trentacinque anni e non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che l'amministrazione locale presso cui il mandato elettorale è espletato provveda al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alla gestione separata istituita presso l'Inps.

L'articolo 4 reca infine la clausola di copertura a valere sull'accantonamento, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente.

La Commissione bilancio, cui il testo è stato sottoposto per il prescritto parere, in data 8 febbraio 2022 ha deliberato di chiedere formalmente, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, una relazione tecnica al Governo al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. La relazione tecnica, a tutt'oggi, però, non è pervenuta.

Come emerso nel dibattito presso la Commissione affari costituzionali, era senz'altro opportuno attendere la prima fase di applicazione delle norme della legge di bilancio 2022 per constatarne l'impatto dal punto di vista degli oneri. Sebbene il disegno di legge quantifichi gli oneri aggiuntivi, la spesa potrebbe infatti rivelarsi inferiore alla copertura finanziaria prevista: in particolare, questa non tiene conto né della decurtazione dell'indennità per gli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto l'aspettativa, né della circostanza per cui, in diversi Comuni, i componenti della giunta potrebbero essere in numero inferiore rispetto al massimo consentito dalla legge.

Oggi, tuttavia, a sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, dovrebbero essere disponibili dati sufficientemente ampi e consolidati per capire se e in quale misura sia necessario prevedere risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziare, che potrebbero anche rivelarsi sufficienti.

Le chiedo pertanto di mettere a disposizione della Commissione, attraverso i competenti Uffici del Suo Dicastero, tutti i dati disponibili sulla concreta applicazione, da parte degli enti locali, delle norme della legge di bilancio 2022 in materia di indennità degli amministratori locali.

RingraziandoLa per la collaborazione, Le porgo i miei più cordiali saluti.»

IN SEDE REFERENTE

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) illustra il decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

Il testo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, si compone di 9 articoli contenenti misure che hanno già in gran parte esplicitato i loro effetti in occasione delle recenti consultazioni elettorali del 12 giugno. Si segnalano tuttavia alcune disposizioni riferite alle prossime elezioni politiche e anche alcune modifiche a regime sul voto degli italiani all'estero.

L'articolo 1 dispone - limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 - che l'elettore provveda a inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.

L'articolo 2 prevede l'applicazione, in caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, della normativa prevista per i *referendum* per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari di votazione. Per quanto riguarda la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici si fa riferimento alla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste in caso di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.

Inoltre, si prevede che laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente, al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun *referendum* e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Le spese derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.

L'articolo 3 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.

L'articolo 4 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Reca inoltre una clausola generale che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali dell'anno 2022, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Dispone, inoltre, che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e che al relativo onere si provveda nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Delle modalità operative e precauzionali adottate in base a tali protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali.

L'articolo 6 riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022. Dispone una

deroga, anche per le elezioni amministrative 2022, all'articolo 71, comma 10 del TUEL, riducendo dal 50 al 40 per cento il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative, esclusivamente per il 2022, nei Comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, ed esclude, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tali Comuni, il numero degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto. Infine, rinvia dal 2022 al 2023 la sperimentazione, introdotta dalla legge di bilancio 2020, di modalità di espressione del voto in via digitale, che sarà peraltro limitata - come precisato da un intervento emendativo della Camera - alle elezioni politiche. Contestualmente, dispone un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico.

L'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, esclusivamente per le prossime elezioni della Camera e del Senato, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature si applichi anche ai partiti o ai gruppi politici che rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

- siano costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021 (oltre quelli costituiti in Gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura come previsto dalla normativa ordinaria);
- abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la Camera, o alle ultime elezioni europee in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale oppure abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.

L'articolo 7 apporta modifiche permanenti alla legge n. 459 del 2001, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi dopo il 5 maggio 2022), disponendo l'istituzione - presso le corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli - di altrettanti uffici decentrati per la circoscrizione Estero. Ciascun ufficio decentrato è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello e sarà competente per lo spoglio dei voti provenienti da alcune ripartizioni. Tali previsioni integrano il vigente quadro normativo che prevede l'istituzione di un apposito organo - l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero - presso la Corte d'appello di Roma per le operazioni di scrutinio delle schede degli elettori residenti all'estero (che non hanno optato per il voto in Italia), per le elezioni politiche e per i *referendum*. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. Ricevuti i verbali, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero - per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero - proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti. Conseguentemente, è modificato anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, recante il regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001.

L'articolo 7 interviene anche sull'articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997, aggiungendo il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini dell'adozione, con cadenza triennale, del decreto interministeriale che determina la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.

L'articolo 8 reca le coperture finanziarie degli oneri determinati dalle previsioni del decreto e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) sottolinea che lo svolgimento del dibattito risulta tardivo, considerato che persino la prima lettura alla Camera è avvenuta dopo le votazioni del 12 giugno per il primo turno delle amministrative e i *referendum*.

Ritiene che la scelta di svolgere le elezioni in un solo giorno, diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni, abbia influito negativamente sull'affluenza alle urne.

Critica altresì l'inserimento in prima lettura dell'articolo 6-*bis*, che pur riferendosi alle elezioni non risulta omogeneo con il titolo del provvedimento. In realtà, a suo avviso, sarebbe condivisibile una valutazione delle inammissibilità delle proposte di modifica secondo criteri meno rigorosi, anche per consentire una più ampia emendabilità dei provvedimenti del Governo, considerato che ormai l'attività legislativa viene esplicata quasi esclusivamente in questo modo.

Rileva, tuttavia, che sarebbe opportuno applicare gli stessi criteri in modo costante e uniforme e non a seconda della convenienza per il Governo.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) sottolinea positivamente le disposizioni riguardanti l'accorpamento delle elezioni amministrative e dei *referendum*, nonché l'implementazione di un Fondo per il voto elettronico. È invece criticabile, a suo avviso, la decisione di rinviare la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale. Bisognerebbe infatti adottare tutte quelle misure utili a contrastare l'astensionismo determinato da difficoltà di accesso al seggio, come per gli italiani residenti all'estero o fuori sede.

Ricorda che tale argomento è efficacemente affrontato nel Libro bianco illustrato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale - nel corso dell'informativa in Commissione del 12 maggio - aveva annunciato un provvedimento del Governo per agevolare la partecipazione al voto.

Ritiene, tuttavia, che - in considerazione dell'approssimarsi della fine della legislatura - si dovrebbe fissare un termine decorso il quale, qualora il Governo non abbia ancora presentato un proprio disegno di legge, il Parlamento dovrebbe farsi carico di intervenire per contrastare un fenomeno che ha ormai assunto dimensioni preoccupanti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il ministro D'Incà aveva preannunciato un disegno di legge d'iniziativa governativa per l'adozione di misure volte al contrasto dell'astensionismo determinato da oggettive difficoltà di recarsi al seggio.

Concorda sulla opportunità, in caso di ritardo da parte del Governo, di individuare in un provvedimento d'iniziativa parlamentare alcune delle misure indicate nel Libro bianco da introdurre con più urgenza.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Considerato che il provvedimento è calendarizzato in Aula per le ore 16,30 di oggi, come primo punto all'ordine del giorno, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14,30, in modo da poter procedere al voto nella seduta già convocata per le ore 15,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.3.2.1.23. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 355 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

355ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è entrata a far parte della Commissione la senatrice Antonella Campagna del Gruppo Insieme per il futuro - Centro Democratico.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sulla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa.

Il senatore Malan ha chiesto di iscrivere all'ordine del giorno lo svolgimento dell'interrogazione 3-03312, presentata dal senatore Calandrini, sulla criminalità a Latina.

Su proposta del senatore Toninelli, si è convenuto di esaminare prioritariamente eventuali disegni di legge d'iniziativa parlamentare, in assenza di proposte parte del Governo su tale argomento, per l'individuazione di meccanismi volti a contrastare l'astensionismo determinato da difficoltà di accesso al seggio.

La senatrice Pirovano ha chiesto di iniziare l'esame dei disegni di legge n. 1144 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia) e n. 2281 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944).

La senatrice Valente ha chiesto di avviare l'esame del disegno di legge n. 2428 (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

È stato inoltre sollecitato l'avvio dell'esame di disegni di legge assegnati in sede riunita con la Commissione giustizia: da parte del senatore Malan, il disegno di legge n. 2582 (Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione); da parte del senatore Toninelli, il disegno di legge n. 2537 (Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di abolizione della prostituzione).

Il senatore Bressa ha infine chiesto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 10 e connessi (Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992), assegnati in sede riunita con la Commissione affari esteri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 14 giugno.

Il relatore **PERILLI** (M5S) annuncia che, come concordato nel Comitato ristretto riunitosi giovedì 30 giugno, invierà ai Gruppi una ipotesi di riformulazione del testo in esame, tenendo conto di alcune delle proposte di modifica presentate.

Tuttavia, essendo inopportuna l'adozione di un nuovo testo, anche per agevolare la terza lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, anticipa che tali modifiche saranno introdotte attraverso l'accoglimento di emendamenti già proposti, oppure, se necessario, con la formulazione da parte propria, in qualità di relatore, di ulteriori emendamenti.

Dopo aver ricordato che si è convenuto di non alterare in modo significativo l'impianto del testo approvato dalla Camera dei deputati, per rispettare l'accordo politico raggiunto in quella sede sulle questioni più complesse, auspica che il disegno di legge sia calendarizzato in Assemblea quanto prima, in modo da essere approvato prima della pausa estiva dei lavori. Nel frattempo, ritiene opportuno che i Capigruppo in Commissione interloquiscano con gli omologhi della Camera dei deputati al fine di sollecitare fin d'ora l'approvazione definitiva in terza lettura.

Il senatore **TONINELLI** (M5S) concorda sulle modalità di lavoro prospettate dal relatore, ritenendo che solo in questo modo si possa raggiungere l'obiettivo di introdurre finalmente una disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Conviene, pertanto, sulla opportunità di licenziare il testo entro la pausa estiva.

Il senatore **PAGANO** (FIBP-UDC) concorda sulla impostazione metodologica descritta dal relatore. Auspica che si tenga conto di tutte le modifiche su cui è stato raggiunto un accordo nel Comitato ristretto, verificando poi, in sede di esame degli emendamenti, se ci sono i margini per ulteriori convergenze sulle questioni rimaste aperte. Conviene altresì sulla opportunità di un confronto con i Capigruppo della Commissione affari costituzionali della Camera, per evitare ulteriori ritardi nell'approvazione del disegno di legge.

Il relatore **PERILLI** (M5S) chiede di programmare i lavori in modo che si possa procedere alle votazioni già la prossima settimana.

Il **PRESIDENTE** assicura che si potrà procedere nel senso auspicato dal relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che sui disegni di legge nn. 1785, 2229, 2185, 1650 e 1359 si rimane in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2185
XVIII Legislatura

Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

Titolo breve: *modifica disciplina Corte dei conti*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 522 \(pom.\)](#)

9 marzo 2022

[N. 552 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

[N. 554 \(pom.\)](#)

11 maggio 2022

[N. 580 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 260 \(ant.\)](#)

15 settembre 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 522 (pom.) del 09/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2022
522ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330-A) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo all'esame dell'Assemblea, nonché il relativo emendamento.

Per quanto di competenza, esaminate le modifiche apportate dalla Commissione di merito, propone l'espressione di un parere non ostativo, fatta eccezione per il criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa), riguardante la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, limitatamente al quale prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà, conformemente al parere reso alla Commissione di merito sugli identici emendamenti 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo 2).

Per quanto riguarda la proposta 1.200 (identica all'emendamento 1.207 già esaminato per la Commissione di merito), ribadisce un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice sia sul testo che sull'emendamento.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e il relativo emendamento, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, fatta eccezione per l'articolo 1, comma 2, lettera aa), su cui il parere è di semplice contrarietà.

Sull'emendamento 1.200, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare gli effetti finanziari del provvedimento, con particolare riguardo all'articolo 1, laddove viene esclusa la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi dalla Corte dei conti. Risulta altresì necessario verificare le conseguenze finanziarie dell'articolo 3, in base al quale - su ogni piano, programma o progetto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante.

Richiede poi un approfondimento istruttorio sulle implicazioni finanziarie dell'articolo 4, comma 3, che estende al personale amministrativo della Corte dei conti l'applicazione delle norme sul trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura.

Altresì, risulta necessario appurare le conseguenze dell'articolo 4, comma 4, ai sensi del quale le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

Alla luce dei suddetti rilievi, occorre valutare l'opportunità di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria delle proposte 1.1, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10 e 1.11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria delle proposte 2.1 e 2.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria della proposta 3.1.

Si chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.0.3 e 4.0.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sul testo del

disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di chiedere formalmente la relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le riformulazioni 01.1 (testo 2), 3.76 (testo 4), 4.0.22 (testo 2), 5.0.31 (testo 3), 6.0.11 (testo 3), 9.0.1 (testo 2), 10.0.27 (testo 2), 11.0.5 (testo 3), 11.0.13 (testo 2), 13.23 (testo 2), 13.0.9 (testo 2), 13.0.27 (testo 3), 13.0.72 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 14.0.2 (testo 2), 15.0.1000/74 (testo 2), 19.12 (testo 3), 20.0.11 (testo 2), 24.59 (testo 2), 24.63 (testo 2), 26.0.73 (testo 2), 31.0.7 (testo 2) e 31.0.8 (testo 2), pubblicate in allegato.

Segnala inoltre che l'emendamento 5.0.5 non è da considerarsi ritirato e permane nell'elenco degli emendamenti cosiddetti "segnalati".

Comunica poi che l'emendamento 9.0.8 prende la numerazione 19.0.61 (già 9.0.8); l'emendamento 31.0.7 (testo 2) prende la numerazione 10.0.53 [già 31.0.7 (testo 2)]; l'emendamento 31.0.22 prende la numerazione 5.0.35 (già 31.0.22); l'emendamento 24.0.37 prende la numerazione 9.0.9 (già 24.0.37); l'emendamento 31.0.16 prende la numerazione 3.0.117 (già 31.0.16) e l'emendamento 11.0.13 (testo 2) prende la numerazione 13.7-*bis* [già 11.0.13 (testo 2)].

Dichiara altresì improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 10.0.27 (testo 2), 10.0.51, 10.0.53 (già 31.0.7 testo 2), 18.0.19, 19.0.58, 23.0.2, 26.42, 26.0.35, 26.0.67, 26.0.69, 26.0.70, 26.0.71, 26.0.73, 26.0.73 (testo 2), 26.0.74 (testo 2), 27.8, 28.0.1, 28.0.24, 28.0.28 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 31.0.8, 31.0.8 (testo 2), 31.0.27, 31.0.42, 31.0.71, 31.0.73 e 31.0.74.

Dichiara inoltre improponibili o inammissibili gli emendamenti 5.0.5, 8.14, 8.0.6, 9.0.1, 13.0.27 (testo 2), 13.0.72, 14.0.1, 14.0.2 e 31.0.49, fatta salva la possibilità di una riformulazione, al fine di superare la valutazione di improponibilità o inammissibilità.

In particolare, specifica che l'emendamento 5.0.5, ai fini del superamento del vaglio di improponibilità, dovrebbe essere riformulato come aggiuntivo all'articolo 19.

Gli emendamenti 8.14 e 8.0.6, al momento inammissibili in quanto modificativi di un regolamento, potrebbero superare il vaglio di inammissibilità, se riformulati come modificativi di una fonte primaria del diritto.

L'emendamento 9.0.1 richiede una riformulazione, ai fini del superamento della valutazione di inammissibilità, essendo al momento strutturato come norma di interpretazione autentica.

Gli emendamenti 13.0.27 (testo 2) e 13.0.72, al fine di superare l'attuale valutazione di inammissibilità, devono essere riformulati limitandone temporalmente l'efficacia.

Gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2 richiedono una riformulazione, al fine di superare l'attuale valutazione di inammissibilità, essendo al momento strutturati come norma di interpretazione autentica.

L'emendamento 31.0.49, ai fini della proponibilità, deve essere riformulato come aggiuntivo

all'articolo 26.

Avverte poi che gli emendamenti 19.58 e 25.0.6 (testo 2) sono in corso di valutazione.

Da ultimo, si riserva una valutazione sulla proponibilità per materia dei subemendamenti all'emendamento del Governo 15.0.1000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2505](#)

Art. 01

01.1 (testo 2)

[Cantù](#), [Romeo](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#), [Binetti](#), [Nannicini](#), [Puglia](#), [Parente](#), [Rufa](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Ai famigliari di coloro che esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3. L'indennizzo di cui al presente comma consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, vengono definiti le incompatibilità e i limiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da COVID-19" con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 31, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17.»

Art. 3

3.76 (testo 4)

[Taricco](#), [Biti](#), [Bergesio](#)

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: << Per gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, il contributo di cui al presente comma è riconosciuto anche se l'attività agrituristica non è prevalente.>>*

2) *Dopo il comma 4 inserire i seguenti: << 4-bis. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".*

4-ter. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

3.0.117 (già 31.0.16)

[D'Alfonso](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi".».

Art. 4

4.0.22 (testo 2)

[Pergreffi](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022, destinati per la costruzione della pista ciclabile che collega la città di Bergamo con la città di Brescia.

2. L'intervento è finanziato per un terzo con le risorse di cui al comma 1, e per due terzi con risorse private o pubbliche, stanziata dalla Regione Lombardia, anche mediante l'intervento di finanziarie regionali o l'impiego di fondi comunitari a ciò destinati, o da risorse provenienti da operatori economici privati mediante operazioni di partenariato pubblico-privato.

3. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione Lombardia, entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto dell'opera da trasmettere al Ministero del turismo con l'indicazione del soggetto attuatore, del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e del cronoprogramma.

4. Agli oneri generati dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo».

Art. 5

5.0.31 (testo 3)

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 5-bis

"1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 37 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

5.0.35 (già 31.0.22)

[Aimi](#)

Dopo l' articolo 5 , inserire il seguente:

«Art. 5- bis.

(Sostegno ai territori con fondazioni in difficoltà)

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle

fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziati ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 6

6.0.11 (testo 3)

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a. definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b. favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c. facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d. sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e. realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f. favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a. un rappresentante del Ministero della Salute;
- b. un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c. un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d. un rappresentante dell'ICE;
- e. un rappresentante dell'ENIT;
- f. un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g. due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h. due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- i. due rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono all'attuazione delle predette disposizioni nei limiti delle risorse disponibili.».

Art. 9

9.0.1 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 9-bis

(Modifica all'articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917)

1. Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del

D.P.R. 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.>>

9.0.9 (già 24.0.37)

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente.

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti di idoneità degli impianti di risalita)

Al comma 5-bis dell'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali", sono sostituite dalle seguenti: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo precedente si considera comunque effettuata laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'art. 2.3.1 del D.M. n. 203/2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta».

Art. 10

10.0.27 (testo 2)

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

"font-size:medium">Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.10- bis.

(Interventi a sostegno del settore aerospaziale)

1. *Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.*

2. *Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari di cui al comma 1 presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.*

3. *Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.*

10.0.53 [già 31.0.7 (testo 2)]

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [Rauti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-bis.

(Interventi a sostegno del settore aerospaziale)

1. *Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito*

dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari di cui al comma 1 presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

Art. 11

11.0.5 (testo 3)

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di regioni e province autonome)

1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, nonché ai fini di sostenere gli investimenti:

a) per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

1) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

2) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022;

b) per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022;

c) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;

2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022;

d) non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-*novies*, del decreto-legge n. 34 del 2020. Per l'anno 2022 le regioni a statuto ordinario rinunciano al contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto per l'importo previsto per ciascuna Regione alla colonna "Ripartizione regionale della quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato, art. 111, comma 2-*novies* del DL 34/2020" della Tabella 1 del decreto - legge 19/05/2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro. Le Regioni a statuto ordinario stanziavano risorse per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 ciascuna secondo gli importi previsti dalla Tabella 1 del decreto - legge 19/05/2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro.».

11.0.13 (testo 2)

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

a. dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge";

b. al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del I aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti."

Art. 13

13.7-bis (già 11.0.13 testo 2)

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

a. dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge";

b. al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del I aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti."

13.23 (testo 2)

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A causa della specifica gravità della situazione emergenziale, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, destinati ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio 1 marzo 2020 riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione lavori di cui al comma 32 della medesima legge o per parziale utilizzo del contributo per cause di forza maggiore che non hanno reso oggettivamente possibile il rispetto dei termini prescritti, sono erogati dal Ministero dell'interno per il

50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2023.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 945.000 euro per l'anno 2022 e 945.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.9 (testo 2)

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiori a 100.000 abitanti".»

13.0.27 (testo 3)

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 13-bis

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante la fase emergenziale da Covid 19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs. 08 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza naturale dell'incarico.

13.0.72 (testo 2)

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 13-bis

(Disposizioni urgenti in materia di società partecipate)

1. In considerazione del grave impatto economico derivante dalle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare nei confronti delle attività economiche aventi sede nei territori montani, per il triennio 2022-2024, alle società partecipate aventi per oggetto sociale la realizzazione di attività strumentali al sostegno, allo sviluppo ed alla promozione delle attività economiche site nei territori montani, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176.»

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

Art 14-bis

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti nel settore gas naturale)

1. Fra le misure per contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legge 27 settembre 2021 n.130, convertito con modificazioni

nella legge 25 novembre 2021 n. 171 prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 all'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 sono comprese anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16 comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, assoggettandole all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.

14.0.2 (testo 2)

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, dopo le parole "di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono inserite le seguenti "comprese le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi".

Art. 15

15.0.1000/74 (testo 2)

[Evangelista](#)

All'emendamento sono apportate le seguenti modificazioni:

- *Alla lettera c), n. 2), capoverso <<1-bis>>, alla lettera a) premettere la seguente:*
"0a) all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".";
- *Alla lettera d), capoverso <<28-bis>>, comma 2, lettera b), le parole << , per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,>> sono abrogate.*

Art. 19

19.12 (testo 3)

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

"font-size:medium">Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

<<3-*bis*. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1-*bis*. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI), è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica.

3-*ter*. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio."

3-*quater*. Al comma 2 lettera f dell'articolo 58 del DL 73/2021, dopo le parole "due anni" aggiungere il seguente periodo: A decorrere dal 2022/2023 il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione; ugualmente può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

3-*quinquies*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 958 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, relativo alla nomina dei docenti di posto comune e di sostegno, è prorogato al 31 gennaio 2022.>>

19.0.61 (già 9.0.8)

[Fantetti](#)

Dopo l'articolo, Inserire Il Seguente:

«Art. 19 -*bis*.

(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)

1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di conversione in legge del presente decreto risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 31 marzo 2022.

2. Dalla disposizione di cui Supra non devono derivare oneri per la finanza pubblica».

Art. 20

20.0.11 (testo 2)

[Cantù](#), [Romeo](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Ulteriori disposizioni di valorizzazione e sostegno del personale sanitario)

1. In via sperimentale, per il periodo 2022-2026 al fine di accompagnare la realizzazione del PNRR, nelle more dell'incremento del numero di laureati secondo gli effettivi fabbisogni, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.

2. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, per assicurare il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie non covid e il rafforzamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce in linea con gli obiettivi e progetti a Missione 6 di PNRR, le aziende, gli istituti, gli enti e strutture di cui al comma 1 autorizzano i dipendenti esercenti le professioni sanitarie, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L'attività di cui al comma 2, in forma singola o associata, può essere svolta nel limite del 25 per cento del monte ore complessivo del rapporto di lavoro a tempo pieno prioritariamente nei confronti dell'ente di appartenenza ovvero nei confronti di singoli cittadini, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia. Nei casi in cui l'attività di cui al comma 2 viene eseguita nei confronti di strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private autorizzate, accreditate o convenzionate, essa viene svolta previo accordo tra le amministrazioni interessate.

4. Per le finalità di cui al comma 2 il termine di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 dicembre 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 24

24.59 (testo 2)

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. I contratti di lavoro subordinato del personale dipendente dei comuni, con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, interessati dagli interventi individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. I comuni di cui al primo periodo sono altresì autorizzati ad assumere personale a tempo determinato con contratti aventi scadenza non superiore al 31 dicembre 2026. Le amministrazioni interessate provvedono ai sensi del presente comma con l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

24.63 (testo 2)

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, al comma 11-bis, le parole: "ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"."

Art. 26

26.0.73 (testo 2)

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- bis.

(Misure a sostegno della filiera tabacchiola italiana)

1. Al fine di sostenere le imprese della filiera tabacchicola nonché di adeguare il livello di tassazione dei tabacchi lavorati alla media comunitaria, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1° luglio 2022, al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 31

31.0.7 (testo 2)

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [Rauti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-bis.

(Interventi a sostegno del settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei

provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari di cui al comma 1 presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

31.0.8 (testo 2)

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Interventi a sostegno del settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari di cui al comma 1 presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
552ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, per verificare l'invarianza finanziaria del provvedimento, con particolare riguardo alle previsioni recate dall'articolo 2 sulla costituzione temporanea di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, dall'articolo 2-bis sul potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, nonché dall'articolo 10 sulla proroga dei termini correlati alla pandemia.
Per ulteriori osservazioni sulle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 305 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che i rilievi posti dal relatore trovano risposta nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità finanza pubblica, positivamente verificata, che mette a disposizione della Commissione.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si riserva di formulare, alla luce della relazione tecnica testé consegnata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1764) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale*

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone l'approvazione di un parere non ostativo sugli emendamenti, che è posto in votazione e approvato.

(2185) *CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che anche sul nuovo testo occorre ribadire l'esigenza di verificare gli effetti finanziari delle disposizioni ivi contenute, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, laddove viene esclusa la gravità della colpa, qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva.

Risulta altresì necessario verificare le conseguenze finanziarie dell'articolo 3, in base al quale - sui principali piani, programmi o progetti previsti dal PNRR, nonché dal Piano complementare allo stesso - la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante.

Da ultimo, occorre acquisire conferma della compatibilità delle funzioni attribuite alla Corte dei conti con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro ai rilievi avanzati dalla relatrice sul nuovo testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1193) *Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori*

(1478) *Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace*

(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui prevede l'istituzione del corso di formazione in tema di prospettiva di genere, al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado, che occorre valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 3.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 2.3 in relazione al parere che sarà reso sul testo.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa dell'acquisizione di elementi istruttori da parte dei Dicasteri competenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in sostituzione del relatore Manca, illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte riferite agli articoli 1 e 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.4, che prevede lo svolgimento di attività formative aggiuntive. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 4.3. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi degli emendamenti 4.7, 4.7 (testo corretto) e 4.8 (analogo al 4.9 e al 4.9 (testo 2)), che aggiungono ulteriori enti tra i possibili soggetti fondatori di ITS Academy. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento del relatore 4.100, che interviene sul credito d'imposta per le donazioni alle fondazioni ITS, di cui peraltro non appaiono evidenti, anche in relazione al testo, i profili di copertura finanziaria. Occorre valutare la proposta 4.100 (testo 2), la cui lettera b), sostitutiva del comma 6 dell'articolo 4, recepisce la condizione sul testo formulata da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.21, che estende agli iscritti ai percorsi ITS l'applicazione degli strumenti e dei servizi per il successo formativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 5.4 e 5.5, con particolare riguardo alla disciplina del trattamento economico e all'inquadramento contrattuale del personale utilizzato negli ITS. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.7, che prevede una sperimentazione triennale per l'accesso agli ITS dei diplomati nei percorsi di formazione professionale. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.8, che impone il reclutamento del personale degli ITS mediante concorso pubblico, con possibili profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, ivi inclusa la proposta 8.3 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare. Richiede la relazione tecnica

sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analoga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a specifiche finalità. Occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, ivi compresa la proposta 11.10 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.100, che inserisce tra gli enti temporaneamente accreditati anche le fondazioni ITS esistenti purché iscritte al registro delle persone giuridiche, anche ai fini della deroga ai criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 11. Sui restanti emendamenti e sul subemendamento 14.100/1, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 3.4, nonché sulla proposta 3.3 non segnalata dalla Commissione, concordando per il resto con l'assenza di osservazioni prospettata dal relatore.

Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.100 e 4.21. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 4.7 (testo corretto), 4.9 (testo 2). Sull'emendamento 4.100 (testo 2), si pronuncia in senso non ostativo a condizione che siano apportate una serie di modifiche, che illustra alla Commissione.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) manifesta perplessità sull'avviso contrario espresso dal Governo sulle proposte 4.7, 4.8 e 4.9, che sembrano differenziarsi dai corrispondenti emendamenti 4.7 (testo corretto) e 4.9 (testo 2) solo per aspetti di natura redazionale.

A seguito di un breve approfondimento, con la valutazione conforme del Governo, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, prospetta l'espressione di un parere non ostativo anche sui tre emendamenti appena richiamati.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 non segnalati dal

relatore, manifesta un avviso contrario sulle proposte 4.1, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.20, mentre sull'emendamento 4.10 la valutazione è di semplice contrarietà. Sulle restanti proposte, concorda con l'assenza di osservazioni prospettata dalla Commissione.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), anche in relazione alla proposta 4.18, ritiene che, al di là di una possibile formulazione poco felice, non si configurino criticità di carattere finanziario.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), dopo una breve verifica, concordando con la segnalazione testé compiuta, prospetta al riguardo l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La rappresentante del GOVERNO, con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 5, si pronuncia in senso contrario, in mancanza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 5.4, 5.5 e 5.8, nonché, tra gli emendamenti non segnalati dalla Commissione, sulle proposte 5.3 e 5.6. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 5.7, nonché sulle restanti proposte.

Su richiesta della Commissione, illustra le criticità di natura finanziaria concernenti la proposta 5.8.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), soffermandosi sulla portata normativa dell'emendamento 5.6, ritiene che siano difficilmente configurabili profili di onerosità.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte la rappresentante del GOVERNO, il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) e il presidente [PESCO](#) (M5S), la Commissione conviene sull'accantonamento dell'esame della proposta, al fine di consentire un supplemento di istruttoria.

Dopo aver dato risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), il presidente [PESCO](#) (M5S), alla luce della discussione e sulla base degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.100, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.8.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.10 e 4.18.

Sull'emendamento 4.100 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della proposta emendativa con la seguente: «"all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";
- b. sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale ammontare del credito

d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";

c. dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo."».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per la proposta 5.6, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e seguenti.".

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 11 maggio 2022, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 554 (pom.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
554ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2317) NENCINI e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore [CALANDRINI](#) (FdI), illustra l'ulteriore emendamento 3.100 riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la valutazione del Presidente.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone l'approvazione di un parere non ostativo che, posto in votazione, risulta approvato.

Il PRESIDENTE si riserva di rendere, sul nuovo testo che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea, il parere ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

La Commissione conviene.

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), alla luce degli elementi contenuti nella relazione tecnica depositata dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messa ai voti e approvata.

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire all'Assemblea il parere testé reso alle Commissioni riunite.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso favorevole del Governo, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 10 maggio e gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la proposta 5.6 indicata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva l'opportunità di valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Osserva inoltre che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, ivi inclusa la proposta 8.3 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, rileva che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori

contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analoga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*. Osserva inoltre l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnala l'opportunità di valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006. Occorre poi avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a specifiche finalità. Osserva inoltre che occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo.

Rileva inoltre la necessità di valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, ivi compresa la proposta 11.10 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.100, che inserisce tra gli enti temporaneamente accreditati anche le fondazioni ITS esistenti, purché iscritte al registro delle persone giuridiche, anche ai fini della deroga ai criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 11. Analogamente, richiede la relazione tecnica anche sulla proposta 14.100 (testo 2), che reca una disciplina transitoria per le fondazioni ITS che fanno già riferimento a più di un'area tecnologica (comma 1-*bis*) e prevede una disciplina sulla ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2022 (comma 3-*bis*).

Sui restanti emendamenti e sul subemendamento 14.100/1 e 14.100 (testo 2)/1, osserva che non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, osserva che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria GUERRA, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 6.2, mentre, con riguardo all'emendamento 6.1, non segnalato dalla Commissione, si pronuncia in senso contrario, in assenza di apposita previsione volta a escludere qualsivoglia onere di sostituzione conseguente all'impiego, per le finalità ivi previste, del personale docente della scuola pubblica.

Concorda quindi con il relatore sull'assenza di osservazioni per i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6, come anche sulle proposte relative agli articoli 7 e 8, ivi inclusa la proposta 8.3 (testo 2). Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 9, esprime un avviso contrario sulla proposta 9.1, in assenza di apposita previsione di esclusione di impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica, nonché sulla proposta 9.2, in mancanza di relazione tecnica. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) manifesta perplessità sulle motivazioni addotte a fondamento dell'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 9.1, che non appaiono convincenti.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) condivide i dubbi espressi dal senatore Dell'Olio.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*IV-PSI*) chiede l'accantonamento dell'esame della proposta 9.1, al fine di svolgere un supplemento di istruttoria.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sulla proposta 9.0.1, di cui andrebbe approfondito l'eventuale impatto finanziario derivante dall'abrogazione delle disposizioni ivi richiamate.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di svolgere al riguardo un'ulteriore verifica.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 9.1 e 9.0.1.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, non ha nulla da osservare, alla luce delle condizioni espresse sul testo dalla Commissione bilancio, sulle proposte 10.1, 10.2, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.9, mentre si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 10.4 e 10.0.1.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), intervenendo sull'emendamento 10.0.1, reputa ingiustificato e incoerente l'avviso contrario del Governo. Chiede pertanto di disporre l'accantonamento del relativo esame, al fine di valutare, in linea con la proposta del relatore, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, idonea a suo avviso a superare eventuali problematiche di carattere finanziario.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame della proposta 10.0.1.

La sottosegretaria GUERRA, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 11.1, 11.3 e 11.4, nonché, in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 11.10 (testo 2).

Non ha invece osservazioni da formulare sulla proposta 11.5, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo in questione.

La senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame della proposta 11.8.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ritiene necessario un approfondimento sui profili finanziari della proposta 11.10 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO, in relazione alla proposta appena richiamata, fa presente che, nel caso di destinazione a uno scopo particolare di una quota di risorse già stanziata, deve comunque valutarsi l'adeguatezza del restante stanziamento per le finalità originarie. Per tali ragioni è necessario acquisire una relazione tecnica.

Interviene la senatrice [EVANGELISTA](#) (*IV-PSI*) per chiedere chiarimenti sulle ragioni della contrarietà del Governo alla proposta 11.3.

Il PRESIDENTE, concorde la rappresentante del GOVERNO, osserva che l'emendamento in questione presenta un problema di onerosità, che potrebbe essere eventualmente superato mediante la presentazione di una riformulazione.

Dispone quindi l'accantonamento dell'esame della proposta 11.8 e degli analoghi emendamenti 11.7 e 11.9, nonché della proposta 11.10 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 14.100 e 14.100/1, mentre chiede di rinviare l'esame degli emendamenti 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2)/1, la cui istruttoria è in corso.

Con riguardo all'emendamento 15.1, esprime un avviso contrario in assenza di relazione tecnica.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), con riferimento alla proposta 15.1, rappresenta che le Province autonome di Trento e Bolzano non accedono attualmente la fondo ordinario per il finanziamento degli ITS, e inoltre il sistema dell'alta formazione, nato nel 2006 antecedentemente a quello nazionale, è gestito da Istituzione di formazione, sia paritarie che provinciali.

Al riguardo, considerato che il PNRR è un piano nazionale straordinario di investimenti e riforme e, proprio per queste caratteristiche, esula e supera la legislazione ordinaria, evidenzia che la proposta intende consentire agli enti o soggetti, comunque denominati, che operano nelle Province autonome, di accedere ai finanziamenti statali.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento della proposta in discussione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 15 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.1, 9.2, 10.4, 11.1, 11.3, 11.4 e 11.6.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 15, fatta eccezione per le proposte 9.1, 9.0.1, 10.0.1, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 (testo 2), 14.100 (testo 2), 14.100 (testo2)/1 e 15.1, il cui esame resta sospeso."

La proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 1.1. Occorre poi valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria della proposta 3.1, di cui va verificata anche la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Occorre, altresì, acquisire conferma del carattere ordinamentale delle proposte 3.0.1 e 3.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 580 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
580ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1377-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito ha recepito la riformulazione dell'articolo 3, comma 1, richiesta da questa Commissione nel parere reso lo scorso 22 giugno, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2408) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1º luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è corredato di una relazione tecnica verificata positivamente. Per quanto di competenza, osserva che non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2195) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente, sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta modello 770 e modello CUD per gli anni d'imposta 2018 e 2019.

La relazione tecnica stima minori entrate per complessivi 1.490.000 euro, dei quali 850.000 euro in relazione alla tassazione dei dividendi (articolo 11 della Convenzione), 375.000 euro dai redditi da professioni indipendenti (articolo 15), 250.000 euro dalla tassazione degli utili di capitale (articolo 14) e 15.000 euro in relazione ai canoni (articolo 13).

L'onere per le minori entrate quantificato dalla relazione tecnica trova copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del fondo speciale di parte corrente, che risulta presentare la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, deve valutarsi l'aggiornamento della decorrenza dell'onere all'anno 2023 e occorre riformulare la clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale 2022-2024.

Per quanto riguarda i compensi, i rimborsi spese e le altre retribuzioni analoghe ricevute da un residente di uno Stato contraente in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, l'articolo 17 della Convenzione sposta la tassazione nello stato di residenza della società erogante: di conseguenza, nel caso di soggetti residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Libia, il reddito sarà imponibile nello Stato estero. La relazione tecnica osserva che la disposizione non limita il potere di tassazione al solo stato di residenza della società e non iscrive effetti finanziari alla norma. Va osservato, al riguardo, che anche nel caso di una eventuale tassazione concorrente italiana, verrebbe comunque attribuito un credito di imposta per le tasse pagate in Libia, con conseguente perdita di gettito. Su tale profilo appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 5 della Convenzione, in tema di stabile organizzazione, il paragrafo 3 prevede un'eccezione agli standard dell'OCSE, rappresentata dal limite temporale di tre mesi necessari a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione: al riguardo, la relazione illustrativa si limita ad asserire che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione dell'OCSE, nonché da una clausola, inserita negli articoli relativi ai redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. Appare necessario, al riguardo, acquisire dal Governo elementi integrativi della relazione tecnica, al fine di dare dimostrazione che dall'applicazione delle disposizioni da ultimo richiamate derivi la compensazione degli effetti finanziari.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) (n. 395)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, con riferimento alle finalità del programma, che lo Stato Maggiore della Difesa fa presente come esso, articolato su più interventi riferiti all'adeguamento della capacità operativa di Comando e Controllo (C2), sia finalizzato ad assicurare l'interoperabilità con gli standard NATO/Europei/Multinazionali trasversalmente all'intero complesso dei domini operativi di intervento (terrestre, marittimo e avionico, oltre che cibernetico), in ottica *Federated Mission Networking*. Tale progetto si innesta nel nuovo e più ampio alveo della *Defence Cloud*, la nuova infrastruttura ubiquitaria, permeante, sicura ed accessibile che dovrà unire in un continuum informativo il Comando e Controllo ed i dati operativi, godendo di indiscussa superiorità nei sistemi di interconnessione di rete e di fruizione delle informazioni connotate dal maggior grado di qualità e aggiornamento. Del segmento di programma in questione si prevede l'avvio nel corso 2023, per una durata complessiva di dodici anni, e la conclusione nel 2034. L'onere previsionale complessivo del segmento di programma in esame è stimato in circa 198,8 milioni di euro. Tale spesa è completamente finanziata a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (Cap. 7120-42).

L'impresa pluriennale si svilupperà secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (p. 67). Secondo il DPP, il programma è di previsto finanziamento sul bilancio del Ministero della difesa per mezzo delle risorse recate da: capitoli "a fabbisogno", per complessivi 27,1 milioni di euro; risorse tratte dal fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, per 141,1 milioni di euro; fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020, per 198,80 milioni di euro. Il programma ha, secondo quanto riportato DPP, un fabbisogno previsionale di 1.278 milioni di euro, da aggiornarsi costantemente in ragione della rapida evoluzione delle tecnologie coinvolte ed al momento è finanziata una tranche di complessivi 367 milioni di euro distribuiti in 14 anni.

Per quanto di competenza, chiede innanzitutto elementi informativi sui profili finanziari dell'intero programma, che non risultano reperibili nella scheda tecnica.

Andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto al descritto segmento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Gli ulteriori segmenti dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della

Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame emendamenti e rinvio)

Il relatore **DELL'OLIO (M5S)** illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non si hanno osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte riferite agli articoli 1, 2 e 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 4.3 e 4.4, che attribuiscono la gestione del Registro dei rappresentanti d'interesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle analoghe proposte 4.5 e 4.6, che affidano il suddetto Registro al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in luogo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.4 (analogo al 5.5), 5.6 (analogo al 5.7), e 5.8, nella parte in cui pongono l'onere dell'aggiornamento del Registro, con riguardo all'agenda degli incontri, a carico del decisore pubblico e non del rappresentante di interessi, come previsto dall'articolo 5 del testo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8 e 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alla proposta 10.1, che rende obbligatoria, salvo eccezione motivata, l'indizione della procedura di consultazione per tutti gli atti normativi e regolatori di carattere generale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 11 e 13.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore circa la valutazione di nulla osta sul testo del disegno di legge.

In merito agli emendamenti, si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva un parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2597) *Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri (Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che all'articolo 1 si dispone la proroga al 2033 del termine già previsto dall'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare al 2024, ai fini della riduzione a 150.000 unità complessive dei contingenti organici delle tre Forze armate (Esercito, Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica). A tale proposito, andrebbe fornito un quadro aggiornato del processo di riduzione degli organici attuato sino ad oggi, nonché degli effetti di minor spesa già conseguiti, oltre che di quelli attesi in relazione al completamento dell'attuazione della riforma nei termini già previsti dalla normativa vigente. Occorre poi un chiarimento sul fatto che la relazione tecnica depositata presso la Camera dei deputati il 26 aprile 2004, a cui di seguito farà riferimento, asserisce che non vi sarebbero oneri a carico della finanza pubblica dalla proroga dell'attuazione della riduzione. Va osservato, a tale proposito, che non sono stati associati in via preventiva effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, al momento dell'approvazione della legge n. 244 del 2012, ma tuttavia si sarebbe dovuto scontare tali effetti in sede di adozione dei decreti legislativi, con il conseguente aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa.

Riguardo all'articolo 2, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari, andrebbe fornita un'integrazione della relazione tecnica con l'indicazione dei fattori e parametri retributivi distinti per le tre Forze Armate, al fine di verificare che sia stato utilizzato un dato medio adeguato.

Con riferimento all'articolo 3, in tema di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata, andrebbe confermata l'assenza di effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente. In particolare, andrebbe chiarito se dalla modifica dell'articolo 704 della legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *a*), n. 11), possano scaturire diritti soggettivi legati all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, senza tener conto dei posti annualmente disponibili, come previsto invece a legislazione vigente. La modifica dell'articolo 930 della medesima legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *f*), estende la platea di personale che transita in modo automatico nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa. La stessa relazione tecnica afferma che col nuovo sistema si avrà un'immissione automatica, mentre il sistema vigente prevede una graduatoria. Al riguardo, non sembra plausibile l'affermazione della relazione tecnica per cui la neutralità finanziaria sarebbe garantita dalla procedura di adozione di un decreto ministeriale. Evidenza che la neutralità finanziaria deve essere garantita già a livello legislativo, e comunque in assenza di ulteriori elementi sostanziali non è dal rinvio a un decreto ministeriale che si può ricavare l'assenza di oneri.

Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni transitorie sulla disciplina dei volontari in ferma prefissata, andrebbero chiarite le modalità di determinazione delle platee indicate nelle tabelle 10 e 12 della relazione tecnica, relative rispettivamente a VFP1 e VFP3 e ai Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto.

Riguardo all'articolo 6, comma 2, in tema di importo del buono posto corrisposto ai volontari in ferma prefissata, andrebbero confermati i parametri per il calcolo delle stime contemplate nella relazione tecnica ed in particolare per la platea dei beneficiari presa in considerazione e per il computo delle giornate lavorative.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali, con riguardo al conferimento del grado superiore di generale di corpo d'armata ed equiparati ai maggiori generali delle Armi e dei Corpi delle Forze Armate, di cui alla lettera *b*), rileva che la norma appare suscettibile di determinare effetti onerosi non considerati, dal momento che i suddetti conferimenti sono comunque disposti in "sovrannumero" rispetto alle relative dotazioni organiche. Andrebbe inoltre confermata la congruità del numero degli avanzamenti previsti. Evidenza poi una discrasia fra le ipotesi assunte dalla relazione tecnica nella parte discorsiva e in quella tabellare, differenza che si riflette in una diversa distribuzione temporale degli oneri per quanto riguarda il trattamento di fine servizio (TFS) e in una periodica e costante sottostima dell'onere pensionistico, anche se contenuta. Rappresenta poi che gli oneri per i trattamenti pensionistici relativi al 2026 e al 2027 appaiono

sottostimati, con effetti che si riverberano sugli anni successivi, in quanto calcolati, su base unitaria, assumendo una permanenza nel nuovo ruolo inferiore a quella che le stesse tabelle indicano. Inoltre, andrebbe escluso che i soggetti che cesseranno dal servizio dopo più di 3 anni, maturino più di 40 anni di servizio perché ciò porterebbe ad un incremento del TFS rispetto a quanto stimato.

Relativamente all'articolo 9, recante la delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, per i profili di quantificazione, va premesso che la delega prevede richiama quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Tuttavia, sulla base degli elementi già desumibili dal dettato normativo, nonché dalle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, in particolare, sulle lettere *c)*, *d)* e *g)*, recanti solo sommarie indicazioni in merito alle spese previste, appaiono sin da ora configurabili effetti di maggior onere connessi all'esercizio della delega, per cui chiede di fornire dati e informazioni riguardo al prevedibile impegno finanziario per le Amministrazioni della Difesa, e sulle previste fonti di copertura finanziaria. Analoghi effetti di onerosità appaiono connessi alle previsioni dei criteri direttivi di cui alle lettere *a)* ed *f)*, che richiamano la possibilità di istituire posizioni "soprannumerarie" sia nelle Forze Armate che nelle pubbliche amministrazioni per il personale che vi transiti per inidoneità sopravvenuta al servizio militare, nonché per le specifiche modalità di richiamo di 1.000 unità collocate in congedo in vari profili di carriera delle Forze Armate, oltre che alla possibilità, per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria.

Riguardo all'articolo 10, per i profili di copertura finanziaria, risulta necessario avere chiarimenti circa la possibilità di individuare sin da ora le risorse finanziarie cui si intende attingere per finalità di copertura dei relativi effetti, che la disposizione indica in relazione al fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare in relazione alla ristrutturazione delle Forze Armate. Come già rilevato in relazione alla legge delega di revisione dello strumento militare n. 244 del 2012, va ribadito che prevedere che, con un mero decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, siano annualmente accertati i risparmi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario e che i medesimi affluiscono in appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riallocazione all'interno delle voci di spesa delle Forze armate, rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio previsto all'articolo 24, comma 4, della legge di contabilità e finanza pubblica. In ogni caso, andrebbe verificata la concreta fattibilità della copertura degli oneri previsti dal provvedimento in esame di cui alla tabella 20 della relazione tecnica, a carico del suddetto fondo di parte corrente, il quale sembrerebbe presentare disponibilità non perfettamente adeguate, ciò anche alla luce del carattere "inderogabile" degli oneri in questione. Per chiarire le criticità finanziarie sopra rilevate, richiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 318.

In relazione alle proposte emendative, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.3, in tema di efficacia delle graduatorie e collocamento presso altre pubbliche amministrazioni. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 3.6 e 3.10. Occorre valutare se l'emendamento 3.7, che innalza a 70 anni il limite di età per la permanenza nella riserva di complemento, possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3. Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti

per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere all'8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che il Governo dovrebbe assicurare che dalla semplificazione e accelerazione degli interventi per il Giubileo 2025, non derivi una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Il Governo dovrebbe inoltre assicurare la sostenibilità per Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale degli oneri, anche a valere sui loro rispettivi bilanci, relativi alle convenzioni con ANAS S.p.A.

L'articolo 2 prevede che le risorse versate dai soggetti controllati, eccedenti 3,184 milioni di euro annui, relativi ai fabbisogni di finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, per le quali la relazione tecnica afferma che nell'ultimo triennio tali eccedenze sono state in parte non riassegnate e in parte andate in economia. Si prevede che tali somme restino acquisite al bilancio dello Stato, per essere destinate al fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il riconoscimento di incentivi in favore di dipendenti di livello non dirigenziale, nel limite di 800 mila euro annui e per spese di missione nel limite di 200 mila euro annui. Si tratta della copertura di oneri nuovi, con entrate già previste a legislazione vigente, che negli anni scorsi hanno costituito economie di bilancio o sono rimaste acquisite all'entrata senza essere riassegnate: sembra pertanto configurarsi una copertura a bilancio che non appare in linea con la legge di contabilità.

Con riferimento all'articolo 3, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera *b)* del comma 4, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte capitale, non appare in linea con legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Analoghe osservazioni vanno riferite all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, per la copertura a carico del fondo per la riassegnazione dei residui di parte capitale.

In merito al comma 4 del medesimo articolo, e alla previsione che i canoni riferiti agli scarichi sono introitati direttamente dal comune di Venezia, andrebbe chiarito se tale disposizione determini una riduzione di entrate per l'Autorità per la Laguna di Venezia, con riflessi sui propri equilibri di bilancio. In relazione alla possibilità di rimodulazione delle risorse prevista al comma 5, andrebbe valutato il possibile impatto sugli effetti finanziari già scontati sui saldi.

Per quanto riguarda l'articolo 5, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera *a)* del capoverso 7-*quinquies* del comma 1, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante la riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

In merito alle semplificazioni e alle riduzioni di termini recate dall'articolo 6, in materia di trasporto aereo, il Governo dovrebbe assicurare che tali disposizioni non determinino un profilo di spesa degli interventi previsti a legislazione vigente differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali. Andrebbe inoltre confermata la sostenibilità a carico della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, anche della valutazione degli interventi in esame, così come di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, pur alla luce delle risorse destinate dall'articolo 12.

Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali, osserva, in relazione al comma 4, che la quantificazione dell'incremento tariffario dei pedaggi del 19 per cento operata dalla relazione tecnica è difforme da quella della relazione illustrativa

che invece afferma che gli incrementi tariffari evitati dalla disposizione sono pari a circa il 24 per cento dal momento che la relazione illustrativa tiene conto pure degli anni 2020 (+2,56 per cento) e 2021 (+2,56 per cento).

Inoltre, le due relazioni non tengono conto della sospensione tariffaria del primo semestre dell'anno 2022 che, in base a quanto riportato dalla relazione tecnica, dipende da una decisione unilaterale del concessionario.

Va osservato che, considerando gli incrementi di cui riferisce la relazione illustrativa e il primo semestre 2022, non sarebbe più garantita la compensazione degli effetti finanziari ed economici conseguenti alla sospensione dell'incremento tariffario dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 mediante la sospensione dei versamenti dei canoni all'ANAS previsti dal comma 2 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 123 del 2019.

Occorre altresì valutare, anche in considerazione dei procedimenti amministrativi pendenti a carico del concessionario, se dalla ulteriore proroga della sospensione degli incrementi tariffari dei pedaggi autostradali, possano derivare contenziosi tra le parti, con possibili oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 8, in materia di trasporto pubblico e regionale, osserva che la relazione tecnica non consente di individuare quanta parte del finanziamento è destinata all'implementazione e sviluppo della banca dati e quanto alle competenze attribuite all'Osservatorio: sul punto, al fine di valutare la congruità delle risorse, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento al comma 3, laddove si concede all'Osservatorio la facoltà di stipulare convenzioni, occorre valutare l'opportunità di inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria, atteso che la relazione tecnica afferma che le convenzioni saranno effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, ma la norma non reca una espressa previsione in tal senso.

In riferimento ai commi da 9 a 11, in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica con riguardo all'esercizio del potere sostitutivo per la realizzazione delle attività manutentive omesse, in danno dell'azienda di trasporto pubblico locale (TPL), andrebbe assicurato che tale potere sia esercitato in maniera tale da consentire una perfetta compensazione, anche temporale, degli oneri sostenuti dall'ente concedente.

Va osservato inoltre che la relazione tecnica non si sofferma sugli oneri per gli enti concedenti, derivanti dall'obbligo di istituire una commissione tecnica composta da soggetti di comprovata esperienza, né su quelli per l'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto che la norma attribuisce alle risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe quindi fornita una stima di tali costi e degli enti coinvolti nonché individuate le risorse dei relativi bilanci che potranno essere destinate a tali finalità.

Per quanto concerne il comma 12, va osservato che gli effetti ascritti in termini di fabbisogno e indebitamento netto relativi al finanziamento delle infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, province e città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 234 del 2021, non erano allineati con quelli in termini di saldo netto da finanziare, nel senso che per le annualità 2022 e 2023 si prevedeva un impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari all'80 per cento di quello considerato ai fini del saldo netto da finanziare. La norma in esame, invece, nell'utilizzare le predette risorse per altre finalità, ascrive su tutti e tre i saldi di finanza pubblica i medesimi effetti. Sul punto appare dunque opportuno un chiarimento da parte del Governo.

In relazione all'articolo 9, recante interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per quanto concerne i commi 2 e 4 appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed ulteriori elementi informativi, al fine di assicurare che rimangano inalterati gli effetti sui saldi di finanza pubblica previsti dalla legge di bilancio per il

2022.

Per quanto riguarda l'articolo 10, con riferimento ai commi 2 e 4, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi di valutazione e di dettaglio al fine di poter valutare la congruità delle quantificazioni proposte dalla relazione tecnica, per le autorizzazioni di spesa relative al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico.

In relazione al comma 5, osserva che la clausola di copertura mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, si valuti la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. n. 196.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 320.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

La relatrice [CONZATTI \(IV-PSI\)](#) riepiloga la precedenti fasi dell'esame del nuovo testo del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la relatrice circa la necessità di inserire nel nuovo testo un'apposita clausola d'invarianza finanziaria e amministrativa.

In merito agli emendamenti, formula una valutazione non ostativa su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per la proposta 5.2, sulla quale esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo l'articolo 5 del seguente: "Art. 5-bis (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1921) RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota del Governo recante una proposta di modifica che, se recepita, consentirebbe l'espressione di un parere di nulla osta sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata trasmessa dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2229) Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente PESCO, ricollegandosi alla nota istruttoria messa a disposizione nella seduta del 28 giugno, prospetta alla Commissione la possibilità di formulare un parere non ostativo con due presupposti volti a fugare le perplessità di carattere finanziario sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga gli emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 1.1. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria della proposta 3.1, di cui va verificata anche la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. In merito alla proposta 3.1 (testo 2), chiede conferma della compatibilità dell'emendamento con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Occorre, altresì, acquisire conferma del carattere ordinamentale delle proposte 3.0.1 e 3.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi comprese le restanti riformulazioni trasmesse fino al 27 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato sul nuovo testo del provvedimento in titolo.

Incidentalmente, ricorda che, con riguardo a diverse sollecitazioni pervenute al Governo per la conclusione di provvedimenti all'ordine del giorno delle Commissioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato, in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, a verificare le relazioni tecniche che, tuttavia, devono essere predisposte dai ministeri competenti.

In particolare, si è in attesa, per tredici provvedimenti, delle relative relazioni tecniche da parte delle amministrazioni competenti; su altri tre disegni di legge, invece, la relazione tecnica è stata trasmessa ed è in verifica. Soltanto in un caso, la relazione tecnica deve essere predisposta proprio dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenzo Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) riepiloga le precedenti fasi di esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, in base agli elementi istruttori trasmessi dal Ministero della giustizia, è possibile esprimere una valutazione di nulla osta sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.17, 1.21 e 1.23.

In merito, invece, alle proposte emendative 1.13 e 1.14, la valutazione non ostativa è condizionata all'inserimento di un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) avanza perplessità circa la valutazione non ostativa sull'emendamento 1.17 che, a suo avviso, rappresenta un peggioramento, a livello finanziario, rispetto al testo del disegno di legge.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha preso atto delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, in quanto gli adempimenti ivi previsti rientrano nell'attività ordinaria delle istituzioni competenti.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.13 e 1.14 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle suddette proposte non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedano con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 giugno scorso riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, che occorre chiedere conferma del carattere ordinamentale della proposta 4.5 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutiva di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il Ministero delle politiche agricole, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti riformulati indicati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.2.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 260 (ant.) del 15/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021
260ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricapitola i temi principali emersi dal dibattito svolto nella precedente seduta, in esito al quale la Commissione ha convenuto circa l'opportunità di svolgere audizioni sulle questioni della delocalizzazione, delle crisi d'impresa e delle relative ricadute occupazionali.

Fa quindi presente che entro il termine delle ore 20 di ieri non sono pervenute proposte di integrazione allo schema di parere presentato nella seduta di ieri.

Lo schema di parere (già pubblicato in allegato al resoconto della precedente seduta) è quindi posto in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sui profili di competenza del disegno di legge di delega in titolo, il relatore [ROMANO](#) (

M5S) illustra i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, innanzitutto in riferimento alla lettera *b*), in materia di qualificazione e specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, quindi alla lettera *e*), recante la previsione di requisiti necessari o premiali dell'offerta, orientati tra l'altro alla stabilità occupazionale, a garantire l'applicazione dei contratti collettivi e a promuovere le pari opportunità. Conclude segnalando la successiva lettera *i*), che, in relazione al sistema di verifica della qualificazione degli operatori, introduce criteri volti alla tutela del lavoro e al contrasto alla discriminazione di genere.

Propone in conclusione di esprimere parere favorevole.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) giudica condivisibili i principali obiettivi posti dalle disposizioni di delega, con particolare riferimento alla stabilità occupazionale, all'applicazione dei contratti collettivi e alla promozione delle pari opportunità. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) esprime la condivisione della propria parte politica rispetto ai temi segnalati.

Richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità di disporre di dati precisi riguardo il fabbisogno di risorse umane delle amministrazioni pubbliche.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) suggerisce di integrare la proposta di parere con un'osservazione tesa a sollecitare una revisione della disciplina in materia di congedo parentale, tenendo conto dell'obiettivo di prevenire discriminazioni a danno delle donne. Segnala inoltre la questione di un intervento normativo mirato a riordinare la materia dei contratti pubblici, con particolare riferimento ai subappalti.

La presidente [MATRISCIANO](#) segnala la coerenza dei criteri di delega in esame con quanto auspicato dalla senatrice Drago in materia di congedi parentali.

Il relatore [ROMANO](#) (*M5S*) considera condivisibili le questioni poste dalla senatrice Drago; osserva tuttavia che l'espressione di un parere relativo a principi e criteri direttivi di delega non è la sede idonea per le specifiche osservazioni proposte. Ritiene pertanto di non modificare la proposta precedentemente formulata.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) dichiara il voto astensione del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riguardo ai profili di competenza del disegno di legge in esame il relatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala in particolare l'articolo 4, comma 3, che prevede l'applicazione al personale amministrativo della Corte dei conti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere *a*) e *b*), della legge 30 luglio 2007, n. 111, riguardanti il Consiglio superiore della magistratura, consentendo alla Corte stessa di disciplinare con proprio regolamento il trattamento giuridico ed economico, le funzioni e le modalità di assunzione, nonché le indennità del personale non appartenente al ruolo organico.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta di parere è quindi posta in votazione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 9,20.

